



Università degli Studi “ Magna Græcia ” di Catanzaro
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, ECONOMIA E SOCIOLOGIA

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA

Tesi di Laurea in Diritto Sportivo

STEREOTIPI DI GENERE E DISCRIMINAZIONE NELLO
SPORT : STRUMENTI DI TUTELA

Relatore

Prof.ssa Elisabetta Errigo

Candidata

Sofia Vona

Matr. 220649

Anno Accademico 2024/2025

Nello sport, l'uguaglianza non è un traguardo, ma un punto di partenza.

Viviamo in un mondo pieno di disuguaglianze. Economiche, sociali, culturali, educative. In un mondo in cui l'uguaglianza è sempre vista come un traguardo da rincorrere, come un'utopia da realizzare, come un ideale piuttosto che una realtà . Purtroppo . Lo sport, invece, propone un modello diverso. Sul campo, la parità non si conquista: si presuppone. Infatti, si comincia tutti dalla stessa linea, dagli stessi blocchi di partenza, dallo zero a zero . In altre parole, nel mondo sportivo l'uguaglianza di opportunità non è un punto d'arrivo, ma d'inizio.

Nello sport, la parità di opportunità non serve a negare le differenze, ma a permettere che si manifestino per davvero, in tutta la loro bellezza. Una volta garantite a ciascuno le stesse condizioni, non conta più da dove vieni, chi conosci o quanto possiedi . Conta cosa fai, come giochi, quanto dai . Sul campo, cioè non vengono premiate le differenze che uno eredita a livello sociale, ma quelle che uno coltiva a livello individuale. Almeno nelle intenzioni, il merito è ciò che viene messo al centro. Non per creare élite o discriminare i più deboli, ma per ribadire il valore dell'impegno. Per dare il giusto riconoscimento a chi ci prova . A chi ci crede. A chi vince. Certo, lo sport non è perfetto. Anche lì esistono disuguaglianze e ingiustizie. Ma il messaggio simbolico che ci lancia è importantissimo: una società dove le regole sono uguali per tutti, e in cui chi si impegna può avere davvero una possibilità. Perché non basta offrire a tutti lo stesso traguardo. Bisogna offrire a tutti lo stesso punto di partenza. Poi, da lì lasciare che siano la volontà, la dedizione, la perseveranza e il talento a tracciare la strada.

Il saggio dello Sport, Instagram, 2/6/2025

INDICE

Premessa	5
----------	---

CAPITOLO I

Sport, identità di genere, emancipazione: un percorso evolutivo tra inclusioni e conquiste normative

1. Lo sport come forma di educazione e selezione di genere Evoluzione storica e sociale dal mondo antico alle prime Olimpiadi femminili.	7
2. Il difficile percorso di inclusione delle donne nello sport dal Dopoguerra all'Assemblea Costituente.	10
3. La Carta Europea dei Diritti delle Donne nello sport. Verso la repressione delle discriminazioni di genere.	18
4. Il ruolo della donna tra professionismo sportivo e dilettantismo. La disciplina del lavoro sportivo e lo <i>status</i> di atleta.	23
5. Le vicende del vincolo sportivo. Le ragioni a sostegno della sua abolizione.	39

CAPITOLO II

Il professionismo sportivo femminile tra dignità personale e parità di trattamento

1. Il principio di uguaglianza nello sport: le tappe significative delle politiche europee dalla Carta delle Nazioni Unite al Libro Bianco sullo sport.	44
2. Il principio di pari opportunità nel CONI e la rappresentanza femminile all'interno delle Federazioni sportive.	51

3. I limiti della Legge 91\1981 e le ricadute sulla condizione femminile: disparità di trattamento per atlete dilettanti e rischi di discriminazione.	52
4. Verso il professionismo sportivo femminile. Dall'acquisizione dei diritti televisivi alla tutela della stabilità contrattuale nella regolamentazione della FIGC.	57
5. Il superamento delle disparità di trattamento: la Riforma dello Sport (d.lgs. 36/2021) e le lavoratrici sportive. L'uguaglianza tra professionismo maschile e femminile tra tutele emergenti e finanziamenti nello sport.	62
6. Questioni aperte: clausole limitative della maternità e discrezionalità delle Federazioni.	71

CAPITOLO III

Divieti di discriminazione e strumenti di tutela. Casi e questioni

1. Premessa metodologica nell'individuazione dei rimedi.	74
2. Principio di non discriminazione e sue applicazioni nella Carta Olimpica.	76
3. Il sistema normativo antidiscriminatorio nel CONI e nelle singole Federazioni sportive.	81
4. Dalla discriminazione di genere alla discriminazione c.d. sociale: le sanzioni prevista dal Codice di Giustizia Sportiva della FIGC.	86
5. La responsabilità oggettiva delle società sportive per condotte discriminatorie.	89
6. La legittimità dei criteri di selezione e il bilanciamento tra equità sportiva e non discriminazione di genere. Il caso Semenya	94
7. La valutazione delle capacità individuali e il principio di pari opportunità nello sport paralimpico.	98
8. <i>Segue.</i> L'assenza di regolamenti inclusivi quale forma di discriminazione indiretta. Verso l'effettiva parità di trattamento per il riconoscimento dello sport nella sua dimensione sociale, inclusiva ed educativa.	101
Conclusioni	108
Bibliografia	109

Premessa

La citazione posta in epigrafe racchiude un'idea potente quanto problematica. Lo sport, almeno nella sua visione ideale, propone un modello in cui la parità non si conquista: si presume. Tutti partono dallo stesso punto, con le stesse regole, le stesse opportunità. In questa prospettiva, lo sport diventa simbolo di merito, impegno, talento e non di privilegio. Tuttavia, la realtà è spesso molto più complessa. Nello sport come nella società, l'uguaglianza di partenza è spesso una finzione: disuguaglianze sociali, economiche e culturali si riflettono anche nel mondo sportivo, dove le differenze di genere rappresentano ancora oggi delle fratture profonde.

Per le donne, lo sport non è mai stato un terreno neutro. Il loro ingresso nell'area sportiva è stato ostacolato da pregiudizi culturali, barriere sociali e assenze normative. Le disuguaglianze di genere nello sport non sono nate per caso, né rappresentano eccezioni isolate. Sono il risultato di una cultura che, nel corso della storia, ha assegnato agli uomini spazi, potere e visibilità. Questo squilibrio si riflette ancora oggi in molti ambiti: nella costruzione del corpo « legittimo » per lo sport, nella ripartizione dei ruoli decisionali, nella distribuzione delle risorse economiche e, infine, nel riconoscimento giuridico dei dritti e delle tutele legate all'attività sportiva.

Questa tesi si propone di analizzare se - e in che misura - l'ordinamento giuridico sia effettivamente in grado di garantire, in ambito sportivo, la parità che afferma nei suoi principi. L'obiettivo è comprendere se le norme vigenti trovino reale applicazione e se siano sufficienti a colmare le disuguaglianze di genere e le altre forme di esclusione presenti nel sistema sportivo italiano.

Il mondo sportivo italiano ha vissuto per lungo tempo, una tensione evidente tra i principi dichiarati - meritocrazia, pari opportunità, riconoscimento del talento - e una disciplina normativa che, di fatto, ha escluso le donne da molte delle tutele riconosciute agli uomini. La legge n.91 del 1981, che ha regolato per la prima volta lo status di lavoratore sportivo professionistico, ha ristretto l'accesso al professionismo solo a pochi settori maschili, lasciando le atlete in una condizione di invisibilità giuridica, prive di tutela previdenziale, contrattuale, sanitaria e alla maternità.

Una svolta importante, anche sul piano simbolico, è arrivata solo nel 2019 con la partecipazione della Nazionale italiana femminile ai Mondiali di calcio: un evento che ha attirato attenzione pubblica e mediatica, facendo emergere l'incoerenza tra l'elevato livello della prestazione sportiva e l'assenza di un riconoscimento giuridico adeguato.

Con l'approvazione del Decreto Legislativo n.36 del 2021, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo n. 163 del 2022, il legislatore italiano ha tentato di riformare le norme riguardanti il ruolo della donna nello sport, al fine di conferirle la giusta dignità. Tuttavia, il riconoscimento del professionismo femminile non è stato

reso automatico, ma rimane subordinato alla decisione delle singole federazioni, che possono ancora scegliere se applicarlo o meno, determinando così un sistema frammentato, in cui l'effettività dei diritti resta legato a decisioni discrezionali, più che all'applicazione automatica del principio di uguaglianza sancito dall'ordinamento giuridico.

E se queste disuguaglianze colpiscono le donne, non meno significative sono quelle che interessano le persone con disabilità, la cui inclusione nello sport è spesso più dichiarata che realizzata. Ostacoli giuridici e organizzativi permangono nell'accesso alle strutture, nella piena equiparazione delle carriere e nel riconoscimento della loro attività come lavoro vero e proprio.

In questo scenario, emerge una riflessione centrale: il diritto ha il potere di includere, ma anche quello di escludere, e il cuore di questa riflessione sta proprio lì: nella distanza tra le norme e la loro attuazione, tra il principio e la realtà. Perché la non discriminazione non è solo un auspicio, ma un obbligo giuridico riconosciuto a livello costituzionale e internazionale. È in nome di questo principio che si stabiliscono tutele, si vietano trattamenti differenziati ingiustificati, e si prevedono sanzioni - anche di tipo oggettivo - per chi viola la parità.

Perché lo sport possa davvero essere strumento di emancipazione, è necessario che il diritto venga interpretato e applicato in modo coerente con i suoi principi fondamentali, colmando contraddizioni e garantendo effettivamente la parità.

Non basta promettere lo stesso traguardo a tutti, bisogna garantire lo stesso punto di partenza. Solo così l'impegno, la passione e il talento potranno contare davvero.

Capitolo I

Sport, identità di genere, emancipazione: un percorso evolutivo tra inclusioni e conquiste normative

1. Lo sport come forma di educazione e selezione di genere. Evoluzione storica e sociale dal mondo antico alle prime Olimpiadi femminili.

L'attività fisica ha avuto da sempre un ruolo predominante nella vita degli uomini fin dai tempi delle società primitive.

In epoca preistorica, l'uomo correva lanciava e lottava per rispondere a esigenze di sopravvivenza, sviluppando capacità fisiche e tecniche funzionali alla caccia e alla difesa della propria tribù¹. Con l'evoluzione della società, l'attività fisica si è progressivamente trasformata, assumendo una dimensione ludica, rituale, educativa e infine sportiva.

Nel mondo antico, l'attività fisica era diffusa e praticata non solo per svago o addestramento militare, ma anche come parte essenziale della cultura e dell'educazione. I Greci, in particolare furono tra i primi a dare un significato profondo e sistematico alla pratica sportiva, considerandola parte integrante della formazione dell'individuo. L'attività fisica non era solo un mezzo per rafforzare il corpo, ma un vero e proprio strumento educativo, utile a sviluppare autodisciplina, coraggio e spirito civico, in preparazione sia alla guerra sia alla partecipazione alla vita della polis.

L'atletismo dei Greci nacque come fatto culturale a fini prevalentemente esotici, ovvero gli atleti facevano ginnastica per migliorare l'aspetto esteriore del proprio corpo, ma ben presto sentirono il « bisogno » di confrontarsi fra loro, di raggiungere e fissare dei record e di cimentarsi in vere e proprie gare². Le competizioni furono regolamentate, venne disciplinato l'accesso alle gare, crebbero il numero dei partecipanti e la varietà delle discipline praticate. Il fulcro culturale e religioso di questo fenomeno fu il santuario di Olimpia, nell'Elide, dove si celebravano i Giochi Olimpici a partire dal 776 a.c. fino alla loro abolizione, decretata nel 393 d.c. per volere dell'imperatore Teodosio. Ciò che rese queste competizioni particolarmente significative, al di là del valore sportivo, fu la loro capacità di sospendere i conflitti tra le poleis greche, creando un contesto di tregua e leale confronto³.

¹ M.Sanino - F. Verde, *Il diritto sportivo*, Padova, Cedam, 2011.

² S. Scarpetta, *La filosofia dello sport nell'antica Grecia*, Laboratorio Montessori ISSN 1974-8787.

³ Ibidem.

Tuttavia, questa dimensione pubblica e collettiva dello sport rimase riservata esclusivamente agli uomini, le donne erano infatti escluse dalla partecipazione dei Giochi Olimpici, sia come atlete sia come spettatrici, a eccezione di alcuni rari contesti religiosi separati, come i giochi femminili di Hera.

Tale esclusione rappresenta un primo segnale della marginalizzazione del corpo femminile nello sport, considerato da sempre una prerogativa maschile.

Nei romani invece, la pratica dell'esercizio fisico abbandonò progressivamente la dimensione educativa, trasformandosi in un'esibizione di forza finalizzata allo spettacolo ove prevalsero violenza e combattimenti all'ultimo sangue. Le grandi strutture come il Colosseo e il Circo Massimo divennero luoghi centrali per l'intrattenimento delle masse, favorendo la nascita delle prime forme di tifoseria organizzata e di violenti scontri tra fazioni, soprattutto in occasione delle corse delle bighe.

Con la diffusione del cristianesimo, questi spettacoli iniziarono a essere messi da parte, fino alla loro graduale scomparsa. Anche qui, le donne non trovarono uno spazio significativo, raramente erano ammesse agli spettacoli ma solo come protagoniste.

Solo tra la fine del Medioevo e il Rinascimento si tornò a valorizzare la pratica sportiva come cura del corpo e formazione dell'individuo, un percorso che troverà piena affermazione solo all'inizio dell'Ottocento.

Da segnalare, in questa direzione, la *Declaration of Sports* emanata nel 1617 da re Giacomo I d'Inghilterra, che dava la possibilità al popolo di praticare alcune attività sportive.

La nascita dello sport moderno come lo conosciamo oggi avviene tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, inizialmente in Inghilterra.

In questo periodo le attività iniziarono a trasformarsi in pratiche sportive moderne, con l'introduzione di regole codificate, spazi delimitati e tempi regolati. Sport come il calcio, il rugby, l'atletica o il nuoto cessarono di essere semplici passatempi e divennero strumenti educativi e sociali. Con l'evoluzione della società sportiva industriale, anche la composizione sociale degli sportivi cambiò, accanto alla nobiltà cominciarono a partecipare i ceti borghesi, e in alcune discipline più accessibili, come il podismo, anche i popolani dotati fisicamente.

In questo contesto la figura di *Thomas Arnold* (1795 - 1842), rettore del collegio di rugby è emblematica, egli fu tra i primi a riconoscere nello sport uno strumento educativo capace di trasmettere valori morali e sociali. Arnold vedeva nelle competizioni sportive un mezzo per disciplinare il comportamento dei giovani, promuovendo l'autocontrollo, il rispetto delle regole e interiorizzazione dell'autorità. Ogni studente era chiamato a gareggiare sia per sé stesso sia per la propria squadra, ma sempre all'interno di un sistema rigorosamente regolato, meritocratico e selettivo. In questo modo lo sport diventava lo specchio di una società in cui è il merito personale che giustifica le immancabili disuguaglianze⁴.

⁴ S. Giuntini, G. Lanzetti, *Materiali di storia dello sport. Sport e movimenti in Italia e in Europa*, UISP, MILANO senza data (ma post 1990).

Questa visione pedagogica sfociò in un vero e proprio progetto educativo: lo sport serviva a trasmettere valori morali, a controllare il conflitto sociale e a favorire un apparente interclassismo, dove anche i meno abbienti potevano aspirare all'ascesa sociale attraverso l'attività sportiva. L'idea di sport come strumento educativo e coesione sociale venne portata avanti da *Pierre de Coubertin*⁵, fondatore dei Giochi Olimpici moderni.

Nel 1892 Coubertin avanzò la proposta di recuperare le Olimpiadi come simbolo dell'universalità dello sport. Nacquero così i regolamenti per ogni disciplina, arbitri, commissioni disciplinari, veri e propri giudici e tribunali preposti a far rispettare le regole, Federazioni sportive e i Comitati olimpici nazionali e internazionali, che ancora oggi costituiscono la struttura istituzionale dello sport mondiale. Tuttavia, la visione di Coubertin era profondamente sessista: egli negava esplicitamente l'uguaglianza tra i sessi, escludendo le donne da qualsiasi ruolo attivo nello sport, sia come atlete sia come protagoniste nella governance sportiva. Per lui la donna doveva restare confinata al ruolo di madre e casalinga, del tutto estranea alla sfera pubblica e, ancor più, all'attività fisica e competitiva.⁶ Come egli stesso affermò sulla *Revue Olympique del 1902*: « *Lo sport femminile era contro ogni legge di natura* ». Durante il congresso del Comitato Olimpico Internazionale di Praga del 1925 arrivò persino a dichiarare illegale la partecipazione delle donne alle Olimpiadi. Nel 1930 chiese la loro espulsione da tutte le gare sportive e, l'anno successivo ammonì gli atleti a tenersi lontani dalle colleghe donne per non subire conseguenze negative.⁷

Le donne non accettarono tale impostazione e iniziarono a organizzarsi per rivendicare il proprio spazio anche in ambito sportivo. Guidate dalla francese *Alice Milliat*, nel 1921 fondarono la Federazione Sportiva Femminile Internazionale ed organizzarono l'anno successivo a Parigi i primi Giochi Olimpici Femminili, manifestazione replicata con successo a *Göteborg* nel 1926.

⁵ Pierre de Coubertin (1863-1937), francese di nobili origini, studiò a Parigi in un liceo di gesuiti e nella scuola libera di scienze politiche.

⁶ P. Andreoli, *La donna e lo sport nella società industriale*, AVE, Roma, 1974, p.116.

⁷ A. Teja, *Educazione fisica al femminile*, società Stampa sportiva, Roma, 1995, p. 48.

2. Il difficile percorso di inclusione delle donne nello sport dal dopoguerra all'Assemblea costituente.

Il successo delle Olimpiadi femminili indusse il CIO ad aprire parzialmente le Olimpiadi alle donne, a partire dall'edizione del 1928 ad Amsterdam. In questo fervore internazionale, l'Italia si distinse per la sua assenza, non vi furono rappresentanti italiane tra le organizzatrici delle competizioni e la partecipazione delle atlete fu molto limitata. L'introduzione nel nostro paese delle moderne discipline sportive avvenne con notevole ritardo rispetto ad altri contesti europei ed ebbe un carattere profondamente conflittuale, sia a livello culturale che politico.

Durante il periodo delle due guerre, i Regimi Totalitari compresero pienamente il potenziale dello sport come strumento di propaganda politica. Le vittorie degli atleti venivano esaltate per dimostrare la forza e la superiorità del paese. Un esempio emblematico è la Germania nazista, che sfruttò le Olimpiadi di Berlino del 1936 per promuovere la propria ideologia e potenza. Anche il regime fascista italiano, sotto la guida di Benito Mussolini, riconobbe nelle attività ginniche e sportive un potente strumento educativo e formativo. L'obiettivo era quello di forgiare « l'uomo nuovo », forte, disciplinato, pronto alla vita militare e al combattimento per la patria. Lo sport divenne così un efficace strumento di preparazione fisica e morale dei giovani, coerente con l'ideologia fascista. Nel quadro delle politiche fasciste sull'educazione fisica, venne riservata una particolare attenzione anche alle donne. Il regime, pur riconoscendo un certo valore educativo alla pratica sportiva femminile, soprattutto nei contesti scolastici e giovanili, mantenne inizialmente forti riserve nei confronti delle attività agonistiche, considerate non adatte al “corpo femminile”.

Nei primi anni del fascismo, per giustificare la subordinazione della donna all'uomo si ricorse anche a teorie pseudo-scientifiche. Il medico e antropologo *Cesare Lombroso*, ad esempio, sosteneva l'inferiorità biologica femminile, mentre il filosofo *Julius Evola* affermava che alle donne mancavano capacità come la memoria, la logica e l'etica.

Nell'ideologia fascista, la donna era concepita essenzialmente come madre e fattrice di figli, reggitrice e direttrice di vite nuove, per essa occorreva un'intensa evoluzione spirituale verso sacrificio, l'oblio di sé, l'antisionismo individualistico.⁸ In quest'ottica, l'educazione fisica femminile doveva servire non all'autonomia della donna, ma a renderla forte e sana per dare figli alla patria. La donna rappresentava il fattore essenziale per la difesa della razza e l'incremento demografico, quest'ultimo considerato da Mussolini uno dei fattori importanti per la costruzione dell'impero.⁹ Queste limitazioni derivavano sia da una tradizione culturale profondamente

⁸ Posizioni ricorrenti nella stampa del regime : « *Critica fascista, la Stirpe, La difesa della razza* ».

⁹ B. Mussolini, *Discorso dell'Ascensione*, Libreria del Littorio, Roma-Milano, 1927, p.7.

misogina, sia dall'influenza della chiesa cattolica, la quale condivideva l'esaltazione del ruolo domestico e familiare della donna.

Nel 1943 inizia la caduta del regime fascista. Il 25 luglio il Gran Consiglio del fascismo vota la sfiducia a Mussolini, che viene arrestato per ordine del re e trasferito a Campo Imperatore. Il 3 settembre, a Cassibile, Vittorio Emanuele III firma l'armistizio con le forze anglo-americane (una vera e propria resa), che viene reso pubblica solo l'8 settembre. La Germania considera l'armistizio un tradimento e occupa rapidamente l'Italia, pronta a scontrarsi direttamente con gli eserciti alleati. In questo clima di frammentazione e caos, il 9 settembre si costituisce il Comitato di Liberazione Nazionale (CNL) ¹⁰, con lo scopo di opporsi al ritorno del fascismo e difendere la sovranità della patria.

Nel clima di profonda trasformazione che accompagna la fine del fascismo e la nascita della Repubblica, si sviluppano esperienze associative significative, destinate a lasciare un segno duraturo anche sul piano sportivo. In particolare, l'esperienza del Fronte della Gioventù (FDG)¹¹, risulta fondamentale per il rilancio della pratica sportiva popolare. Il fronte si impegna infatti a restituire allo sport una funzione educativa e sociale, dopo la lunga strumentalizzazione operata dal fascismo. Si fa promotore di un nuovo modello di sport, accessibile e formativo, che trova concreta realizzazione nella nascita di un primo movimento autonomo per lo sport popolare, dal quale, per naturale evoluzione, nascerà pochi anni dopo l'Unione Italiana Sport Popolare (UISP). Il FDG organizza tornei di calcio, gare ciclistiche giovanili e, con il supporto dell'ARI, anche attività di atletica leggera, pallavolo e pattinaggio.¹²

In questo contesto, pochi mesi dopo, promuove a Ferrara la prima Rassegna sportiva femminile a livello nazionale: un evento di grande valore simbolico e politico, in un Paese ancora fortemente arretrato sul piano culturale, soprattutto per quanto riguarda lo sport femminile e i diritti delle donne.

¹⁰ Il Comitato di Liberazione Nazionale (CNL) è una formazione interpartitica formata da movimenti di diversa estrazione culturale e ideologica, essi rappresentano le forze politiche che dal fascismo erano state perseguitate e soppresse. Il CNL è composto dai rappresentanti di comunisti (PCI), socialisti (PSIUP), liberali (PLI), azionisti (PDA), democristiani (DC) e demolaburisti (PDL). Il partito repubblicano pur partecipando alla Resistenza, non entrò a far parte del CNL a causa della sua posizione dichiaratamente antimonarchica-istituzionale. Rimasero fuori anche alcuni gruppi di sinistra che non accettavano il compromesso dell'unità nazionale su cui si basa il CNL che dà la « precedenza alla lotta contro il nemico esterno, spostando a dopo la vittoria il problema dell'assetto istituzionale dello Stato ».

¹¹ Il Fronte della Gioventù (FDG) è la più estesa organizzazione unitaria dei giovani impegnati nella resistenza, nato poco prima dell'UDI e dell'ARI. L'Unione Donne Italiane (UDI) fu fondata il 12 settembre 1944 da donne provenienti dalle file della Resistenza. Si trattava di un'associazione politica e culturale che si propose fin dall'inizio di difendere i diritti delle donne e di promuoverne la partecipazione alla vita pubblica. Fu protagonista delle battaglie per il voto, per il lavoro, per l'uguaglianza e per l'emancipazione femminile in ambito sociale, politico e familiare. L'UDI direttamente e in modo organico non si è mai occupata di sport.

L'Associazione Ricreativa Italiana (ARI) nacque anch'essa nel dopoguerra, come organizzazione legata al mondo della sinistra e impegnata nella promozione di attività culturali, ricreative e sportive, soprattutto tra i giovani. Collaborò con il fronte della Gioventù e contribuì allo sviluppo dello sport popolare, ponendo particolare attenzione anche alla partecipazione femminile.

¹² L. Senatori, *Parità di genere nello sport : una corsa ad ostacoli*, pp. 113-116.

Dopo la liberazione, le donne conquistano diritti fondamentali : nel 1945 viene loro riconosciuto il diritto di voto, esteso a tutte le cittadine che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età. Poco dopo, grazie a un decreto governativo approvato prima del referendum e delle elezioni per l'Assemblea costituente del 2 giugno 1946, viene loro garantita anche l'eleggibilità. Quel giorno sancisce la fine della monarchia e l'inizio del processo costituente della nuova Repubblica. Anche se in misura limitata, le donne sono presenti nell'Assemblea Costituente : 21 su 558 membri (circa il 3,7%).¹³

Dopo 18 mesi di lavoro, la Costituzione viene approvata il 22 Dicembre 1947 ed entra in vigore il 1 Gennaio 1948. Essa riflette i valori della Resistenza e rappresenta una sintesi tra le diverse forze politiche dell'epoca: cattoliche, socialiste, comuniste, liberali e repubblicane. Riconosce la pari dignità di tutti i cittadini e l'uguaglianza davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, razza, lingue, religione, opinioni politiche o condizioni personali e sociali. Viene anche sancito il diritto di associarsi liberamente.

Nonostante la centralità che lo sport aveva assunto nella propaganda fascista e nonostante l'impegno di molte realtà popolari nel promuovere una nuova idea di sport libero e democratico, l'Assemblea costituente non riconobbe allo sport un ruolo costituzionale. L'unico tentativo concreto in tal senso fu un emendamento proposto da alcuni membri costituenti di area progressista, che affermava « *la Repubblica cura lo sviluppo fisico della gioventù e ne promuove l'elevazione economica, morale e culturale* ». Tuttavia, l'emendamento non fu approvato, per via della scarsa attenzione al tema da parte della maggioranza, più concentrati su questioni economiche, istituzionali e civili. La cultura politica del tempo, pur influenzata dai valori della Resistenza, non attribuiva allo sport un valore autonomo, né lo riconosceva come un diritto fondamentale da garantire a tutti i cittadini. A prevalere fu l'idea che lo sport fosse un'attività accessoria, priva di rilevanza pubblica, e non una componente essenziale della formazione dell'individuo o della vita democratica. Per questo, nella Carta del 1948 non si trova alcun riferimento esplicito allo sport, né all'educazione fisica, nemmeno all'interno degli articoli riguardanti l'istruzione, la salute o il tempo libero. Solo molti anni dopo, grazie anche all'impegno di realtà come l'UISP, l'UDI e altri soggetti si comincerà a parlare di diritto allo sport come parte integrante della cittadinanza e del benessere sociale.

Nel secondo dopoguerra, l'Italia si ritrova a ricostruire non solo le proprie infrastrutture materiali, ma anche l'assetto culturale, sociale e istituzionale del paese. In questo contesto, lo sport rappresenta ancora un terreno incerto, privo di un'elaborazione teorica compiuta, in particolare all'interno delle forze di sinistra.

Il panorama sportivo si sviluppa lungo due direttrici principali: da un lato riprendono le attività ufficiali legate al CONI e alle federazioni, orientate a uno sport professionistico e allo spettacolo; dall'altro, emergono nuove esperienze di sport popolare, promosse da organizzazioni giovanili, sindacali, cattoliche e laiche, animate dal desiderio di rendere lo sport un'attività libera, accessibile e inclusiva. Tuttavia, nonostante il fermento di queste iniziative, manca un vero confronto politico sul ruolo

¹³ ivi p. 106.

che lo sport dovrebbe assumere nella nuova Italia democratica. La sinistra, pur coinvolta attivamente in molte realtà sportive popolari, non riesce a elaborare una strategia coerente e condivisa. Le prime riflessioni emergono a livello individuale, grazie a figure come Ottavio Baccani, ex calciatore e allenatore, e Mario Vivaldi, dirigente del settore propaganda del CONI e successivamente promotore dell'UISP a Roma.¹⁴ Il tema fondamentale è il valore sociale ed educativo dello sport, inteso come attività capace di sottrarre i giovani a cattive abitudini, rigenerare il fisico dei lavoratori e offrire una pratica diffusa in grado di valorizzare anche i talenti di alto livello.¹⁵ Questa visione riflette un intreccio di riferimenti culturali differenti : l'idea ottocentesca dello sport come mezzo eugenetico, poi esaltata dal fascismo; il modello sovietico dello sport come strumento per incrementare la produttività; e l'aspirazione a uno sport di massa, in cui la competizione non sia un'esclusiva delle élite. Queste idee, però, restano frammentarie e non trovano un immediato riscontro politico. È in questo scenario complesso che nasce, nel 1948, l'Unione Italiana Sport Popolare (UISP). La sua fondazione non fu il risultato di una decisione calata dall'alto, ma il frutto di un lungo percorso che prese corpo grazie all'impegno dal basso di numerose realtà territoriali. A partire dal 1947, in città come Milano, Bologna, Roma, Genova e molte altre, nacquero comitati popolari per lo sport, promossi soprattutto dal Fronte della Gioventù, dall'Associazione Ragazze d'Italia (ARI) e da vari gruppi legati alla sinistra. Questi comitati esprimevano una diffusa volontà di praticare uno sport diverso: semplice, accessibile, educativo, pensato per i giovani, per i lavoratori e per le donne. La nascita dell'UISP rappresentò un momento cruciale nella storia dello sport italiano, essa non si limitò a costituire un'organizzazione, ma introdusse una nuova idea di sport, non più esclusivamente legato alla competizione e all'élite, bensì inclusivo, con uno scopo educativo e sociale. In questo contesto, l'inclusione delle donne emerse come uno dei temi più delicati, innovativi e al tempo stesso più problematici. L'UISP si trovò ad affrontare numerose difficoltà : ostacoli da parte del CONI e delle istituzioni ufficiali, scarsissimi finanziamenti pubblici, conflitti interni al mondo politico e resistenze ideologiche persino all'interno della stessa sinistra, dove permanevano pregiudizi e diffidenze verso un progetto tanto radicalmente alternativo. Nonostante ciò, l'associazione cercò fin dai primi anni di promuovere la partecipazione femminile. Un esempio emblematico fu la grande manifestazione sportiva femminile svoltasi a Firenze nell'estate del 1948 che vide la partecipazione di centinaia di giovani e culminò in una partita di calcio tra le squadre femminili dell'UISP di Torino e della Toscana, davanti a ben 15.000 spettatori allo Stadio Comunale di Firenze.¹⁶

La realizzazione di questo evento incarnava la visione dello sport come diritto universale, strumento di emancipazione, benessere collettivo e di educazione alla cittadinanza. Tuttavia, se da un lato queste iniziative rappresentavano un'importante vetrina per il protagonismo femminile, dall'altro si scontravano con forti resistenze

¹⁴ Ivi, p. 122.

¹⁵ In *Toscana Nuova*, organo regionale del PCI toscano, I, n.29 dicembre 1946 e *Vie nuove*, settimanale nazionale del PCI, II, n. 1, 5 gennaio 1947.

¹⁶ *Il Nuovo Corriere* (giornale di tendenza comunista), Firenze, 6 maggio 1948.

culturali e politiche. L'idea stessa che le donne potessero praticare delle discipline considerate « maschili» - come il calcio o il ciclismo - suscitava reazioni di diffidenza, se non aperta ostilità.

A rendere ancora più complesso il quadro era il retaggio di una mentalità profondamente segnata da decenni di fascismo, durante i quali - come già evidenziato nel paragrafo precedente - la figura femminile era idealizzata nel ruolo di madre e angelo del focolare, e lo sport era concesso alle donne solo in forme estetizzanti, non competitivo e non emancipante. Tali ostacoli si perpetuarono anche negli anni Sessanta, pur in un contesto di profonde trasformazioni sociali e legislative.

Nonostante la crescente modernizzazione e l'avvio di riforme significative - dalla nazionalizzazione dell'energia elettrica all'istituzione della scuola media unica, fino all'innalzamento dell'obbligo scolastico e all'abolizione della censura teatrale - il mondo dello sport, e in particolare lo sport femminile continuava vivere ancora in una sorte di "urna di vetro", come la definisce Luciano Senatori.¹⁷ Ne è prova il fatto che molte esperienze avviate negli anni precedenti si spensero progressivamente: le rassegne femminili, le corse ciclistiche e le esibizioni calcistiche scomparvero quasi del tutto. Solo poche sezioni femminili sopravvivevano, con atlete di alto livello come Osvalda Giardi e Sandra Valenti o come pallavoliste della UISP Sestese, vincitrici del campionato italiano nel 1964.¹⁸

Una svolta importante si ebbe con il V congresso nazionale dell'UISP (Firenze, 17-19 aprile 1964), che segnò il superamento della crisi organizzativa e l'inizio di un nuovo approccio culturale allo sport. Slogan come *lo sport è neutro, lo sport agli sportivi* vennero abbandonati in favore di una nuova visione progressista: *lo sport come servizio sociale*.¹⁹ Nello stesso anno, un contributo rilevante giunse dal saggio di Dea Gallarini « La domenica mi lasci sempre sola. La donna lo sport e il costume ».²⁰

In questo saggio, Gallarini affrontava il tema non solo in termini agonistici, ma anche culturali e sociali. Il punto di partenza era chiaro: lo sport femminile rappresenta uno strumento di emancipazione della donna, il quale contribuisce a sua volta al rinnovamento dell'intera società. Tuttavia, tale partecipazione continuava a scontrarsi con stereotipi profondamente radicati, secondo i quali l'attività sportiva era considerata adatta solo ai maschi, chiamati a sviluppare forza e resistenza, mentre alle donne veniva riservata una pratica sportiva dal valore estetico e formale centrata sull'aspetto fisico e sul portamento.²¹ Il confronto che si aprì in quegli anni, contribuì a ridefinire il ruolo dell'UISP, spingendola verso una riflessione più profonda e strutturata. Al gruppo dirigente veniva richiesto un impegno continuo e coerente,

¹⁷ L. Senatori, *Parità di genere nello sport: una corsa ad ostacoli*, p. 167.

¹⁸ Ivi, pp. 172-173.

¹⁹ Cfr. *Dal quarto al decimo congresso nazionale dell'UISP*, a cura di M. Gulinelli e P. Tisot, documento del servizio nazionale formazione e ricerca UISP, Roma, novembre 1990. Si tratta di una fonte preziosa di riferimento indispensabile per conoscere, attraverso riscontri certi, l'esito dei congressi nazionali svolti dal 1964 al 1986 insieme ad alcuni momenti importanti della vita dell'Unione.

²⁰ Il discobolo, n. 5, novembre 1963.

²¹ *Ibidem*.

basato su un'elaborazione attenta e rigorosa dei problemi. Nel 1964, l'UISP approvò e pubblicò il documento « *Una politica di sviluppo sportivo nella programmazione dello stato* », nel quale si affermava il principio dello sport come diritto e dovere dello stato, da conquistare attraverso la trasformazione del fenomeno sportivo da fatto spettacolare in fatto igienico-educativo di massa.²² Tra le analisi e le proposte, questa volta trova spazio anche il tema della « Donna e lo sport in Italia ».²³ A questo percorso si collega il convegno « La donna e lo sport nella società italiana », promosso dall' UIISP e svoltasi ad Arezzo il 10 e 11 Aprile 1965. L'analisi proposta non risultava ancora sufficientemente approfondita rispetto alla rilevanza del tema; tuttavia, la parte del documento dedicata al rapporto donna - sport rappresentò per la prima volta un impegno politico esplicito e una volontà di azione concreta. Questa andava oltre le precedenti esperienze di semplice organizzazione pratica delle attività femminili, delineando una visione più consapevole e strutturata del ruolo delle donne nello sport. ²⁴ Come sottolineava ancora Gallarini, non bastavano buona volontà o qualità individuali : occorre un impegno pubblico e istituzionale che garantisca pari opportunità e rimuovesse i pregiudizi. La discriminazione iniziava già nell'infanzia, con la distinzione tra pallone per i maschi e bambola per le femmine, destinata a influenzare abitudini e identità sin dai primi anni di vita.

Mentre al bambino si dona il pallone, alla femmina si darà la bambola. Il primo avrà l'autorizzazione per i suoi giochi di andare in cortile (laddove un cortile esiste), magari in strada, perché ovviamente il pallone non può essere usato in casa senza gravi danni per le suppellettili. Ma la bambola costringerà la bambina in terrazzo o nelle abitazioni. La bambola porterà all'isolamento, il pallone alla collettività. In seguito saranno la bicicletta, i pattini a creare altre divisioni. Potremmo con un Facile aforisma dire che la discriminazione nei confronti delle donne comincia, con i primi giocattoli, magari quei giocattoli che a Natale fanno la felicità dei bimbi. La distinzione in sessi, fino ad allora inesistente, avrà inizio in quel momento e per la ragazza significherà, fra le altre cose che ancora la separano da quella eguaglianza piena, difficoltà per fare lo sport. Difficoltà per valicare le quali non sempre bastano doti particolari di volontà di spregiudicatezza e cocciutaggine, ma che solo una migliore struttura della società può permettere di superare. ²⁵

La situazione precipitò nell'estate del 1975, quando un decreto ministeriale, emanato senza alcun previo dibattito pubblico né evidenze scientifiche a supporto, vietò alle donne la pratica di ben diciannove discipline sportive, tra cui il calcio, ciclismo, bob, rugby, sollevamento pesi e vela.²⁶ La reazione dell' USP fu immediata e durissima. In un comunicato ufficiale l'associazione accusò apertamente il ministero della Sanità di perpetuare una cultura discriminatoria nei confronti delle donne. Nell'hockey ci si

²² L. Senatori, *Parità di genere nello sport: una corsa ad ostacoli*, p.177.

²³ *Il Discobolo*, n.13, ottobre -novembre 1964.

²⁴ L. Senatori, *Parità di genere nello sport : una corsa ad ostacoli*, p. 177.

²⁵ D. Gallarini, *Il Discobolo*, n. 16, marzo 1965.

²⁶ L. Senatori, *Parità di genere nello sport : una corsa ad ostacoli*, p. 205.

bastona - commentano all' UISP - e solo i maschi hanno il diritto di farlo. La pallanuoto è vietata perchè si ha paura che si strappino i costumi da bagno ?²⁷ Dietro a tali assurdità, secondo l'UISP, si celava una concezione profondamente sessista dello sport : le discipline "dure" e "violente" continuavano a essere considerate patrimonio esclusivo del maschio, mentre alla donne veniva richiesto di restare sempre "aggraziate e appetitose". A sostegno della posizione dell' UISP intervenne anche la scienza. Pochi mesi dopo il decreto prima menzionato, il filosofo Vittorio Wyss²⁸ pubblicò uno studio intitolato « Le basi fisiologiche dell'attività sportiva femminile », in cui si smontava punto per punto le tesi sottese al divieto : non vi erano ragioni valide per escludere le donne da sport come il ciclismo o il calcio; la differenza di prestazione tra i sessi andava assottigliandosi; e soprattutto l'attività sportiva non intaccava in alcun modo la femminilità, a meno che - affermava polemicamente Wyss - non si volesse ridurre quest'ultima a sottomissione, fragilità e docilità.²⁹ Anche il Centro Sportivo Italiano (CSI), nel 1974 avviò una riflessione interna dopo l'unificazione con la FARI (Federazione femminile cattolica), e in un convegno emersero chiaramente i ritardi culturali e strutturali nella promozione dello sport femminile.

La vicepresidente nazionale Grazia Fuccaro, già presidente della FARI, sintetizzò il quadro : *la partecipazione femminile era ostacolata da una cultura patriarcale che relegava la donna al ruolo di madre e sposa. A ciò si aggiungevano la carenza di strutture adeguate, la scarsità di impianti sportivi accessibili e la scarsa attenzione da parte delle istituzioni al tema della pratica sportiva femminile.*³⁰ Nonostante l'affermarsi delle idee femministe, i pregiudizi e il costume sociale continuavano a rappresentare pesanti ostacoli lungo la strada della parità. È eloquente, in tal senso, la raccolta di testimonianze curata da Valentina Ravioli sul settimanale *Noi donne* dal titolo «Porto a spasso il mio corpo». Partendo dalla constatazione che per gli uomini fare sport - ad esempio il footing- è motivo di orgoglio e virilità, a prescindere da età e corporatura, emerge quanto questa libertà non sia garantita alle donne. Le donne in tuta, quando va bene, sono considerate ridicole o stravaganti, mentre nella maggior parte dei casi vengono ridicolizzate o insultate. Epiteti come « Stattenne a casa » o « Lascia perdere » sono solo alcune delle forme di molestia verbale che molte donne si trovano a subire semplicemente per aver scelto di correre in uno spazio pubblico. Nel settembre del 1975 il parlamento approva il diritto di famiglia che mette fine a secolari discriminazioni contro la donna. È sancita la parità giuridica fra i coniugi e la patria potestà è attribuita ad entrambi; il concetto di separazione per colpa è abrogato ed introdotta la comunione dei beni; cade l'obbligo della moglie a seguire il marito ed è abolito l'istituto della dote.

²⁷ *La donna, lo sport e il ministro*, in Uispres, n.7, marzo 1976.

²⁸ Direttore della cattedra di medicina dello sport dell'Università di Torino e del Centro di medicina dello sport della città di Torino.

²⁹ L. Senatori, *Parità di genere nello sport : una corsa ad ostacoli*, p. 206 ss.

³⁰ Ivi, p. 6.

Da tempo i movimenti femministi appoggiano le proposte di legge avanzate dai deputati socialisti e sostenute dal partito radicale per abrogare la legislazione vigente sull'interruzione volontaria della gravidanza considerata reato.

Nel maggio del 1978 entra in vigore la legge 194 che consente alle donne di ricorrere all'aborto volontario in strutture pubbliche ambulatoriali e ospedaliere, legge confermata dalla stragrande maggioranza degli elettori con il voto referendario del 17 maggio 1981.³¹

Per le organizzazioni e i movimenti femminili e femministi sono anni di grande impegno culturale ancor prima che politico per trovare consenso popolare. Pareri e posizioni giuridiche, insieme a valori ideali e religioni si sono confrontati apertamente in una campagna referendaria complessa dove le donne sono riuscite a far valere le loro ragioni nel rispetto e valorizzazione della sovranità e laicità dello Stato al di fuori di ogni interferenza confessionale e ideologica.³²

Nel novembre 1976, infine, un convegno internazionale a Venezia dedicò un'intera sessione al rapporto tra donne e sport. Un articolo di Mauro Sconcerti su *Il Corriere dello Sport* parlava di « secoli di idee sbagliate » metteva in luce la mancanza di allenatrici, tecniche e dirigenti donne, sintomo di un sistema ancora profondamente paternalistico. Ma qualcosa cominciava a cambiare : per la prima volta la stampa sportiva iniziava ad accendere un riflettore su una battaglia a lungo ignorata. ³³

³¹ Partecipano al voto oltre 34 milioni di elettori (79, 40%). I voti validi sono 31 milioni; oltre 27 milioni (88,40%) votano No confermando e migliorando la legge 194.

³² L. Senatori, *Parità di genere nello sport : una corsa ad ostacoli*, p.218.

³³ Ivi, pp. 212-214.

3. La Carta Europea dei Diritti delle Donne nello sport. Verso la repressione delle discriminazioni di genere.

Grazie al lavoro e all'interesse di molte donne, sportive e non solo, la UISP ha presentato nel 1985 la « Carta dei Diritti delle donne nello sport », una Carta che nel 1897 venne fatta propria dall'assemblea legislativo Europea. Si tratta di un documento che conteneva importanti raccomandazioni e principi, evidenziando le notevoli differenze tra lo sport maschile e femminile, che si manifestava ad esempio nel riconoscimento economico, nell'accesso agli spazi e agli impianti sportivi, nelle sovvenzioni e sponsorizzazioni. Lo sport delle donne certamente aveva meno spazi e minori opportunità.

Questo importante traguardo nasce all'interno di un contesto storico segnato da profonde trasformazioni sociali e culturali. A partire dalla fine degli anni Sessanta, anche grazie al femminismo e al mutamento degli stili di vita, cresce l'attenzione verso i diritti delle donne, anche nello sport. Anche l'UISP, che già negli anni precedenti si era distinta per una proposta sportiva alternativa e inclusiva, inizia a mettere al centro del proprio impegno soggetti fino ad allora marginalizzati, come le donne, gli anziani, le persone con disabilità. Propone una riforma legislativa che riconosca il pluralismo associativo e prevede l'istituzione di un Consiglio nazionale dello sport. L'UISP respinge fermamente il modello sportivo proposto dal CONI, secondo cui le federazioni sarebbero titolari dello sport agonistico mentre agli enti di promozione verrebbe relegato lo sport ricreativo e amatoriale e rilancia invece l'idea di *federazioni pluraliste*, in cui le diverse realtà associative possano partecipare all'attività, accettando le regole comuni, ma con propri tesserati, proprie esperienze non solo organizzative ma anche tecniche e di preparazione atletica. Accanto a questo impianto politico e rivendicativo, l'unione elabora un'inedita cultura della motricità, intesa non « come abilità da conquistare, ma come esperienza di libertà, di scoperta del proprio corpo e di nuove forme di espressione di socialità ». ³⁴

In questa fase nascono iniziative emblematiche come *Tuttisport*, pensata come campagna UISP per lo sviluppo delle attività sportive di massa ³⁵, e *Neveuisp*, manifestazione nazionale sulla neve che unisce sci, escursionismo e attività culturali e incarna l'idea di uno sport per tutti, capace di coniugare competizione, divertimento e promozione dei territori, promuovendo una relazione armonica tra pratica motoria e rispetto dell'ambiente.³⁶ Negli anni 80, i dati relativi alla partecipazione femminile allo sport registrano un incremento significativo sebbene ancora insufficiente a

³⁴ Ivi pp. 233-236.

³⁵ Progetto *Tuttisport*, biblioteca centro documentazione UISP, SP11\19.

³⁶ L. Senatori, *Parità di genere nello sport : una corsa ad ostacoli*, pp. 237-238.

colmare il divario di genere. Un'indagine ISTAT del 1982 segnala che i praticanti sono passati da circa un milione nel 1959 a otto milioni, con un balzo del 2% al 14 % della popolazione. Il dato più significativo riguarda le donne: nel 1959 solo lo 0.5% della popolazione femminile pratica lo sport, mentre nel 1982 si è passati al 9%.³⁷ Tuttavia, persistono ostacoli legati alla scarsità di strutture, alla disponibilità economica e al tempo libero, soprattutto nel meridione. Nel febbraio del 1984, l'inchiesta pubblicata dalla rivista *Noi donne* si interroga se questo incremento sia il frutto di una moda passeggera o di un cambiamento reale. Le risposte raccolte indicano una molteplicità di motivazioni: dal desiderio di tenersi in forma alla riscoperta del corpo, fino al bisogno di creare occasioni di socializzazione tra donne.³⁸ È in questo contesto di crescente partecipazione ma persistente disuguaglianza che si colloca la *Carta dei diritti delle donne nello sport*, promossa dal Coordinamento nazionale delle donne UISP nel 1984 e presentata ufficialmente il 5 marzo 1985 in occasione della Giornata internazionale della donna. La carta si pone obiettivi ambiziosi : in primo piano vi è la rivendicazione del diritto alla diversità morfologica, psicologica e attitudinale delle donne come valore originale e primario, e di conseguenza il diritto alla pratica delle diversità, fondata su una conoscenza profonda del soggetto donna e fuori da ogni logica di parametrizzazione maschile. Il diritto alle pari opportunità viene articolato in quattro rivendicazioni fondamentali: la cancellazione di tutte le norme discriminatorie presenti negli statuti federali, il diritto alla libera scelta della disciplina sportiva, l'accesso delle donne a tutte le cariche tecniche e dirigenziali, una diversa e più equa distribuzione delle risorse economiche all'interno delle strutture federali. Altrettanto rilevante è il diritto all'informazione corretta e alla rappresentazione non distorta dello sport femminile, spesso sconfinato a modalità folkloristiche o marginali, e il diritto alla rappresentanza diretta delle atlete all'interno delle federazioni e del CONI. La *Carta* propone inoltre l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta nell'ambito del processo di riforma dello sport, al fine di vigilare sul rispetto del principio costituzionale di uguaglianza e sulle pari opportunità nel settore sportivo.³⁹ Al documento venne allegato un primo elenco di donne impegnate nel mondo dello sport, dell'informazione e della politica. Tra le firmatarie figuravano atlete come Claudia Giordani, Paola Pigni, che misero in luce le discriminazioni subite rispetto al mondo sportivo maschile, in particolare per quanto riguarda l'accesso alle risorse economiche. Anche diverse parlamentari e amministratrici locali espressero il proprio sostegno, fondamentale fu l'adesione della parlamentare europea del PCI Vera Sgarcialupi , che nel 1985 presentò al Parlamento Europeo una proposta *di carta dei diritti della donna nello sport*, direttamente ispirata a quella dell'UISP.⁴⁰ La proposta fu approvata nel 1987⁴¹, con un testo che rispecchia la *carta* proposta dalle donne dell'UISP, ma che le stesse giudicheranno più

³⁷ Ivi, p. 240.

³⁸ Ivi, p. 241.

³⁹ Ivi, pp. 242 ss.

⁴⁰ Nel 1985 è inserita nell'agenzia parlamentare europea *Proposta di risoluzione dell'on. Sgarcialupi e altri sulla carta dei diritti delle donne nello sport* (doc. B2-215\85).

⁴¹ Risoluzione approvata nel 1987 (doc.A-32\87 riv.).

« morbido ». ⁴² Tuttavia come rilevato in una nota interna del coordinamento donne, le resistenze culturali non erano ancora scomparse, la carta ricevette anche opposizioni esplicite da parte di chi temeva l'affermazione del diritto delle donne ad avere pari dignità, parametri propri nelle attività sportive e le stesse opportunità nell'accesso alle carriere, ai mezzi d'informazione e a quelli economici destinati alla ricerca e allo sviluppo dello sport. ⁴³

Tra la fine del Novecento e l'inizio degli anni Duemila, l'UISP continua a portare avanti con coerenza le scelte fatte negli anni precedenti, rafforzando l'idea di uno sport aperto a tutti. Lo sport viene ridefinito come spazio di cittadinanza, di inclusione sociale, di promozione dei diritti, della solidarietà e della pace ⁴⁴. Tuttavia, questa fase è segnata anche da criticità strutturali: tra le principali difficoltà vi è la distanza tra i luoghi dell'elaborazione e quelli del lavoro quotidiano, nonché la mancata riforma del settore sportivo nazionale.

All'interno di questo quadro, caratterizzato da tensioni tra progettualità e mancanza di cambiamenti concreti, matura l'idea di aggiornare la « Carta dei diritti delle donne nello sport » del 1985. Questa volontà porta nel 2011 alla nascita *del progetto Olympia*, finanziato dal «Programma Azioni preparatorie per lo sport » dall'Unione Europea, che fra gli altri obiettivi ha avuto quello di attualizzare la « Carta » in una prospettiva europea.⁴⁵

Il 24 maggio del 2011 la nuova Carta viene ufficialmente presentata presso il Parlamento Europeo a Bruxelles e il 26 maggio al Teatro dal Verme a Milano. La presentazione rappresenta un momento prezioso di riflessione sulle future politiche comunitarie in materia di pari opportunità, ma anche un'occasione per mettere a fuoco, venticinque anni dopo la prima edizione, le persistenti disuguaglianze di genere nel mondo sportivo. Il confronto tra il testo originario del 1985 e quello presentato nel 2011 evidenzia l'evoluzione positiva del dibattito sulle pari opportunità nello sport. Tuttavia, accanto ai progressi registrati - come l'aumento della partecipazione femminile alle attività sportive, sebbene con forti disuguaglianze tra i diversi Paesi Europei - emergono nuove problematiche, che obbligano a nuove attenzioni e rivendicazioni.

In Italia, ad esempio, non è mai stata istituita una commissione parlamentare d'inchiesta sulla pratica sportiva femminile, giacché presupposto della stessa era il programma legislativo di riforma dello sport, e le istanze di cambiamento avanzate dalle donne all'interno del CONI e delle Federazioni sportive hanno prodotto solo limitate aperture, senza modifiche sostanziali a regolamenti e norme per garantire i diritti e le pari opportunità. Alcuni diritti fondamentali già enunciati nella carta del 1985, come il riconoscimento della diversità morfologica delle donne, il diritto alla pratica sportiva nelle diversità e il rispetto all'integrità fisica, restano ancora oggi non pienamente garantiti. La nuova carta cerca di raccogliere queste istanze e di rilanciarle

⁴² L. Senatori, *Parità di genere nello sport : una corsa ad ostacoli*, p.244.

⁴³ G. Venturini, in ND (noi donne), copia di una pubblicazione senza data dedicata allo sport femminile.

⁴⁴ N. Porro, prefazione a *A passo d'uomo*, scritti di G. Missaglia, Roma, 2003.

⁴⁵ L. Senatori, *Parità di genere nello sport : una corsa ad ostacoli*, p. 275.

in una prospettiva europea, proponendosi come strumento di stimolo per il cambiamento delle politiche sportive e culturali. Si rivolge alle organizzazioni e alle federazioni sportive, a tutti gli sportivi, ai gruppi di tifosi, alle autorità pubbliche, alle istituzioni europee e a tutte quelle organizzazioni che possono avere un impatto diretto o indiretto sulla promozione dello sport per tutti. Lo scopo principale della *Carta Europea dei diritti delle donne nello sport - Olympia*⁴⁶ è quello di promuovere attivamente le pari opportunità tra uomini e donne in ambito sportivo. Il documento non si limita alla mera denuncia delle discriminazioni di genere, ma si propone di affrontare concretamente le problematiche, diffondendo e valorizzando nuove pratiche sperimentali in diversi paesi europei.

La carta affronta sei ambiti tematici fondamentali :

- La pratica dello sport ;
- la *leadership*;
- l'educazione e e sport/ educazione fisica;
- il rapporto tra donne, sport e media;
- la prostituzione;
- l' orientamento sessuale;

Per ciascuno di questi ambiti vengono avanzate delle proposte operative. Ad esempio nell'ambito delle discriminazioni che attengono all' orientamento sessuale e atleti transessuali, si suggeriscono misure come :

- Condanna delle discriminazioni: ogni forma di discriminazione basata sull'orientamento sessuale deve essere considerata inaccettabile, a qualsiasi livello e in tutti gli sport.
- Tutela dei diritti delle persone transessuali: è necessario prestare maggiore attenzione ai diritti delle persone transessuali all'interno delle società sportive, delle federazioni e delle associazioni.
- Integrazione e partecipazione : le istituzioni dovrebbero impegnarsi a creare reali opportunità di partecipazione per le persone transessuali, consentendo loro di prendere parte alle competizioni rispettando la loro dignità e bisogni.

Particolarmente significativa è la mappatura dell'uguaglianza di genere negli sport europei, realizzata da *Gertrud Pfister* e allegata al documento finale. Questo studio fornisce un quadro dettagliato delle relazioni di genere nello sport, mettendo in luce la persistente sotto-rappresentazione delle donne nei luoghi decisionali. Nel comitato Olimpico Internazionale, ad esempio, su 112 membri solo 23 sono donne, tre quarti delle 25 commissioni interne sono guidate da uomini e solo tre hanno una presidenza femminile. Complessivamente, la presenza femminile, nelle commissioni non supera il 16%.⁴⁷ La situazione non è diversa nella 73 federazioni sportive internazionali: in media le donne nei consigli direttivi non raggiungono il 10%, e solo cinque federazioni sono dirette da una donna - in gran parte in discipline considerati minori, ad eccezione dell'equitazione. A ciò si aggiunge la quasi totale assenza di

⁴⁶ *Carta europea dei diritti delle donne nello sport.*

In : <http://www.uisp.it/nazionale/politichegenere/carta-europea-dei-diritti-delle-donne-nello-sport>

⁴⁷ G. Pfister, *Mappatura. Uguaglianza di genere negli sport europei*, allegato a *Olympia pari opportunità attraverso e dentro lo sport*, Progetto n. 2009 - 11940.

rappresentanti appartenenti a minoranze etniche. Il pensiero torna alla situazione dell'Antica Grecia, dove donne, schiavi e stranieri erano esclusi dal mondo dello sport.⁴⁸

A distanza di oltre un decennio dalla presentazione della *Carta Europea dei diritti delle donne nello sport*, si registrano significativi progressi in termini di rappresentanza femminile all'interno delle istituzioni sportive internazionali. Sebbene le donne rimangono ancora in leggera minoranza rispetto agli uomini, il cammino verso la parità di genere nello sport si configura ancora come una vera e propria corsa a ostacoli.

⁴⁸ L. Senatori, *Parità di genere nello sport : una corsa ad ostacoli*, pp. 283-284.

4. Il ruolo della donna tra professionismo sportivo e dilettantismo. La disciplina del lavoro sportivo e lo status di atleta.

Nonostante le conquiste ottenute sul fronte sociale, sul piano giuridico la posizione delle donne nell'ambito dello sport è stata per lungo tempo trascurata specie con riferimento ai rapporti di lavoro, giacché, fino ai più recenti interventi in materia, una diffusa prassi sportiva negava accesso alle donne nell'ambito del professionismo sportivo, relegandole dunque alle attività sportive dilettantistiche.

Appare necessario, dunque, una preliminare indagine relativa al rapporto tra professionismo e dilettantismo in generale, al fine di instradare la riflessione. Prima dell'avvento della L. n. 91 del 1981 non era presente una definizione di atleta dilettante e professionista. In questo modo veniva considerato dilettante chi praticava attività sportiva senza alcun fine di lucro ma per solo svago e benessere personale, mentre il professionista era colui che faceva dello sport la sua principale attività al fine di conseguire un guadagno.⁴⁹ Il legislatore, con la L. n. 91/81 « *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti* » che ha disciplinato il professionismo sportivo, ha scisso per la prima volta la pratica sportiva a seconda della disciplina legislativa ad essa applicabile. Ad oggi l'unico *discrimen* giuridico tra sportivi professionisti e sportivi dilettanti è la L.n. 91\1981⁵⁰, prima di tale normativa, in carenza di una legislazione specifica, dottrina e giurisprudenza hanno assunto di fatto il ruolo di supplente del legislatore contribuendo grandemente alla qualificazione giuridica del peculiare rapporto che legava le associazioni, club e gli sportivi.

Sul punto, la dottrina si è divisa, manifestando orientamenti differenti. In particolare, alcuni autori qualificavano il rapporto sportivo come un rapporto di natura associativa⁵¹, nel quale il fine comune dei contraenti era costituito dallo svolgimento dell'attività sportiva. All'interno del rapporto associato si inseriva anche un rapporto economico di scambio, la cui causa rimaneva assorbita dall'obiettivo comune delle parti, ovvero il raggiungimento della vittoria sportiva. Altri autori, richiamandosi ai principi dell'ordinamento sportivo, qualificavano il rapporto di lavoro sportivo come "un contratto di ingaggio", in particolare per il rapporto tra calciatore e società sportiva, assimilandolo al rapporto di lavoro autonomo⁵². Altri, invece, hanno

⁴⁹ B. Zauli, *Dilettantismo e professionismo nello sport*, in *Dir. Sport.*, 1955, p. 97, secondo il quale «è professionista colui che fa dello sport la sua professione, cioè impegna nell'esercizio sportivo le maggiori e migliori energie della sua vita produttiva, lasciando in subordine o comunque ai margini della propria esistenza ogni altra attività sociale».

⁵⁰ Legge 23 Marzo 1981, n.91, recante *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in *Gazz. Uff.* n. 86 del 27 marzo 1981.

⁵¹ P. Barile, *La corte della comunità Europee e i calciatori professionisti*, in *Giust. It.*, 1977, I, p. 1411.

⁵² F. Bianchi D'urso, *Lavoro sportivo e ordinamento giuridico dello stato : calciatori professionisti e società sportive*, in *Dir. Lav.*, 1972, p. 396 e ss.

valorizzato il carattere « paraintellettuale » della prestazione sportiva, ritenendo più appropriato applicare al rapporto la disciplina prevista dall'art. 2222 e ss. c.c.,⁵³ questo in ragione dell'assenza, o poca incisività dei requisiti tipici della subordinazione. Nonostante queste posizioni, la dottrina maggioritaria ha ritenuto inquadrare il rapporto nell'ambito del lavoro subordinato, anche se con carattere di specialità, richiamando la disciplina prevista dagli art. 2094 ss. c.c, in considerazione soprattutto del fatto che, in applicazione del contratto stipulato, l'atleta si poneva all'altrui servizio in cambio di una retribuzione,⁵⁴ in tal modo, *l'homo ludens* si trasformava in *homo faber*, e la retribuzione assumeva la funzione di controprestazione del lavoro, compensando l'energia fisica e mentale prestata dal lavoratore nella struttura sinallagmatica del contratto. Inoltre, la posizione dell'atleta, soggetto alle direttive tecniche impartite e al potere disciplinare riconosciuto alla società di appartenenza, manifestava elementi di subordinazione non solo sotto il profilo economico ma anche sotto il profilo giuridico. Anche in ambito giurisprudenziale, sebbene non siano mancate delle posizioni contrastanti, si è manifestata una certa predisposizione ad inquadrare la prestazione dell'atleta come subordinata. A tal proposito è necessario ripercorrere le tappe più significative che hanno portato la giurisprudenza ad un tale orientamento.

Il problema della natura giuridica del rapporto sportivo è stato affrontato per la prima volta in una pronuncia della Suprema Corte⁵⁵ avente ad oggetto il caso Superga, nella quale è stata riconosciuta la natura autonoma del contratto di lavoro tra associazioni sportive ed atleti, fonte esclusiva di un diritto di credito. In quella occasione la corte di cassazione ha affrontato in via incidentale la questione in esame, dato che era stata chiamata a pronunciarsi nel merito della risarcibilità del danno subito dall'A.C. Torino a seguito del disastro aereo nel quale persero la vita i calciatori della squadra medesima. Nella sentenza si afferma infatti che *le particolari caratteristiche del rapporto che lega i calciatori alla società sportiva che li ha ingaggiati e gli ampi poteri dispositivi e di controllo della stessa potevano, al più, far considerare atipici i contratti che attengono alla prestazione di attività agonistica, ma non ne snaturano l'assenza giuridica che, nelle linee fondamentali e nel contenuto sostanziale, resta quella di un contratto di lavoro, fonte di un diritto di credito*. Tuttavia, all'epoca il diritto derivante da tale contratto non era ancora considerato risarcibile in caso di morte del lavoratore. Solo in seguito la giurisprudenza ha consolidato l'orientamento secondo cui il rapporto tra atleta professionista e società sportiva presenta, a tutti gli effetti i caratteri della subordinazione. Una trattazione approfondita in tal senso è stata data dalla Corte di Cassazione con una pronuncia risalente al 1961⁵⁶, secondo la motivazione della sentenza *le prestazioni degli atleti rivestono i caratteri della continuità e della professionalità in quanto, questi, a tal fine retribuiti, vincolano le*

⁵³ S. Grasselli, *L'attività dei calciatori professionisti nel quadro dell'ordinamento sportivo*, in Giust. It., 1977, I, p. 1411.

⁵⁴ G. Vidiri, *Il lavoro sportivo tra codice civile norma speciale*, in Riv. Dir. Lav., 2002, p. 31; A. Martone, *Osservazioni in tema di lavoro sportivo*, in Riv. Dir. sport., 1964, p. 117 ss.

⁵⁵ Cass, 4 luglio 1953, n. 2085, in Giur., 1953 I, 1, 828.

⁵⁶ Cass, 21 ottobre 1961, in Foro it., 1961 I.

proprie energie fisiche e le proprie attitudini tecnico-sportive a favore dell'associazione di appartenenza, dedicando in via esclusiva la loro attività agonistica in tutte le gare, di campionato, ed amichevoli, in Italia e all'estero, e si obbligano, altresì, ad ottemperare alle istruzioni e alle direttive dei dirigenti e degli incarichi dell'associazione anche per ciò che attiene agli allenamenti e alle loro modalità. La Suprema Corte ritenne sussistente, per i motivi indicati, il vincolo della subordinazione, individuabile anche nell'obbligo di mantenere una condotta disciplinata, corretta e conforme ai principi di lealtà sportiva, nonché nel divieto per il giocatore di prendere parte a manifestazioni sportive organizzate da soggetti estranei alla società, anche durante i periodi di pausa o sospensione dell'attività agonistica. Questo divieto è stato interpretato dalla giurisprudenza come espressione dell'obbligo di fedeltà di cui all' art. 2105 c.c.. Inoltre, le limitazioni imposte alla vita privata del giocatore, finalizzate a garantire l'integrità fisica e l'efficienza atletica, sono coerenti con l'elemento tipico del lavoro subordinato. La stessa sentenza rinviene anche l'elemento della collaborazione, così come configurato dall'art. 2094 c.c., poiché l'attività dell'atleta si inserisce stabilmente all'interno di una struttura organizzata sotto il profilo tecnico e operativo, contribuendo in modo coordinato al perseguimento degli obiettivi societari. Secondo la giurisprudenza, inoltre, il rapporto in questione è stato, nella prassi, disciplinato anche da accordi collettivi tra le Federazioni sportive e le associazioni dei giocatori, i quali richiamano, sotto molteplici profili, i principi fondamentali della disciplina del lavoro subordinato. Tra questi rientrano ad esempio, il diritto a un periodo annuale di riposo (art.2109 c.c.), a un trattamento in caso di malattia e infortunio (art. 2110 c.c.c) e l'obbligo di contribuzione previdenziale in capo alla società sportiva (art. 2114 c.c.). Tutti questi elementi risultano difficilmente conciliabili con lo schema del lavoro autonomo. Nel 1963⁵⁷, la Corte di cassazione ha modificato il proprio precedente orientamento giurisprudenziale, affermando che il rapporto tra atleta e società non può essere inquadrato nelle categorie tradizionali del diritto del lavoro, qualificandolo invece come una fattispecie fortemente atipica. Secondo la Corte, tale rapporto non può essere integralmente ricondotto nell'ambito del lavoro subordinato, né può essere disciplinato in modo esaustivo dalle norme del codice civile. La sentenza sottolineava che il lavoro nasce sempre come rapporto bilaterale in ogni sua forma (subordinata, autonoma o associata) al contrario, lo sport trova origine invece in una dimensione individuale, frutto d'iniziativa personale, il cui inquadramento successivo in rapporti onerosi nulla aggiunge alla sua prima natura di sforzo fisico e mentale che si produce e si pratica in sé e per sé per l'affermazione di superiorità di un atleta o un gruppo di atleti su altri. Veniva evidenziata anche la differenza « teleologica » tra prestazione sportiva e di lavoro, affermando che entrambi sono manifestazioni di attività sociale che rispondono all'imprescindibile esigenza della vita di relazione: però il lavoro è l'impiego cosciente e volontario di energie psico fisiche per la produzione di beni e utilità che hanno un valore economico, con fine esclusivamente utilitario, mentre lo sport tende a valorizzare le capacità fisiche e psichiche dell'individuo, stimolandone la crescita personale e il superamento dei propri limiti attraverso il confronto con l'altro.

⁵⁷ Cass., 2 aprile 1963, n.811, in Foro It., 1963, I, 894.

Nel tentativo di fare chiarezza nella complessa e dibattuta questione giuridica relativa alla qualificazione del rapporto tra atleta e società sportiva, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, è intervenuta con la sentenza 26 gennaio 1971, n. 174⁵⁸ confermando la natura di lavoro subordinato del rapporto di lavoro sportivo. La Corte riconobbe che, sebbene l'attività sportiva presenti caratteristiche peculiari - quali la creatività dell'atleta e la sua autonomia tecnica nell'esecuzione della prestazione - queste non sono tali da escludere gli elementi tipici della subordinazione. Infatti, la presenza di direttive tecniche, obblighi contrattuali di allenamento, potere disciplinare e inserimento stabile dell'atleta nell'organizzazione della società sportiva costituiscono indici sufficienti a qualificare il rapporto come lavoro subordinato ai sensi del diritto del lavoro. Nella sentenza si afferma che le peculiarità del rapporto di lavoro sportivo derivano da un atto di autonomia negoziale consistente nella volontaria adesione ai regolamenti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). Il caso oggetto della pronuncia - quello del calciatore Gigi Meroni tragicamente deceduto in un incidente stradale mentre era sotto contratto con il Torino Calcio - è passato alla storia anche per l'affermazione di un principio innovativo in materia di responsabilità extracontrattuale.

La corte per la prima volta ha ammesso la possibilità della risarcibilità del danno da perdita del credito lavorativo infungibile. Secondo la corte la società sportiva poteva ottenere la tutela aquilana del credito ex art. 2043 c.c. per il pregiudizio subito a causa della morte del calciatore, in quanto la sua prestazione non era facilmente sostituibile. L'intervento del legislatore in questa materia con la legge n. 91/81 non fu motivato dalla volontà di offrire una sistemazione organica alle incertezze derivanti dalla mancanza di una disciplina normativa specifica in materia di lavoro sportivo, bensì dalla necessità di porre rimedio a una situazione di emergenza venutasi a creare nel settore calcistico a seguito di un rilevante provvedimento giurisprudenziale. In particolare, il 7 luglio 1978⁵⁹, il Pretore di Milano, dott. Costagliola, adottò un provvedimento d'urgenza con cui inibì ai rappresentanti delle società calcistiche lo svolgimento delle trattative e la stipulazione dei contratti durante il cosiddetto «calcio mercato », ritenendo tali pratiche in contrasto con la disciplina vigente in materia di collocamento dettata dalla legge n.264 del 1949⁶⁰. Il provvedimento del Pretore di Milano si fondava sul presupposto che i calciatori professionisti, in quanto lavoratori subordinati, fossero soggetti alla normativa vigente in materia di lavoro, comprese le disposizioni relative al collocamento, le quali vietavano espressamente qualsiasi forma di intermediazione privata. Il timore delle gravi ripercussioni che tale decisione avrebbe potuto determinare sul sistema dei trasferimenti dei giocatori spinse il legislatore a intervenire con urgenza mediante il decreto legge 14 luglio 1978 n.367, convertito poi in legge 4 agosto 1978 n. 4320. Con tale intervento normativo, pur evitando di prendere una posizione netta sulla qualificazione giuridica del rapporto tra atleta e società sportiva, si stabilì l'inapplicabilità delle norme sul collocamento ai

⁵⁸ Sezioni unite, sentenza 26 gennaio 1971 n.174.

⁵⁹ Decreto del Pretore di Milano, 7 luglio 1978, in Foro it., II, p 319.

⁶⁰ F. A. D'Harmant, *il rapporto di lavoro subordinato e autonomo nelle società sportive*, in Riv. Dir. Sport., 1986.

trasferimenti di tecnici e giocatori. Questa soluzione, tuttavia, si rilevò esclusivamente temporanea, rendendo evidente l'urgenza di affrontare in modo sistematico la questione della qualificazione giuridica dell'attività dello sportivo professionista, nonché di superare l'ormai anacronistico vincolo sportivo. In tale contesto, il 26 ottobre 1978, il Governo presentò un disegno legge che qualificava espressamente la prestazione dell'atleta professionista come lavoro autonomo, da inquadrarsi nell'ambito della collaborazione coordinata e continuativa. Tuttavia, nel corso dell'iter parlamentare, la Camera dei Deputati - dopo l'approvazione iniziale del Senato - riformulò radicalmente il testo, tenendo conto della peculiarità del rapporto sportivo e dell'ordinamento di settore. Il risultato fu l'approvazione della legge 23 marzo 1981 n. 91, la quale in linea generale e salvo specifiche eccezioni, riconobbe la natura subordinata del rapporto di lavoro degli sportivi professionisti regolarmente qualificati.

La legge è articolata in quattro capi, dei quali il primo (artt. da 1 a 9) è dedicato allo sport professionistico, tuttavia, già da una prima lettura, si nota come l'art. 1 non introduca direttamente norme sul lavoro sportivo in senso stretto ma enuncia il principio della libertà dell'esercizio dell'attività sportiva. Il secondo capo (artt. da 10 a 14) disciplina le società sportive e le Federazioni sportive nazionali, in particolare la loro costituzione e affiliazione. Il terzo, composto da solo art. 15, riguarda il trattamento tributario, mentre l'ultimo (artt. da 16 a 18) è dedicato alle disposizioni transitorie e finali, con particolare importanza per l'abolizione del vincolo sportivo. In questa sede mi limiterò ad analizzare gli articoli più rilevanti, al fine di analizzare il fenomeno dello sport professionistico, dal quale ad oggi, sono escluse quasi tutte le atlete, ad eccezioni del calcio femminile di Serie A.

Art. 1- Attività Sportiva

« L'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero »

La legge si presenta come un provvedimento predisposto per regolare il settore calcistico, ma è innegabile che la stessa regoli i rapporti tra società sportive in generale ed atleti professionisti⁶¹. L'art. 1 riprende un principio di portata generale affermando la libertà dell'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica che dilettantistica. Tale disposizione, pur appartenendo a una fonte legislativa ordinaria è stata letta da parte

⁶¹ E. Lubrano - L. Musumarra, *diritto dello sport*, Ed. Discendo Agitur, Roma, 2017, p. 186: « *La legge 91\81- pur essendo una legge nota specificamente per il calcio ed anche per il contributo della Associazione Italiana Calciatori - regola in via generale i rapporti tra le società e gli sportivi professionisti (non solo i calciatori, ma anche tutti gli atleti che praticano la propria disciplina sportiva nell'ambito di una società o di una associazione sportiva) ».*

della dottrina⁶² come espressione di un diritto fondamentale della persona riconducibile ai diritti della personalità, e che la norma che lo sancisce sia esplicativa ed integrativa della Costituzione. Si può constatare però, che l'attività sportiva si manifesta pienamente libera solo quando venga svolta come attività ricreativa e formativa, e quindi come impiego di tempo libero. Allorquando, invece, venga spiegata a livello professionistico, la riconosciuta libertà appare congruamente ridimensionata per il monopolio instaurato dalle Federazioni nei singoli settori sportivi e per la conseguenziale carenza di adeguati spazi operativi esterni all'ordinamento sportivo.⁶³

Art. 2 - professionismo sportivo

« Sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico- sportivo e i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione delle Federazioni Sportive Nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica. »

L'articolo stabilisce in modo esplicito che, per acquisire la qualifica di sportivo professionista non è sufficiente solo lo svolgimento di un'attività sportiva a titolo oneroso e con carattere di continuità; è necessario, altresì, che detta attività venga formalmente qualificata come professionistica dalle singole Federazioni, in conformità alle direttive stabilite dal CONI. La norma attribuisce quindi, alle singole federazioni piena autonomia decisionale nel determinare quali discipline possano essere considerate professionistiche.

L'acquisizione dello *status* di sportivo professionista richiede dunque la concomitanza di requisiti sia oggettivi che soggettivi. Per quanto riguarda quest'ultimo requisito, la qualifica spetta certamente alle figure espressamente richiamate dalla legge, e cioè agli atleti, agli allenatori, ai direttori tecnico- sportivi e ai preparatori atletici che abbiano ottenuto la relativa qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali. Si discute, tuttavia, se la formulazione legislativa - che individua specifiche figure professionali in numero chiuso - debba essere interpretata in senso tassativo, ovvero se possa ritenersi suscettibile di estensione anche ad altre categorie. In quest'ultima ipotesi, si aprirebbe la possibilità di applicare la disciplina di cui alla legge n.91/81 anche a soggetti diversi da quelli espressamente menzionati. Si osserva

⁶² D. Duranti, *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in Riv. It. Dir. Lav., 1983, 704 ; M. De Cristofaro, *Problemi attuali di diritto sportivo*, in Dir. Lav., 1989, I, p. 97, il quale ritiene che il principio proclamato nell'articolo 1 è riconducibile all'articolo 2 della Costituzione che « *riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità* ».

⁶³ G. Vidiri, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in Giust. Civ., 1993, II, p. 209.

che i soggetti individuati dell'articolo 2 sono caratterizzati da un elemento comune, costituito dal concorso diretto della loro attività, anche mediante il miglioramento e il perfezionamento della prestazione agonistica, la sua impostazione e finalizzazione sotto l'aspetto tecnico - agonistico, al conseguimento del miglior risultato sportivo, al quale sembrano invece essere estranee altre figure professionali che, pur potendo essere legate da un rapporto con la società sportiva, esercitano tuttavia competenze non strettamente connesse all'attività agonistica, quali per esempio i medici, i massaggiatori, gli impiegati o gli incaricati di mansioni amministrative o organizzative o di servizi ausiliari⁶⁴. In senso opposto si esprime invece la dottrina, e in particolare Duranti, il quale esclude che l'elencazione delle attività di cui all'articolo in questione debba considerarsi tassativa, e propende quindi per una interpretazione estensiva. Appare infatti più conforme allo spirito della legge ritenere che il legislatore abbia inteso indicare esemplificativamente le figure degli operatori sportivi più frequenti, senza escludere l'estensione della tutela propria del professionista anche ad altre figure di tecnici dello sport eventualmente previste o prevedibili dagli ordinamenti federali.⁶⁵ Per essere considerati sportivi professionisti, è necessaria la sussistenza di due condizioni :

- A. L'onerosità : ciò significa che l'atleta deve ricevere un compenso adeguato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. L'importo viene stabilito liberamente tra le parti, a condizione che non sia inferiore ai minimi previsti dai contratti collettivi.
- B. La continuità dell'esercizio dell'attività sportiva : tale elemento è stato criticato da alcuni autori⁶⁶, i quali sostengono che andrebbe richiamato l'elemento della prevalenza, nel senso che professionista sportivo è colui che pratica lo sport per professione e per il quale dunque l'attività sportiva è l'attività prevalentemente esercitata rispetto ad altre e dalla quale ricava un reddito.

Con riferimento alle figure menzionate nella legge, lo status di atleta si acquisisce nel momento in cui il soggetto che pratica uno sport entra formalmente a far parte dell'ordinamento sportivo attraverso il tesseramento. Quest'ultimo consiste nell'iscrizione presso la Federazione competente per lo sport praticato, iscrizione che può avvenire su iniziativa diretta dell'interessato oppure tramite l'Associazione sportiva di appartenenza, purché essa sia affiliata alla medesima Federazione. Per quanto concerne le ulteriori figure professionali menzionate dalla legge, secondo l'interpretazione consolidata nell'ambito dell'ordinamento sportivo, gli allenatori, sono coloro, che, secondo i regolamenti delle rispettive Federazioni, si occupano dell'addestramento tecnico, della preparazione e della selezione degli atleti. I preparatori atletici, invece, sono incaricati della preparazione fisica degli sportivi, curandone lo sviluppo atletico e funzionale. Quanto ai direttori tecnico - sportivi, è

⁶⁴ V. Frattatolo, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2004, pag. 20.

⁶⁵ D. Duranti, *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in Riv. It. Dir. Lav., 1983.

⁶⁶ D. Duranti, *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in Riv. It. Dir. Lav., 1983 ;

E. Piccardo, *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in Nuove leggi civili commentate, 1982.

verosimile che il legislatore abbia inteso riferirsi a quei soggetti che, affiancando o sostituendo gli allenatori, contribuiscono alla gestione tecnica delle squadre. L'ultimo requisito per poter essere riconosciuti come sportivi professionisti è l'essere tesserati per una società sportiva che sia affiliata a una Federazione la quale, a sua volta abbia formalmente introdotto il professionismo per quella specifica disciplina. Fino al 2011 su sessanta Federazioni solo 6 erano professioniste : la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Federazione Pugilistica Italiana (FPI), la Federazione Ciclistica Italiana (FCI), la Federazione Motociclistica Italiana (FMI), la Federazione Italiana Golf (FIG) e la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP). Oggi solo 4, in quanto la FMI vi ha rinunciato nel 2001 e la FPI nel 2013. Di queste 4 federazioni solo la Federazione Italiana Giuoco Calcio riconosce il professionismo femminile, quindi le altre sono tutte dilettanti.

Questo meccanismo genera effetti paradossali, in particolare a danno delle atlete, le quali risultano escluse dal regime professionale, che pur svolgendo attività continuativa e remunerata, continuano ad essere inquadrate giuridicamente nella fattispecie di atlete dilettanti. La stessa situazione si verifica anche per numerosi atleti uomini, i quali, sebbene percepiscano una retribuzione non sono riconosciuti come lavoratori professionisti.

In merito a tale impostazione, De Silvestri ⁶⁷osserva criticamente come una tale disciplina, non sembra affatto in linea con l'imperativa tutela offerta dalla costituzione ai rapporti di lavoro. L'autore sottolinea come la L. n. 91\81 affida a soggetti private le Federazioni Sportive - il potere di determinare se un'attività debba essere riconosciuta o meno come professionistica, con evidenti ricadute sulla possibilità per l'atleta di accedere alle tutele tipiche del lavoro subordinato. Tale impostazione, tuttavia, si pone in contrasto con l'art. 35 cost⁶⁸, che impone alla Repubblica l'obbligo di tutelare il lavoro in tutte le sue forme. Inoltre, il trattamento differenziato tra atleti potrebbe sollevare dubbi di legittimità alla luce del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Cost.⁶⁹ Appare dunque problematica la scelta del legislatore di subordinare il riconoscimento del lavoro sportivo alla volontà di enti privati, sottraendo a molti atleti garanzie fondamentali riconosciute dalla costituzione ai lavoratori.

Quindi una delle problematiche che ne deriva riguarda proprio il fatto che si tratta di una disciplina applicabile limitatamente ad un determinato ambito del settore sportivo, il professionismo appunto, lasciando scoperti una serie di rapporti altrettanto

⁶⁷ A. De. Silvestri, *Il lavoro nello sport dilettantistico*, in giustizia sportiva. It, 2006, p.15, secondo il quale « una tale disciplina (n.d.r. legge 23 marzo 1981, n.91), che consegna al gradimento delle singole federazioni - persone giuridiche private - la scelta se dotarsi o meno di un settore professionistico [...] non sembra affatto in linea con l'imperativa tutela offerta dalla costituzione ai rapporti di lavoro ».

⁶⁸ Art.35 cost. « La repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti di lavoro ».

⁶⁹ Art. 3 cost. « Tutti I cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali ».

meritevoli di essere regolamentati.⁷⁰ L'intento della legge era infatti quello di distinguere coloro che praticavano l'attività sportiva per piacere e passione da coloro che la svolgono per professione, con l'intento di regolamentare il rapporto di lavoro di quest'ultimi. Con il tempo si sono sviluppate una serie di problematiche relative al dilettantismo che non solo non viene mai definito⁷¹ e disciplinato, se non dal punto di vista del regime tributario, ma comprende in sé una serie di attività eterogenee tra loro che vanno dal dilettantismo vero e proprio, attività svolta per puro svago, al « professionismo di fatto », attività sportiva qualificata come dilettantistica ma svolta in cambio di un compenso. Tale nozione non ha fonte né nella legge né nei regolamenti federali, ma nasce dall'opera ermeneutica di dottrina e giurisprudenza. Per « professionisti di fatto » si intendono gli atleti che, pur essendo appartenenti ad una Federazione che per loro non riconosce il professionismo, traggono « il proprio reddito, in tutto o in parte, dall'esercizio dell'attività sportiva; ovvero anche per indicare gli atleti che sono inseriti all'interno di una Federazione che riconosce il settore professionistico, ma competono nei campionati dilettantistici »⁷². Ad oggi quindi, l'unico criterio di distinzione tra attività professionistica e dilettantistica è la qualificazione formale come professionistica dell'attività sportiva effettuata dalle singole Federazioni, ex art. 2 della L. n. 91/81. Di conseguenza, anche se l'attività svolta degli atleti può a tutti gli effetti essere considerata una prestazione di lavoro sportivo retribuita, essa non rientra nell'ambito di applicazione della L. n. 91/81 perché manca il riconoscimento formale del professionismo da parte della Federazione sportiva di riferimento, come richiesto dall'art. 2 della stessa legge. A titolo esemplificativo, si può considerare il caso di un'atleta di pallavolo e di un calciatore, entrambi impegnati in un campionato di Serie A: entrambi svolgono la loro attività in modo continuativo e retribuito, sono sottoposti al potere organizzativo e diretto della società sportiva con cui risultano tesserati e sono tenuti a rispettare gli orari e gli obblighi connessi a gare e allenamenti. Tuttavia, da un punto di vista giuridico, sono inquadrati in maniera differente: al calciatore si applicherà la disciplina speciale prevista dalla L. n. 91/81 che non è invece prevista per il pallavolista che rimane in una specie di limbo giuridico al quale tutt'al più si applicherà la disciplina codicistica⁷³ soltanto perché la FIGC riconosce il professionismo mentre invece la FIPAV no. Il requisito formale è quindi l'unico criterio significativo di qualificazione dello sportivo professionista, una scelta discrezionale della singola Federazione che sfocia nell'arbitrio⁷⁴. Dunque,

⁷⁰ L.M. Dentici, *Il lavoro sportivo tra dilettantismo e professionismo: profili di diritto interno e comunitario*, in *Europa e Dir. Priv.*, 4, 2009.

⁷¹ L'unica definizione fu data dall'abrogato decreto ministeriale 17 dicembre 2004, in tema di obblighi assicurativi, che definiva gli sportivi dilettanti *come tutti i tesserati che svolgono attività sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale, ludico motorio o quale impiego del tempo libero, con esclusione di quelli che vengono definiti professionisti*. - L. Musumarra, *La qualificazione degli sportivi professionisti e dilettanti nella giurisprudenza comunitaria*, in *Riv. Dir. Econ. Sport.*, 2017.

⁷² G. Liotta - L. Santoro, *Lezioni di diritto sportivo*, Giuffrè, Milano 2018, p. 92.

⁷³ A. Bellavista, *Il lavoro sportivo professionistico e l'attività dilettantistica*, in *Riv. Giur. Lav.*, 199, p.52.

⁷⁴ R. Carmin, *Attività sportiva professionistica e dilettantistica. Tutele dell'atleta e riflessi sulla disciplina degli enti sportivi*, in *Riv. Dir. Sport.*, 2014.

l'interrogativo che sorge, e che la stessa giurisprudenza si è posta, è perché discriminare l'atleta dilettante da quello professionista sulla base di un mero aspetto formale?

Da circa quaranta anni la giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia è costante nel riconoscere la qualifica di lavoratore a chi pratici uno sport quando l'attività sportiva riveste il carattere di una prestazione di lavoro subordinato o di una prestazione di servizi retribuita⁷⁵ a prescindere se l'attività svolta sia qualificata come professionistica o dilettantistica. Nella storica sentenza *Bosman*, ai punti 73 e 74, la Corte ha precisato che deve considerarsi professionista, e quindi non dilettante, ogni calciatore che abbia percepito indennità superiore all'importo delle spese sostenute per l'esercizio delle sue attività e come, ai sensi dell'articolo 2 del Trattato, debba ritenersi economica attività svolta dai calciatori professionisti o che, comunque effettuando prestazioni di servizio retribuite, a prescindere della qualità di imprenditori del datore di lavoro. Dunque per l'ordinamento comunitario valgono criteri obiettivi e non mere enunciazioni formali⁷⁶. Lo sport infatti viene riconosciuto come attività economica anche nella sentenza *Deliège*⁷⁷ in cui la corte estende l'eccezione di « economicità » della prestazione sportiva ritenendo che siano compresi anche quegli eventi sportivi in cui la società sportiva abbia un beneficio economico, per esempio vendita dei tagliandi per assistere all'evento o sottoscrizione di contratti di sponsorizzazione; anche in questi casi, secondo la Corte, l'atleta dilettante potrebbe richiedere l'applicazione de Trattato UE in quanto la sua attività è il presupposto per organizzare l'evento sportivo. Un'altra rilevante pronuncia sul tema è costituita dalla sentenza *Kolpak*⁷⁸ in cui la corte rileva come il contratto dell'atleta sia « *un contratto di lavoro in quanto l'attore è vincolato, contro il corrispettivo di una retribuzione mensile fissa, a fornire in forma subordinata prestazioni nell'ambito dell'attività di allenamento e degli incontri organizzati della sua società e che si tratta in proposito della sua principale attività professionale*», stante detto rapporto la Corte considera l'atleta come uno « sportivo professionista ».

Anche la Giurisprudenza italiana, condividendo l'orientamento della corte di Giustizia Europea, supera la qualificazione da parte della Federazione e guarda l'effettivo rapporto tra atleta e società sportiva, criticando dunque la normativa speciale prevista esclusivamente per gli atleti professionisti. Occorre a tal proposito ricordare l'ordinanza del Tribunale di Pescara del 18 ottobre 2001 sul ricorso del pallanuotista spagnolo Gabriel Hernandez Paz contro i regolamenti della Federazione, nell'ordinanza si legge che: « *sulla base del principio di non discriminazione, la*

⁷⁵ La corte ha comunque precisato che « *non è comunque necessario che il datore di lavoro abbia la qualità di imprenditore, giacché il solo elemento richiesto è l'esistenza di un rapporto di lavoro o la volontà di instaurare tale rapporto* ».

Corte di Giustizia dell'Unione Europea 12 dicembre 1974, causa 36/74, *Walrave*, punti 4/6 della motivazione, in <http://curia.europa.eu/juris/>

⁷⁶ Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 15 Dicembre 1995, causa C-415/93, *Bosman* in <http://curia.europa.eu/juris/>

⁷⁷ Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 11 aprile 2000, cause riunite C-51/96 e C-191/967, *Deliège* in <http://curia.europa.eu/juris/>

⁷⁸ Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 8 maggio 2003, causa C-438/00, *Kolpak* in <http://curia.europa.eu/juris/>

*distinzione, (peraltro assai sfuggente nell'agonismo del nostro tempo) tra professionismo e dilettantismo nella prestazione sportiva si mostra priva di ogni rilievo, non comprendendosi per quale via potrebbe mai legittimarsi una discriminazione del dilettante ».*⁷⁹ Anche il TAR del Lazio⁸⁰, riferendosi al basket femminile, afferma che «*appare difficile configurare come dilettantistica un'attività sportiva comunque connotata dai due requisiti richiesti dall'articolo 2 per l'attività sportiva »*. L'ordinanza del tribunale di Trento, del 27 ottobre 2008, chiarisce che anche nell'ambito delle discipline sportive qualificate come dilettantistiche è configurabile un rapporto di lavoro sportivo quando l'attività dell'atleta sia remunerata e le somme allo stesso erogate non siano semplici rimborsi spese⁸¹. In ultimo la Corte di Cassazione con sentenza n. 6114 del 1998⁸², nega che alla qualificazione del rapporto di lavoro data dalle parti debba essere attribuito valore determinante, poiché tale qualificazione può essere disattesa dimostrando l'incompatibilità di uno o più elementi della prestazione stessa con il *nomen juris* dato dalle parti al contratto.

Tale disciplina, dunque si applica esclusivamente allo sport professionistico, così come definito dall'art.2 sopra richiamato. Tuttavia, è opportuno evidenziare che il riconoscimento dello status di professionista è, allo stato attuale precluso alle donne. Questo comporta l'impossibilità per le atlete di accedere alle relative tutele, configurando una chiara discriminazione di genere, tema che sarà oggetto di approfondimento nel prossimo capitolo.

Art.3 - Prestazione sportiva dell'atleta

« La prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato , regolato dalle norme contenute nella presente legge.

Essa costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;*
- b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;*
- c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi le otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno ».*

⁷⁹ Tribunale di Pescara, 18 ottobre 2001, in Foro it, 2002, I, p.897.

⁸⁰ TAR Lazio, sezione terza, 15 dicembre 2003, n.4103, in www.giustizia amministrativa.it

⁸¹ Tribunale di Trento, ordinanza 27 ottobre 2008, in commento di D.Zinnari, *Lavoratori sportivi senza troppi formalismi*, in giustizia sportiva.it, 2009, 92. Si veda anche il Tribunale di Roma, ordinanza 11 ottobre 2008, in commento di A. Del vecchio, *Il caso Mastrangelo: luci e ombre della qualificazione giuridica dell'atleta dilettante*, in giustiziasportiva.it, 2008, 7, secondo cui il rapporto sportivo deve essere individuato di volta in volta tenendo conto dei parametri rilevatori giurisprudenziali in materia di lavoro subordinato.

⁸² Cass., 18 giugno 1998 n. 6114, in *Foro. It.*, 1998

L'art. 3 inquadra la prestazione dell'atleta, esercitata a titolo oneroso e con carattere di continuità, nella fattispecie del contratto di lavoro subordinato. In sostanza, il legislatore ha previsto, esclusivamente per la figura dell'atleta, una presunzione legale di subordinazione, distinguendola dalle altre categorie di sportivi professionisti - quali allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici - per i quali tale qualificazione non è automatica. Per questi ultimi, infatti, sarà il giudice a dover verificare nel caso concreto⁸³, la natura del rapporto sulla base dei criteri elaborati dalla giurisprudenza e contenuti negli articoli 2094 e 2222 del c.c. Solo qualora emerga una concreta situazione di subordinazione, troveranno applicazione le disposizioni previste dall'art. 4 della legge in esame.

La previsione di una presunzione assoluta, secondo cui l'attività dell'atleta configura un rapporto di lavoro subordinato, implica logicamente che, in assenza del requisito della continuità, la prestazione possa ricadere nell'ambito del lavoro autonomo. Tuttavia, la normativa in questione non afferma in modo generale questo principio, ma si limita a individuare specifiche situazioni che costituiscono ipotesi di lavoro autonomo, elencate al secondo comma dell'articolo 3. In tali casi, la presenza anche di un solo requisito è sufficiente per escludere la natura subordinata del rapporto, riconoscendone quella autonoma.

Questa tecnica normativa legislativa - fondata non su una distinzione concettuale generale tra lavoro subordinato e autonomo, bensì sull'enucleazione di specifiche fattispecie rientranti nella seconda categoria- unitamente al linguaggio utilizzato dal legislatore, induce a ritenere che l'elenco in questione abbia carattere tassativo. Di conseguenza, al di fuori delle ipotesi espressamente previste, non sarebbe ammesso qualificare il rapporto come autonomo. Questo *discrimen* tra lavoro subordinato o autonomo adottato nei due commi dell'art. 3 non è, però, esente da rilievi critici. In particolare, la centralità attribuita all'onerosità della prestazione come elemento

⁸³ Sul punto è particolarmente chiara Cass., 28 dicembre 1996, n. 11540, in Giust. Civ., Mass., 1996, pag. 1799, secondo cui «*la l. 23 marzo 1981, n. 91, in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, detta regole per la qualificazione del rapporto di lavoro dell'atleta professionista, stabilendo specificamente all'art. 3 i presupposti della fattispecie in cui la prestazione pattuita a titolo oneroso costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato; per le altre figure di lavoratori sportivi contemplate nell'art. 2 la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione deve essere accertata di volta in volta nel caso concreto, in applicazione dei criteri forniti dal diritto comune del lavoro*».

Ne deriva che l'attività sportiva resa dall'atleta professionista in maniera continuativa, onerosa, e, occorre aggiungere, in favore di una società di capitali (dal momento che la costituzione in tale forma costituisce il requisito soggettivo richiesto dal datore di lavoro di uno sportivo professionista), sarà automaticamente considerata di natura subordinata, con applicazione delle norme della legge 91/81, mentre per gli altri sportivi professionisti la ricorrenza dei medesimi requisiti non varrà da sola a trarre le medesime conclusioni in ordine alla natura del rapporto, dovendosi in tal caso accertare la presenza della subordinazione, posto che onerosità e continuità della prestazione ben potrebbero conciliarsi anche con un'ipotesi di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c.

I criteri accennati per la determinazione della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato sono l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'azienda datoriale e il suo assoggettamento al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro e, quando essi non siano agevolmente apprezzabili a causa della peculiarità delle mansioni e del relativo atteggiarsi del rapporto, subentrano alcuni criteri sussidiari, quali la collaborazione, la continuità delle prestazioni, l'osservanza di un orario predeterminato, il pagamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita ecc..

caratterizzante del rapporto subordinato appare una scelta interpretativa riduttiva e non del tutto convincente, dal momento che tale carattere non è esclusivo del lavoro dipendente, potendo contraddistinguere anche rapporti di natura autonoma. Pertanto, l'onerosità, da sola, non può essere considerata un indicatore sufficiente per determinare la natura subordinata del rapporto.⁸⁴ È opportuno segnalare anche la posizione critica espressa da Duranti in merito alla formulazione della norma, con particolare riferimento all'uso del termine « requisiti ». Secondo l'autore, infatti, se utilizzato in senso tecnico un « requisito » dovrebbe rappresentare un elemento essenziale che consente di qualificare giuridicamente una determinata fattispecie. La legge, invece alle lettere a), b); e c) dell'art. 3 comma 2. non delinea caratteri generali dell'attività sportiva professionistica svolta in forma autonoma, ma si limita a individuare singole ipotesi concrete - tra loro distinte e in parte alternative - che il legislatore ritiene sufficienti a integrare una prestazione d'opera di natura autonoma. Va infine evidenziato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, è ammissibile che un medesimo soggetto intrattenga contemporaneamente un rapporto di lavoro subordinato e uno autonomo, a condizione che le attività svolte siano chiaramente distinte tra loro, così come i relativi compensi.⁸⁵

Alla luce della particolarità della disciplina prevista dalla L. n. 91/81, il rapporto di lavoro sportivo subordinato si connota per una netta differenziazione rispetto ai tradizionali rapporti di lavoro dipendente, assumendo i tratti di un rapporto speciale. Non a caso, la dottrina lo qualifica spesso come « un rapporto speciale ».⁸⁶

Tuttavia la specialità del rapporto, pur comportando l'adozione di una disciplina propria, non impedisce il ricorso, in via sussidiaria, alle regole generali del diritto del

⁸⁴ A quest'ultimo proposito si può ricordare Pret. Napoli, 14 febbraio 1995, in Riv. critica dir. lav., 1995, pag. 627, secondo cui la fine di accertare se un rapporto di lavoro possa ricondursi al *genus* subordinazione oppure a quello del lavoro autonomo, deve compiersi un'indagine tanto circa la volontà negoziale manifestata dalle parti, quanto circa le modalità concretamente assunte nel corso del suo svolgimento. Nella specie, il pretore ha ritenuto sussistente il vincolo della subordinazione in ordine alle prestazioni rese, per circa venti mesi, dal preparatore di una squadra di calcio giovanile, il quale, pur non essendo mai stato retribuito, aveva assiduamente svolto la sua attività sotto la direzione dell'allenatore, era stato inserito nell'organigramma sanitario del settore, aveva osservato un orario di lavoro prefissato in relazione alla disponibilità del terreno di gioco e, nel periodo in questione, non aveva lavorato in favore di soggetti diversi dalla società convenuta.

⁸⁵ A conferma della possibilità di coesistenza tra rapporto di lavoro subordinato e autonomo per uno stesso soggetto, si richiama Cass., Sez. lav., 17 gennaio 1996, n. 354, relativa al caso di un allenatore sportivo incaricato non solo della gestione della prima squadra, ma anche del coordinamento del settore giovanile. In tale occasione, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto la presenza di due distinti rapporti contrattuali, pur in presenza di un unico atto negoziale. In particolare, la Suprema corte ha respinto la censura relativa alla qualificazione del secondo incarico come lavoro autonomo, evidenziando che neppure il ricorrente aveva allegato un impegno superiore ai limiti indicati nelle lettere b) e c) del secondo comma dell'art. 3 del decreto, da lui stesso invocato.

⁸⁶ Il rapporto di lavoro sportivo, infatti, presenta dei caratteri peculiari rispetto agli ordinari rapporti di lavoro tanto da essere annoverato tra i c.d. contratti speciali, in virtù delle caratteristiche proprie dell'attività prestata che ha reso necessario dettare delle norme in parte divergenti rispetto a quelle previste per la generalità dei lavoratori. La dottrina giuslavoristica definisce « speciali » quei rapporti che, in ragione della specifica posizione del datore di lavoro e/o anche della peculiare natura dell'attività svolta, come è nel caso del lavoro sportivo, richiedono una disciplina, anche solo in parte, differenziata rispetto a quella generale dettata per il rapporto di lavoro nell'impresa, con conseguente adattamento del modello generale di tutela alla specificità del rapporto.

Per un maggiore approfondimento si rinvia a L. Colantuoni, *Diritto sportivo* (a cura di F. Iudica), L. Galantino, *Diritto del lavoro*, p.603 ss.

lavoro. In questa prospettiva si colloca l'orientamento di una parte autorevole della dottrina, tra cui spicca Dell'Olio, secondo il quale l'applicazione della L. n. 91/81 al lavoro sportivo subordinato non comporta l'espulsione automatica delle norme generali, purché queste risultino compatibili con la disciplina speciale e non siano espressamente derogate.⁸⁷

Infatti, a conferma della specialità che caratterizza il lavoro sportivo subordinato, l'art. 4 della legge, regolando il rapporto di lavoro subordinato sportivo, la sua costituzione e gli elementi essenziali⁸⁸, al comma 8 e ss. prevede, in deroga alla normativa del lavoro ordinario, le norme che non sono applicabili al contratto di lavoro sportivo.⁸⁹

Inoltre, secondo un consolidato orientamento dottrinale, l'elenco delle norme escluse dall'applicazione al contratto di lavoro, non deve ritenersi tassativo. Esso può infatti essere integrato caso per caso, sulla base di un giudizio di incompatibilità che sarà rimesso alla valutazione del giudice.⁹⁰

⁸⁷ M. Dell'Olio, *Lavoro sportivo e diritto del lavoro*, in *Dir. lav.*, 1988, I, pag.323.

⁸⁸ Ai sensi dell'art. 4, l. 91/81, il rapporto si costituisce mediante assunzione diretta e la forma scritta *ad substantiam*. Il contratto deve essere conforme all'accordo stipulato fra federazione sportiva e rappresentanti delle categorie interessate [il nuovo contratto collettivo tra L.N.P. (Lega Nazionale Professionisti) e (A.I.C. Associazione Italiana Calciatori), in RaDES, 2006, p.340.ss, è stato stipulato solamente il 4 ottobre 2005, dopo che per oltre tre lustri si era provveduto a rinnovare il precedente accordo del 1989, inizialmente la durata triennale e ripetutamente prorogato].

È poi imposto nel divieto di stipulare clausole di non concorrenza o comunque limitative della libertà professionale, per il periodo successivo alla risoluzione del contratto. Al comma 5 si prevede la possibilità di inserire nel contratto individuale di lavoro una clausola compromissoria per la risoluzione della controversie concernenti l'attuazione del contratto di lavoro. L'ultimo e penultimo comma dell'art. 4 contengono, infine norme per il coordinamento con lo Statuto dei Lavoratori, in ragione della particolare natura della prestazione oggetto di questo tipo di contratto ,
in : L. Di Nella (a cura di), *Manuale di diritto dello sport*, ESI, 2021.

⁸⁹ Legge 20 maggio 1970, n. 300, in Gazz. Uff. n. 131 del 27 maggio 1970; art. 4 - divieto dell'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori; art. 5 - divieto di accertamenti sanitari da parte del datore di lavoro; art. 13- assegnazione alle mansioni d'assunzione o a quelle corrispondenti alla categoria superiore successivamente acquisite; divieto di dequalificazione e di riduzione della retribuzione; divieto di trasferimento da un'attività produttiva ad un'altra; art. 18 - diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno in caso d'inefficacia o dell'illegittimità del licenziamento; art. 33 - disciplina il collocamento dei lavoratori dipendenti; art. 34 - autorizza la manodopera esclusivamente per i componenti nel nucleo familiare del datore di lavoro, per i lavoratori di concetto e per gli appartenenti alle strette categorie di lavoratori altamente specializzate .

L'intera Legge 18 aprile 1962, n. 230, in Gazz. Uff. n. 125 del 17 maggio 1962 sui contratti a termine, attualmente decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, in Gazz. Uff. n. 144 del 24 giugno 2015.

Legge 15 luglio 1966, n. 604, in Gazz. Uff. n. 195 del 6 agosto 1966: art. 1 - licenziamento per giusta causa o giustificato motivo nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato; art. 2 - l'obbligo della comunicazione per iscritto del licenziamento e dei motivi; art. 3 - licenziamento per giustificato motivo con preavviso; art. 5 - onore della prova dei motivi di licenziamento a carico del datore di lavoro; art. 6- onore dell'impugnazione fra licenziamento a pena di decadenza; art. 7 - tentativo facoltativo di conciliazione presso l'ex Ufficio provinciale del lavoro; art. 8 - obbligo della reintegrazione nel posto di lavoro o del risarcimento del danno in caso di illegittimità del licenziamento.

⁹⁰ F. Bianchi D'urso- G.Vidari, *La nuova disciplina del rapporto di lavoro sportivo.*, in Riv. Dir. Sport., 1982; S. Graselli, *L'attività sportiva professionistica: disciplina giuridica delle prestazioni degli atleti e degli sportivi professionisti*, in *Dir. Lav.*, 1982, I; M. De Cristofaro, Legge 23 marzo 1981, n. 91. *Norme in materia di rapporti tra società sportiva e sportivi professionisti*, in Nuove leggi civ. comm., 1982.

Relativamente alla durata del contratto di lavoro sportivo, particolare rilievo assume quanto disposto dall'art. 5, il quale consente l'inserimento di un termine risolutivo non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto .

Art. 5- Cessione del contratto

*« Il contratto di cui all'articolo precedente può contenere l'apposizione di un termine risolutivo, non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto .
È ammessa la successione di contratti a termine fra gli stessi soggetti.
È ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali ».*

La norma ammette inoltre la possibilità di stipulare contratti a termine successivi tra le medesime parti, derogando così alla disciplina generale in materia di contratti a tempo determinato.

Tale assetto normativo riflette l'intento del legislatore di tutelare la professionalità dell'atleta e di garantirne una maggiore libertà contrattuale, riconoscendone la specificità all'interno del mercato del lavoro sportivo. In quest'ottica si inserisce anche l'art. 16, che ha segnato una svolta storica abolendo il cosiddetto «vincolo sportivo », ossia quel legame, che derivando dal tesseramento, obbligava l'atleta a prestare la propria attività esclusivamente per la società sportiva di appartenenza, anche oltre la scadenza del contratto. Di questo istituto, e delle sue implicazioni, si darà conto più dettagliatamente nel paragrafo successivo .

Infine, il secondo comma dell'art. 5 disciplina la possibilità di cessione del contratto prima della sua naturale scadenza, a condizione che l'atleta vi acconsenta e che siano rispettate le modalità previste delle relative Federazioni nazionali⁹¹. Il contratto a termine, in questo contesto, rappresenta lo strumento ordinario per regolare i rapporti tra atleti e società sportive, cercando di bilanciare le esigenze di stabilità contrattuale con quella flessibilità gestionale .

Quanto al sistema previdenziale, l'art. 4, comma, prevede la possibilità di costituire fondi facoltativi per la corresponsione di un'indennità al momento della cessazione

⁹¹ Nell'ambito della FIGC, la disciplina della cessione del contratto è regolata dagli articoli 9, 102 e 103 della NOIF, i quali stabiliscono che il mancato rispetto delle relative disposizioni comporta l'inefficacia dell'atto. Affinché la cessione sia considerata valida, è necessario che essa avvenga utilizzando gli appositi moduli predisposti dalla lega, venga sottoscritta da tutte le parti coinvolte e trasmessa entro cinque giorni dalla stipula, e comunque entro il termine previsto per la finestra di mercato.

La lega , a sua volta, è chiamata a verificare la conformità dell'operazione alle regole economiche-finanziarie imposte alle società sportive. È inoltre espressamente vietato inserire clausole che subordinano l'efficacia della cessione all'esito favorevole delle visite mediche o al rilascio del permesso di lavoro .

Va infine precisato che il contratto stipulato con la nuova società può differire da quello originario sia per quanto riguarda la durata, sia in riferimento all'ammontare del compenso, che può anche essere ridotto rispetto a quello precedentemente pattuito.

del rapporto, restando in ogni caso salve le disposizioni di cui agli artt. 2120 e 2121 c.c.. In seguito alle numerose riforme successive all'entrata in vigore della L. n. 91/81, il diritto alla pensione si ottiene ora, per i lavoratori sportivi, al compimento del quarantacinquesimo anno, mentre per le lavoratrici sportive, al compimento del quarantesimo anno; sempre che, ovviamente, siano stati effettuati regolarmente i versamenti previdenziali, per un periodo di tempo fissato in almeno venti anni.⁹²

Un'ultima disposizione che merita particolare attenzione è l'articolo 10 della legge, il quale definisce l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina, con specifico riferimento alla natura giuridica del datore di lavoro. In base al tenore letterale della norma, infatti, solo le società costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata possono validamente stipulare contratti professionistici rientranti nell'ambito del lavoro sportivo disciplinato dalla legge.

Tale previsione suscita tuttavia fondati dubbi di legittimità costituzionale, in particolare rispetto agli artt. 3 e 35 della Costituzione, poiché comporta una evidente disparità di trattamento tra atleti- lavoratori, fondata esclusivamente sulla forma giuridica del soggetto datoriale, con la conseguente elusione, di fatto, di numerose realtà sportive - soprattutto quelle minori - dalla possibilità di regolare i rapporti con i propri atleti attraverso un contratto di lavoro subordinato. Sebbene la legge non contenga riferimenti espliciti alle norme in materia di diritto sindacale, appare condivisibile ritenere, in una prospettiva costituzionalmente orientata e alla luce degli articoli 2, 3, 18, 39 e 40 cost., che anche ai lavoratori sportivi subordinati debba essere garantito il diritto di organizzarsi e di tutelare collettivamente i propri interessi attraverso forme associative.⁹³

⁹² L. Di Nella (a cura di), *Manuale di diritto dello sport*, ESI, 2021.

⁹³Ivi.

5. Le vicende del vincolo sportivo. Le ragioni a sostegno della sua abolizione.

Prima dell'entrata in vigore della Legge n. 91 del 23 marzo 1981 sui *Rapporti tra Società e Sportivi Professionisti*⁹⁴, gli atleti, indipendentemente dal loro status (dilettanti e professionisti), erano vincolati per un tempo indeterminato alla società di appartenenza, il rapporto tra atleta e società sportiva era regolato dal cosiddetto vincolo sportivo, una conseguenza diretta del tesseramento, che obbligava lo sportivo a svolgere la propria attività esclusivamente in favore della società con la quale era tesserato. In sostanza, questo vincolo legava l'atleta alla società che lo aveva ingaggiato *quasi a vita*, impedendogli di recedere unilateralmente dal rapporto, comprimendo fortemente il diritto alla libertà contrattuale e alla crescita professionale.⁹⁵

In tale contesto, la società sportiva assumeva un ruolo dominante, diventando proprietaria del cosiddetto «cartellino» dell'atleta e poteva disporre la cessione anche senza il suo consenso, previo pagamento di un corrispettivo da parte della società acquirente.

La L. n. 91/1981 - come già analizzato nel paragrafo precedente - ha rappresentato un punto di svolta nel rapporto tra atleta e società sportiva, introducendo la figura dello sportivo professionista e riconoscendo la libertà dell'attività sportiva (art.1), la possibilità di stabilire una durata massima del contratto pari a cinque anni (art.5), nonché, all'articolo 16 la previsione della graduale eliminazione del vincolo sportivo. Quest'ultima disposizione nasce dalla consapevolezza che il vincolo, così come previsto in precedenza, fosse in contrasto con diversi principi costituzionali, quali:

- Art. 2 cost.: il vincolo comprometteva la possibilità dell'atleta di sviluppare liberamente la propria personalità all'interno delle formazioni sociali, come lo sport, subordinandolo in maniera rigida alla volontà delle società sportiva e privandolo di reale autonomia decisionale
- Art. 3 cost.: Determinava una disparità di trattamento rispetto agli altri lavoratori, poiché solo l'atleta tesserato era sottoposto a un vincolo unilaterale e permanente, non previsto per altre categorie professionali. Ciò risultava discriminatorio, in particolare per gli sportivi dilettanti, esclusi dalle tutele riconosciute ai professionisti.
- Art. 4 cost.: Limitava la libertà di scegliere e svolgere un'attività lavorativa, impedendo all'atleta di trasferirsi liberamente verso altre opportunità sportive e

⁹⁴ P. Moro « *Vincolo Sportivo e principi fondamentali del diritto europeo* », in *L'indennità di Formazione nel Mondo dello Sport*, M. Colucci (a cura di), SLPC, 2011, 67.

⁹⁵ M. T. Spadafora, *Diritto del lavoro sportivo*, Giappichelli, Torino, 2004, 44.

professionali, e vincolandolo a tempo indefinito alla società con cui aveva sottoscritto il primo tesseramento .

- Art. 18 cost.: Incideva sulla libertà di associazione, poiché l'atleta non era realmente libero di aderire ad una associazione sportiva, essendo soggetto al potere unilaterale della società di appartenenza in merito al trasferimento o alla permanenza

Il vincolo sportivo- come forma di limitazione unilaterale della libertà dell'atleta- può essere letto criticamente alla luce della visione del Professore Pietro Perlingeri secondo cui il diritto civile deve ruotare attorno alla persona umana, non solo come soggetto giuridico astratto ma come centro di interessi concreti, portatore di valori costituzionali.⁹⁶ Il vincolo sportivo, nella sua forma originaria rappresentava, infatti, una restrizione eccessiva della libertà contrattuale dell'atleta, che veniva di fatto privato della possibilità di autodeterminarsi professionalmente. In questo senso, l'intervento normativo di abolizione del vincolo risulta coerente con una visione personalistica del diritto, in cui i rapporti negoziali devono sempre essere rispettosi dei principi costituzionali. Alla luce delle teorie proposte dal Professore, anche il rapporto negoziale tra atleta e società sportiva deve essere valutato non solo in termini formali di validità, ma anche sotto il profilo della liceità e della meritevolezza degli interessi perseguiti.

Perlingeri⁹⁷ sottolinea che un negozio giuridico è lecito solo se conforme all'intero sistema giuridico, non solo alle norme civilistiche attratte, ma anche ai valori costituzionali. Quindi: un vincolo contrattuale che limita eccessivamente la libertà personale può essere illecito, anche se in apparenza « legale » . Quanto al giudizio di meritevolezza: un interesse negoziale è meritevole solo se rispetta i valori fondamentali dell'ordinamento che pone al centro la persona : un tale vincolo esprimeva un assetto contrattuale non meritevole di tutela, poiché sacrificava l'interesse della persona- atleta trattata come mero oggetto di scambio, a favore esclusivo della società. In questo senso l'eliminazione graduale del vincolo sportivo serve a riportare la libertà contrattuale delle parti (autonomia privata) entro i limiti corretti, all'interno del sistema assiologico dell'ordinamento, cioè dentro un sistema che rispetti i diritti e i valori fondamentali della persona e dell'intero ordinamento giuridico, in linea con la concezione personalistica del diritto civile .

⁹⁶ P. Perlingeri e P. Femia, *Nozioni introduttive e principi fondamentali del diritto civile, II edizione*, Napoli , ESI, 2004.

Con l'avvento della costituzione abbiamo assistito ad un cambiamento per quanto riguarda la gerarchia dei valori : viene posto al centro la persona in quanto tale .

⁹⁷ P. Perlingeri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale, secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, Quarta edizione, Napoli , ESI, 2020, Volume IV.

L'autore sottolinea come anche i contratti atipici debbano essere sottoposti a un giudizio di liceità e soprattutto di meritevolezza degli interessi perseguiti, in base a un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.1322 c.c. Un contratto, pur essendo lecito, può non essere meritevole di tutela se non conforme ai valori dell'ordinamento .

Nonostante i progressi introdotti dalla riforma, resta il limite di un'applicazione ristretta ai soli atleti professionisti, con l'esclusione dei dilettanti e, di conseguenza anche le donne, che per lungo tempo non hanno potuto beneficiare delle tutele previste dalla legge.

Un punto di svolta è stato rappresentato dalla celebre sentenza *Bosman*⁹⁸ della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che sancì l'illegittimità dell'indennità di trasferimento richiesta dalle società sportive nei confronti dei calciatori al termine del contratto. La corte ritenne che tale vincolo fosse in contrasto con il principio di libera circolazione dei lavoratori sportivi all'interno dell'UE. A seguito di tale pronuncia, anche il legislatore italiano intervenne sulla L. n. 91/81, disponendo che *il vincolo sportivo non potesse più applicarsi agli atleti professionisti una volta scaduto il contratto, riconoscendo loro la piena libertà contrattuale*.

Il mondo dello sport salutò la sentenza dei giudici europei come la fine dello sport, la distruzione dei vivai e delle società di calcio che su di essi costruivano tutti i loro successi.⁹⁹

Le critiche si concentravano principalmente su tre aspetti :

- La perdita del senso di appartenenza e di equilibrio competitivo, ritenendo che la libertà contrattuale assoluta avrebbe compromesso la stabilità dei campionati;
- La distruzione dei vivai, poiché le società non avrebbero più potuto trattenerne i giovani atleti né ottenere compensi per la loro cessione;
- Il rischio di collasso economico per le piccole e medie società, che avevano costruito il proprio modello economico sulla valorizzazione e successiva cessione dei giovani talenti.

Tuttavia, nonostante l'iniziale perdita di rilevanti introiti economici derivanti dall'abolizione e dell'indennità di trasferimento alla scadenza del contratto, le federazioni, le leghe e i club professionistici hanno saputo adattarsi al nuovo scenario, sviluppando un modello di business sportivo alternativo, fondato su fonti di guadagno ben più consistenti, quali i diritti televisivi, i diritti di immagine e la valorizzazione commerciale del marchio.

Diversa è stata la situazione per il settore dilettantistico, dove il vincolo sportivo è rimasto in vigore¹⁰⁰, giustificato dalla convinzione che la possibilità di valorizzare economicamente i propri tesserati ad altre società rappresentasse per i club minori

⁹⁸ Corte di Giustizia, sentenza del 15 dicembre 1995, causa C-415/93, *Union royale belge des sociétés de football association ASBL c. Jean- Marc Bosman e altri e Union des Associations de Football Européennes (UEFA) c. Jean- Marc Bosman*. M. Colucci, R. Blampain, *Il diritto comunitario del lavoro e il suo impatto sull'ordinamento giuridico sportivo*, Cedam, Padova, 2002; S. Bastianon, *Da Bosman a Bernard: note sulla libera circolazione dei calciatori nell'Unione europea*, in *Dir. Un. Eur.*, 2010, 707.

⁹⁹ J. Anderson, *Modern Sport, Law: A Textbook*, Oxford, Hart, 2010.

¹⁰⁰ Provvedimento AGCM n. 30314, punto 4.

l'unico strumento di sopravvivenza economica, non potendo essi contare su sponsorizzazioni significative né sui diritti televisivi.¹⁰¹

In questo quadro, si è consolidata, anche nel settore dilettantistico, di prevedere forme di indennità di formazione e valorizzazione in favore delle società di origine. Tuttavia tale sistema si è sviluppato in modo disomogeneo, lasciando alle singole Federazioni ampi margini di autonomia regolamentare, con il rischio di creare forti disparità di trattamento tra atleti e società.

Un simile assetto rischia di entrare in contrasto con i principi sanciti dalla sentenza Bernard¹⁰² sempre della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ha riconosciuto la legittimità di un'indennità a favore delle società che abbiano effettivamente investito nella crescita degli atleti, ma a condizione che l'importo sia proporzionato alle spese effettivamente sostenute. In particolare, ha affermato che « *tali spese devono riguardare sia i futuri giocatori professionisti, che lasciano la società per trasferirsi altrove, sia coloro che- pur essendo cresciuti nel vivaio- non diventeranno mai professionisti.*¹⁰³ Diversamente secondo la corte, vi sarebbe il rischio che le società ottengano vantaggi economici non legati all'effettiva attività formativa, ma solo al trasferimento degli atleti, snaturando così la funzione educativa e sportiva delle strutture giovanili ».

Si era così venuta a creare - come evidenziato anche in dottrina¹⁰⁴- « *una dalle conseguenze normative e sostanziali patologiche* », soprattutto alla luce del fatto che sia l'art. 16 della L. 91/81, sia l'art. 31 del D.lgs. 36/21 definiscono il vincolo sportivo in termini chiari come un insieme « *di limitazioni della libertà contrattuale dell'atleta* ». Tale limitazione non riguarda solo la libertà di stipulare contratti di lavoro sportivo, oggi ammessi anche nel settore dilettantistico, ma si traduce altresì in una restrizione della libertà associativa incidendo direttamente sulla possibilità dell'atleta di scegliere con chi tesserarsi o cessare un rapporto .

Solo quarant'anni dopo, con la recente riforma, il legislatore è intervenuto in modo sistematico sull'ordinamento sportivo, abrogando definitivamente la L. 91/81¹⁰⁵ e adottando il D.lgs 28 febbraio 2021, n. 36¹⁰⁶ successivamente corretto dal D.lgs. 5 ottobre 2022¹⁰⁷, n. 163.

¹⁰¹ E. Crocetti Bernardi , « *Nascita del Vincolo e sue Conseguenze alla luce della sentenza Bernard* », in *L'indennità di formazione nel mondo dello sport*, (M. Colucci ed:), pag. 98-99.

¹⁰² Caso Olympique Lyonnais SaSp, Oliver Bernard e Newcastle UFC del 16 marzo 2010.

¹⁰³ M. Colucci- M. J. Vaccaro, *Vincolo sportivo e indennità di formazione. I regolamenti federali alla luce della Sentenza Bernard*, in Sport Law and Policy Centre, 2010.

¹⁰⁴ R. Favella , « *Gli effetti della Sentenza Bernard sulle normative della Federciclismo* », in *Vincolo Sportivo e Indennità di Formazione- I regolamenti Federali alla luce della Sentenza Bernard*, M. Colucci- M. J. Vaccaro (a cura di), SLPC, 2010. Al riguardo, si consultino A.De Silvestri , *Ancora in tema di lavoro nello sport dilettantistico*, in L. Musumarra, E. Crocetti Bernardi (a cura di), *Il rapporto di lavoro dello sportivo*, Expert, Forlì, 2007, 56-64; L. Musumarra, *La qualificazione degli sportivi professionisti e dilettanti nella giurisprudenza comunitaria*, in Riv. Dir. Ec. Sport, vol. 1, n. 2, 2005, 39-44.

¹⁰⁵ Art. 52, comma 1, lett. B) che ha abrogato la Legge 91/1981 dal 1° luglio 2023 così come modificato dal Decreto legge n. 198 del 29 dicembre 2022.

¹⁰⁶ In attuazione dell'art. 5 della Legge di delega n. 86 dell' 8 agosto 2019, facente parte dei c.d Decreti legislativi di riordino e di riforma dell'ordinamento sportivo.

¹⁰⁷ Pubblicato in Gazz. Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2022.

L'art. 31 del D. Lgs. 36/21 sancisce l'abolizione del vincolo sportivo, inizialmente prevista per il 1° luglio 2021¹⁰⁸, poi prorogata al 31 dicembre 2023¹⁰⁹ e successivamente fissata al 31 luglio 2023¹¹⁰.

Tuttavia, con il Decreto Legge del 29 dicembre 2022, il termine è stato ulteriormente posticipato al 1° luglio 2023, con una deroga specifica per i « tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità. Di precedenti tesseramenti », per i quali l'abolizione è slittata al 31 dicembre 2023¹¹¹. La norma ha concesso alle Federazioni Nazionali e alle Discipline Sportive Associate la facoltà di prendere una fase transitoria, durante la quale fosse possibile una graduale riduzione della durata massima del vincolo. Tuttavia, l'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha chiarito in modo netto, che una volta decorso il termine previsto dalla legge, il vincolo sportivo «si intende abolito tout court ¹¹²», senza possibilità di ulteriori proroghe o misure dilatorie .

Il messaggio del legislatore e dell'AGCM - come dimostra anche l'istruttoria aperta nei confronti della FIPAV- appare inequivocabile: il vincolo non trova più giustificazione, in quanto incompatibile con i principi di libertà contrattuale e con le regole della concorrenza .

In particolare, la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) rappresenta un caso virtuoso: è stata, infatti , l'unica federazione ad aver sospeso integralmente il vincolo sportivo, eliminando qualsiasi forma di indennità o premio legato al trasferimento dell'atleta. Al termine di ogni stagione sportiva, gli atleti sono liberi di rinnovare o meno il proprio tesseramento, esercitando così pienamente la propria libertà associativa e contrattuale, in linea con i nuovi principi introdotti dalla riforma. ¹¹³

¹⁰⁸ Il Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, art. 31, comma 1, stabilisce che « *le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo sono eliminate entro il 1° luglio 2022* ».

¹⁰⁹ Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021, in sede di conversione (L. n. 69 del 22 maggio 2021) .

¹¹⁰ Ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo n. 163 del 5 ottobre 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2022, recante Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici , nonché di lavoro sportivo.

¹¹¹ Decreto Legislativo 29 dicembre 2022. n. 198, art. 16, para. 2 .

¹¹² Provvedimento AGCM n. 30314, punto 47.

¹¹³ Cfr. A. Piscini, *Come abolire il vincolo sportivo e vivere felici: il singolare caso della federazione Italiana Sport Invernali nel panorama sportivo italiano*, in AA. VV., *Vincolo Sportivo ed Indennità di formazione. I regolamenti Federali alla luce della sentenza Bernard*, SLPC, Roma, 2010, p. 311.

Capitolo II

Il professionismo sportivo femminile tra dignità personale e parità di trattamento

1. Il principio di uguaglianza nello sport: le tappe significative delle politiche europee dalla Carte delle Nazioni Unite al Libro Bianco sullo sport.

Nonostante le numerose dichiarazioni internazionali a tutela dell'uguaglianza, le donne continuano a subire gravi forme di esclusione e marginalizzazione, le quali compromettono non solo i diritti individuali ma anche il progresso culturale, economico e sociale dell'intera collettività.

Pertanto la salvaguardia dei diritti delle donne nello sport necessita ancora di significativi progressi.

Al fine di instradare la riflessione è opportuno analizzare preliminarmente le principali disposizioni normative e di principio tese a riconoscere il principio di uguaglianza e la parità di trattamento, la cui piena attuazione, lo si anticipa, almeno in ambito sportivo rappresenta una sfida ancora aperta.

La carta delle nazioni unite ¹¹⁴, firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 dai 51 Stati fondatori e ratificata dall'Italia nel 1957, rappresenta uno dei primi strumenti internazionali a porre l'eguaglianza tra uomini e donne tra i valori fondanti della nuova organizzazione internazionale nata dalle macerie della Seconda guerra mondiale. In particolare, l'articolo 1 comma 3, sancisce i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali per tutti, senza distinzioni di razza, sesso, lingua o religione. La carta prevede tra i suoi fini la fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità, nel valore della persona umana e nell'uguaglianza dei diritti umani e della donna. Pochi anni dopo, nel 1948 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite adottò la Dichiarazione Universale dei diritti Umani, che ribadisce con maggiore chiarezza il principio di non discriminazione. L'articolo 1 stabilisce che *tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti*, mentre l'articolo 2 specifica che tutti gli individui hanno diritto alle libertà e ai diritti enunciati nella Dichiarazione, senza alcuna distinzione basata su razza, colore, sesso, lingua, religione o altro.

Ancora, l'articolo 23 comma 2 riconosce *il diritto all'eguale retribuzione per un eguale lavoro*, sottolineando che la parità di trattamento deve estendersi anche agli ambiti economico e professionale. Nel 1978, la Conferenza Generale dell'UNESCO,

¹¹⁴ Ratificata dall'Italia - membro delle N.U. dal 1955 - con Legge 17 agosto 1957, n.848, in Gazz. Uff. n. 238 del 25 settembre 1957

riunita a Parigi, approvò ufficialmente la *Carta Olimpica*¹¹⁵, un documento fondamentale che definisce i principi ispiratori dell'olimpismo moderno e stabilisce i diritti e doveri dei soggetti che compongono il Movimento Olimpico. In tale sede, viene sancito in modo esplicito il principio di non discriminazione e l'uguaglianza di genere. Un passaggio particolarmente significativo della *Carta* riguarda il ruolo delle donne: il CIO si impegna esplicitamente a promuovere la partecipazione femminile in ogni ambito dell'attività sportiva, non solo come atlete ma anche nei ruoli dirigenziali e decisionali. Nel 1979, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (di seguito CEDAW), ratificata dall'Italia nel 1985¹¹⁶. Tale convenzione impone agli stati aderenti l'obbligo di adottare misure concrete, legislative e politiche, volte a rimuovere ogni forma di discriminazione basata sul sesso in tutti i settori della vita pubblica e privata, incluso quello sportivo. Fin dal preambolo, la CEDAW richiama i principi fondanti delle Nazioni Unite, riaffermando la centralità della dignità umana, della parità tra uomini e donne e del rispetto dei diritti fondamentali. Di particolare rilievo è il riferimento allo sport come ambito in cui è necessario intervenire per garantire pari opportunità di accesso e partecipazione. Tali discriminazioni non si limitano a danneggiare le singole individue, ma finiscono per compromettere lo sviluppo complessivo della società, rallentandone il benessere culturale, educativo ed economico, come previsto espressamente negli articoli 10 e 13 della CEDAW¹¹⁷. La convenzione richiede quindi agli stati firmatari: di assicurare alle donne le stesse possibilità di partecipare alle attività fisiche e sportive; eliminare ogni forma di ostacolo culturale, sociale o normativo che ne limiti la presenza o ne condizioni il ruolo; inserire il principio di parità di genere nelle rispettive costituzioni o normative interne; adottare sanzioni efficaci contro le condotte discriminatorie; modificare o abrogare norme e consuetudini discriminatorie; e di garantire un'effettiva protezione giuridica alle donne. Anche le istituzioni europee, nel corso degli anni di sono occupate della promozione della parità di genere nello sport, pur in assenza - fino al 2009 - di una competenza normativa espressa in materia sportiva. Soltanto con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, infatti, l'Unione ha acquisito un ruolo formale in questo ambito. Prima di tale data, le iniziative europee si sono inserite nell'ambito delle politiche generali di promozione della parità tra uomini e donne attraverso una serie di direttive e atti normativi volti a contrastare ogni forma di

¹¹⁵ Redatta in Inglese e Francese (le lingue ufficiali del CIO), viene pubblicata per la prima volta nel 1908 con il titolo *Annuaire du Comité International Olympique* (Annuario del Comitato Olimpico Internazionale) , ispirandosi ad alcune regole scritte da Pierre de Coubertin nel 1899. Nel corso degli anni ha assunto varie denominazioni , giungendo a quella odierna di Carta Olimpica nel 1978. Anche le regole hanno subito col tempo diverse modifiche ; l'ultima revisione risale al 2017.

¹¹⁶ Ratificata dall'Italia con Legge 14 Marzo 1985 , n.132, in Gazz. Uff. n. 89 del 15 aprile 1985.

¹¹⁷ Art. 10 : « *Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata per eliminare la discriminazione contro le donne , al fine di assicurare loro diritti pari agli uomini nel settore dell'istruzione e in particolare per assicurare, sulla base della parità dell'uomo e della donna le stesse opportunità di partecipare attivamente agli sport e all'educazione fisica »*

Art. 13 : « *Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata per eliminare la discriminazione contro le donne in altri campi della vita economica e sociale per assicurare, sulla base della parità dell'uomo e della donna, gli stessi diritti e , in particolare Il diritto di partecipare ad attività ricreative , a sport e a tutti gli aspetti della vita culturale ».*

discriminazione di genere, in particolare nell'accesso al lavoro, nella tutela salariale, nella protezione della maternità, nella conciliazione tra vita professionale e familiare, nonché nei sistemi previdenziali e di sicurezza sociale. Nel presente paragrafo analizzerò i principali strumenti e le risoluzioni europee che, pur in un contesto giuridico inizialmente limitato, hanno cercato di estendere il principio di uguaglianza anche all'interno del settore sportivo. Tuttavia, come si vedrà, nonostante l'esistenza di un solido impianto valoriale e giuridico a livello europeo, l'Italia ha mostrato una persistente difficoltà nell'attuare concretamente tali indirizzi, lasciando spesso inapplicati i principi affermati nei documenti comunitari.¹¹⁸

Un primo passo significativo in materia è stato compiuto il 20 e 21 Marzo 1975 a Bruxelles, con l'adozione da parte del Consiglio D'Europa della prima *Carta Europea dello Sport per tutti*. Tale documento ha rappresentato una svolta concettuale rilevante, poiché ha sancito il riconoscimento della pratica sportiva come un diritto fondamentale del cittadino. Tuttavia, occorrerà attendere oltre un decennio per assistere un'iniziativa espressamente volta a promuovere la parità di genere in ambito sportivo. È solo con la risoluzione del Parlamento Europeo del 14 ottobre 1987¹¹⁹ sul tema « Donne nello Sport » che l'Unione Europea assume una posizione più chiara e incisiva su tale questione. La risoluzione è rivolta non soltanto agli organismi sportivi europei e alle federazioni, ma anche agli atleti e atlete, propone una serie di misure per incentivare politiche attive in favore della parità di genere nello sport. Il documento si fonda sui principi di equità e inclusione, sottolineando la necessità di abbattere gli ostacoli culturali che limitano la piena partecipazione delle donne alla vita sportiva in tutte le sue forme e livelli. Dal 13 al 15 maggio 1992 si tiene a Rodi la settima Conferenza dei Ministri europei responsabili per lo sport, durante la quale vengono adottate le Risoluzioni n.1\92 e 2\92, che portarono all'approvazione della *Carta Europea dello Sport*. Questo documento, che recepisce e sviluppa i principi già affermati nella *Carta* del 1975, si pone l'obiettivo di garantire a ogni individuo l'accesso effettivo alla pratica sportiva, riconoscendola come strumento essenziale per la crescita personale e collettiva. La carta promuove inoltre l'adozione di politiche volte a proteggere il mondo sportivo da ogni forma di sfruttamento - che sia di natura politica, commerciale o economica - e da comportamenti contrari all'etica sportiva, come il doping. Particolarmente rilevante è l'articolo 4, n.1 nel quale si afferma con chiarezza il principio di non discriminazione, stabilendo espressamente: *che la Carta riconosce come l'accesso agli impianti sportivi e alle attività sportive debba essere garantito senza alcuna distinzione di sesso, razza, colore, lingua religione, opinioni politiche o qualsiasi altra opinione, origine nazionale o sociale, appartenenza ad una minoranza nazionale, ricchezza, nascita o qualsiasi altro status*.¹²⁰ il 24 settembre 1992, il Consiglio d'Europa, attraverso il Comitato dei ministri degli Esteri degli Stati

¹¹⁸ P. Diacci, *Il dilettantismo quale paradosso delle campionesse italiane*, in Giustiziasportiva.it

¹¹⁹ Risoluzione del Parlamento Europeo su Donne e Sport del 14 ottobre 1987 in GU C 305 del 16.11.1987 p. 62.

¹²⁰ All'articolo 4, n. 1, *la Carta riconosce che l'accesso agli impianti sportivi e alle attività sportive venga garantito senza alcuna distinzione di sesso, razza, colore, lingua, relazioni, opinioni politiche o qualsiasi altra opinione, origine nazione o sociale, appartenenza ad una minoranza nazionale, ricchezza, nascita o qualsiasi altro status*.

membri, invitò ufficialmente i governi nazionali ad adottare i principi contenuti nella *Carta Europea dello Sport*, affinché venissero inseriti nelle leggi e nelle politiche pubbliche dedicate allo sport. Merita una menzione particolare la risoluzione del Parlamento Europeo del 19 luglio del 1996, con cui furono condannati ben 35 Paesi, prevalentemente di area islamica, per non aver consentito alle donne di partecipare ai Giochi Olimpici di Atlanta del 19 Luglio 1996.¹²¹ Un anno dopo, il Parlamento tornò sul tema con un'altra Risoluzione, questa volta incentrata sul ruolo dell'Unione Europea nel settore sportivo. Al punto g), si evidenzia come, ancora, le donne incontrassero grosse difficoltà nell'accesso alla pratica sportiva a causa di molteplici fattori di tipo socioculturale, sottolineando l'urgenza di promuovere iniziative mirate a favorire lo sport femminile. Nel medesimo documento si affrontava anche la delicata questione del confine tra sport professionistico e dilettantistico, nella lett. Q, infatti, si evidenziava come questo limite vari spesso da Stato a Stato e da disciplina a disciplina, proponendo una riflessione secondo cui : *un atleta che percepisce per le sue prestazioni somme superiori alle semplici indennità di trasferimento e inferiori alle retribuzioni meno elevate del mondo del lavoro non dovrebbe essere considerato uno sportivo professionista*.¹²² Il 5 giugno 2003 il Parlamento europeo approvò una significativa Risoluzione su Donne e Sport¹²³ : l'articolo 1 definisce lo sport ¹²⁴, mentre l'articolo 2 fissa come obiettivo fondamentale la promozione delle pari opportunità¹²⁵. Il successivo articolo 3 sollecita gli Stati membri ad assicurare condizioni paritarie di accesso alla pratica sportiva per uomini e donne, a prescindere dall'età, dalla classe sociale o da eventuali disabilità fisiche o mentali. Altre disposizioni di maggiore rilievo sono l'articolo 24 e l'articolo 25. Nell'articolo 24 si invita il movimento sportivo a sancire nei suoi statuti la parità di accesso per le donne e gli uomini alla pratica sportiva, a attuare un piano d'azione per la promozione delle donne nelle loro discipline, ad organizzare corsi sull'integrazione della dimensione delle pari opportunità e correlata attuazione e a destinare una linea di bilancio per lo sport dilettante femminile, proponendo pratiche miste e/o creando sezioni femminili. L'articolo 25, invece, sollecita agli stati membri e alle autorità competenti a garantire la formazione e la qualificazione degli allenatori sportivi di tutti i livelli, e di includere nella loro formazione le questioni di genere. Una sezione particolarmente significativa della Risoluzione è quella intitolata « Garantire la parità di diritti dello sport di alto livello ». In questo ambito, l'articolo 27 sollecita gli Stati membri e il movimento sportivo a sopprimere la distinzione tra pratiche maschili e

¹²¹ Risoluzione sulla mancata partecipazione delle donne di alcuni paesi ai Giochi Olimpici in GU C 211 del 22.7. 1996 p.36.

¹²² Risoluzione del Parlamento Europeo sul ruolo dell'Unione europea nel settore dello sport , del 1997 in GU C 200 del 30.06. 1997, p. 252.

¹²³ Risoluzione del Parlamento Europeo su Donne e Sport in GU c 68E/605 del 18marzo 2004.

¹²⁴ Ivi , Art. 1 «dichiara che lo sport femminile è l'espressione del diritto alla parità e alla libertà di tutte le donne di disporre del proprio corpo e di occupare lo spazio pubblico , a prescindere dalla cittadinanza , dall'età, dalla menomazione, dall'orientamento sessuale , dalla religione ».

¹²⁵ Ivi, Art. 2 « sottolinea che l'obiettivo della parità di opportunità tende a sopprimere le barriere tra sport dello « maschile » e sport detto « femminile », che l'obiettivo è favorire un'apertura effettiva delle discipline sportive tra i due sessi e permettere a ogni ragazza e a ogni ragazzo di esercitare l'attività fisica di sua scelta.

femminili nelle procedure di riconoscimento delle discipline di alto livello. L'articolo 28 chiede alle federazioni nazionali e alle relative autorità di tutela di assicurare alle donne e alti uomini parità di accesso allo statuto di atleta di alto livello, garantendo gli stessi diritti in termini di reddito, di condizioni di supporto e di allenamento, di assistenza medica, di accesso alle competizioni, di protezione sociale e di formazione professionale nonché di reinserimento sociale attivo al termine delle loro carriere sportive. L'articolo 29, infine, chiede alle autorità governative e sportive di garantire l'eliminazione della discriminazione dirette e indirette di cui sono vittima le tele nell'esercizio del loro lavoro. La risoluzione pone infine l'accento sull'importanza della tutela della salute delle atlete e sulla necessità di rafforzare la loro presenza negli organi decisionali dello sport. In tal senso, il Parlamento richiama l'obiettivo del Comitato Olimpico Internazionale di raggiungere, entro il 31 Dicembre 2005 una rappresentanza femminile pari almeno al 20 % nelle strutture dirigenziali, da innalzare al 30% nel corso dei prossimi dieci anni. Questa pressione evidenzia quanto sia stato - e continui ad essere - complesso il percorso verso una piena equità di genere nello sport.

Malgrado le sollecitazioni europee, l'Italia non ha mai dato attuazione concreta a questa Risoluzione, perdendo così l'opportunità di riconoscere alle atlete gli stessi diritti riconosciuti agli atleti uomini professionisti. Con l'adozione del Libro Bianco sullo Sport ¹²⁶, l'Unione Europea compie un passo decisivo nel riconoscere lo sport come un fenomeno multidimensionale, assumendo un impegno più strutturato nei confronti delle problematiche sociali e delle discriminazioni ad esso connesse. Questo documento rappresenta uno dei più significativi contributi della Commissione Europea in materia sportiva, delineando il ruolo cruciale che lo sport riveste nella quotidianità dei cittadini europei.

Il libro Bianco si articola attorno a tre pilastri fondamentali : il ruolo sociale dello sport, la sua rilevanza economica e la specificità della sua organizzazione all'interno dell'Unione. In tale ottica, lo sport viene definito come *«un fenomeno sociale ed economico d'importanza crescente che contribuisce in modo significativo agli obiettivi strategici di solidarietà e prosperità perseguiti dall'unione Europea »*. A distanza di poco tempo, l'8 maggio 2008, il Parlamento Europeo adotta una risoluzione che prende esplicitamente posizione sul contenuto del Libro Bianco, esortando gli Stati membri e le organizzazioni sportive a porre in essere misure efficaci contro ogni forma di discriminazione di genere. La risoluzione del 2008 sottolinea, in particolare, l'importanza di valorizzare i risultati sportivi ottenuti dalle donne, chiedendo una maggiore attenzione mediatica alle attività sportive femminili e contribuire al superamento degli stereotipi di genere. Inoltre, viene posta l'attenzione sulla necessità di garantire pari opportunità di carriera per le donne anche nei settori dirigenziali e decisionali legati al mondo dello sport.

Nonostante le indicazioni chiare provenienti dall'unione Europea, anche in questo caso l'Italia ha omesso di recepire concretamente le raccomandazioni contenute nella risoluzione.

¹²⁶ Libro bianco sullo sport , COM391 del 11 luglio 2007.

L'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, ha segnato una tappa fondamentale nel percorso di consolidamento del ruolo dell'Unione Europea nel settore sportivo. In particolare l'articolo 6, lettera e) del TFUE riconosce che l'Unione ha il potere di svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli stati membri nel settore dello sport, senza sostituirsi alla loro competenza legislativa diretta.¹²⁷ A questo si affianca l'articolo 165 TFUE, che delinea in modo più dettagliato gli obiettivi della politica sportiva europea.¹²⁸ A partire dal 2011, l'Unione Europea ha ribadito con forza l'importanza della parità di genere nello sport ponendo particolare importanza nei ruoli dirigenziali e tecnici, alla garanzia di pari condizioni per tutti gli atleti e a una maggiore visibilità mediatica delle attività sportive femminili.¹²⁹ Questi obiettivi sono diventati assi portanti dei Piani di lavoro dell'UE per lo sport¹³⁰ che si sono succeduti nel tempo con l'intento di rendere lo sport uno strumento sempre più inclusivo, equo e accessibile. Tuttavia, nonostante gli sforzi a livello europeo, l'Italia si è mostrata restia nel recepire le indicazioni provenienti dall'Unione Europea.

Di recente, l'unione Europea ha rinnovato il proprio impegno nel campo dello sport approvando il nuovo Piano di lavoro dell'UE per lo sport 2024-2027, adottato dal consiglio il 14 maggio 2024¹³¹. Questo documento rappresenta una tappa importante nel percorso evolutivo delle politiche sportive europee, in quanto introduce nuove priorità strategiche che riflettono le sfide attuali della società contemporanea.

Tra le novità più significative emerge l'attenzione verso la sostenibilità ambientale dello sport. L'UE riconosce il ruolo dello sport nella promozione della transazione ecologica e invita a integrare pratiche sostenibili nella costruzione degli impianti, nell'organizzazione di eventi sportivi e nella sensibilizzazione degli atleti e del pubblico su temi ambientali, in coerenza con gli obiettivi del Green Deal europeo. Centrale è la dimensione dell'inclusione sociale : il piano pone una forte enfasi sull'accessibilità dello sport per tutti, con un focus particolare sui gruppi vulnerabili come le persone con disabilità, le minoranze etniche, i migranti e i soggetti economicamente svantaggiati. L'idea di fondo è che lo sport debba essere uno strumento di partecipazione democratica e di coesione sociale, in grado di ridurre le disuguaglianze. Infine, viene ribadito con forza il valore della parità di genere, considerata un obiettivo trasversale da perseguire sia nell'ambito della partecipazione

¹²⁷ Art. 6 , lett.e) , Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE), consolidato dopo il trattato di Lisbona , in GUE c 326 del 26.10.2012.

¹²⁸ Art. 165 TFUE del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea afferma che

« ...l'azione dell'unione è intesa: ...a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani ».

¹²⁹ A. Busacca, *Gender gap in social media : internet is not a place for female athletes*, in *Olympialex review*, n. 01-02\2022.

¹³⁰ *Piano di lavoro dell'Unione Europea per lo sport (2011-2014)* in Gazz. Uff. C 162\1 del 1 giugno 2011; *Piano di lavoro dell'Unione Europea per lo sport (2014-2017)* in Gazz. Uff. C 183\12 del 14 giugno 2014; *Piano di lavoro dell'Unione Europea per lo sport (2021-2024)* in Gazz. Uff. C 501\1 del 13 dicembre 2021.

¹³¹ Consiglio dell'Unione Europea e dei governi degli stati membri sul Piano di lavoro dell'UE Per lo sport (1° luglio 2024-31 dicembre 2027), GUUE C2024/3527 del 3 giugno 2024, disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu>

sportiva che nei luoghi di leadership. Il documento incoraggia la presenza femminile nelle posizioni, nei ruoli tecnici e dirigenziali e nei media sportivi, contrastando gli stereotipi e promuovendo una rappresentazione più equa della figura femminile nello sport. Viene inoltre sottolineata l'importanza della raccolta dei dati disaggregati per genere, fondamentali per sviluppare politiche efficaci e misurare i reali progressi. Con l'auspicio che gli Stati membri mettano davvero in pratica quanto indicato nel Piano, sarebbe importante che queste belle intenzioni si trasformassero in azioni concrete. Solo così lo sport potrà diventare davvero accessibile a tutti, sostenibile e realmente paritario. Servono impegno e collaborazione, sia da parte delle istituzioni che delle realtà sportive locali, per garantire che nessuno resti indietro, soprattutto le donne e le persone che ancora oggi incontrano difficoltà a praticare sport.

2. Il principio di pari opportunità nel CONI e la rappresentanza femminile all'interno delle Federazioni sportive.

Nel nostro ordinamento, il principio delle pari opportunità è sancito all'articolo 51 Cost.¹³² Tuttavia, sebbene tale principio sia stato recepito in diversi ambiti, il mondo sportivo è rimasto per lungo tempo escluso da interventi normativi concreti. Il più importante intervento legislativo in materia è rappresentato dal d.lgs. n.242 \1999¹³³ di riordino del CONI, il quale, all'art. 16¹³⁴ stabilisce il principio delle pari opportunità : « Le federazioni sportive nazionali sono rette da norme statutarie e regolamentari in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale e sono ispirate al principio democratico e al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte dei chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità ». Nel successivo art.21 al comma 1 si specifica che, le Federazioni hanno tra i loro requisiti « un ordinamento statuario e regolamentare ispirato al principio di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva da parte di donne e uomini in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, nonché in conformità alle deliberazioni e agli indirizzi del CIO e del CONI ».

Tuttavia, la loro applicazione pratica è stata spesso elusa o marginalizzata. Un esempio emblematico è quello della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), dove soltanto nel 2017 Sara Gama, allora difensore del Brescia e ora capitano della Juventus e della Nazionale, è stata uno dei quattro consiglieri federali in quota Associazione Italiana Calciatori (di seguito AIC), nonostante la FIFA solleciti da anni le Federazioni affiliate ad aumentare la rappresentanza femminile nei propri organi decisionali. Nel *Women's Football Development Programmens and Guidelines 2018*, la FIFA ha ribadito che « *il posizionamento del calcio femminile come una delle principali priorità di sviluppo della FIFA porta anche la necessità di avere capi più femminili e modelli di ruolo nel mondo del calcio. È essenziale per lo sviluppo dello sport che le donne, in particolare ex giocatrici, abbiano la possibilità di trasmettere le loro conoscenze ed esperienze* ». L'ultimo caso significativo risale al giugno 2023, quando Federica Cappelletti è stata eletta presidente della Divisione Serie A femminile professionistica della FIGC, una nomina che segna un passo in avanti, ma che allo stesso tempo evidenzia quanto sia lungo e faticoso il percorso verso una piena rappresentanza femminile nelle istituzioni.

¹³² Costituzione , art. 51: « *Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza , secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini* ».

¹³³ Decreto Legislativo 23 Luglio, n.242, in Gazz. Uff. n.176 del 29 luglio 1999.

¹³⁴ Art. 6 d.lgs. n. 242\1999 : *Le federazioni sportive nazionali e le Discipline Sportive Associate sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna , del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale .*

3. I limiti della Legge 91\1981 e le ricadute sulla condizione femminile: disparità di trattamento per atlete dilettanti e rischi di discriminazione.

Rispetto alla piena attuazione del principio di parità di trattamento, l'attuale disciplina del lavoro sportivo basata sulla Legge n. 91\1981, consegna evidenti limiti strutturali, soprattutto nella misura in cui regola esclusivamente l'attività sportiva qualificata come professionistica, lasciando fuori un'ampia fascia di soggetti che, pur praticando sport in modo continuativo e retribuito, non beneficiano di alcuna tutela.

Il vuoto normativo che ne consegue ha effetti gravi in termini di tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori sportivi, ma assume contorni ancora più problematici e discriminatori se analizzato in una prospettiva di genere. La scelta del legislatore di non estendere le tutele previste per il lavoro professionista anche al settore dilettantistico ha dunque prodotto un effetto discriminatorio indiretto, contribuendo a rafforzare la marginalizzazione della figura femminile nello sport. Ne deriva che, nonostante l'impegno e i sacrifici che dedicano alla pratica sportiva, spesso assumendo questa come unica attività lavorativa, le donne non vedono la loro retribuzione disciplinata da un contratto di lavoro, ma esclusivamente da accordi privati, quali scritture private che definiscono compensi e rimborsi spese, inquadrati fiscalmente come redditi diversi. Questa situazione determina una totale assenza di garanzie tipiche del rapporto di lavoro subordinato. In primo luogo, l'art. 4¹³⁵ della legge n.91\81 prevede che il contratto di lavoro sportivo venga redatto con la forma scritta ad *substantiam*, vale a dire che la forma non rappresenta solo un mezzo di prova, ma costituisce un requisito essenziale di validità. Si tratta di una prescrizione volta a tutelare entrambe le parti contrattuali, assicurando trasparenza, certezza delle condizioni pattuite e garanzia dei diritti derivanti dal contratto stesso.

Tuttavia, per le atlete che non rientrano nel settore professionistico questo obbligo formale non trova applicazione, con la conseguenza che tali garanzie vengono eluse. In secondo luogo, un'ulteriore tutela prevista dalla legge consiste nell'obbligo di deposito del contratto presso la federazione sportiva di appartenenza. Tale adempimento, oltre a garantire il controllo istituzionale, consente un monitoraggio

¹³⁵ art 4 L. 81/91 : Disciplina del rapporto di lavoro subordinato « *il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta , a pena di nullità , tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate.*

La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione.

Nel contratto individuale dovrà essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

Nello stesso contratto potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli.

Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

effettivo da parte degli organi sportivi e fiscali. In assenza di un contratto formalmente riconosciuto, molte atlete si trovano a intrattenere rapporti con le società sportive basate su condizioni non ufficiali e, pertanto difficilmente opponibili in sede giudiziaria.

In caso di controversia, le atlete devono quindi ricorrere al giudice ordinario - e in particolare al giudice del lavoro - per ottenere una qualificazione del proprio rapporto di lavoro, in quanto il rapporto sarà qualificato di volta in volta, *tenendo conto dei rilevatori di elaborazione giurisprudenziale, che consentono di ritenere subordinato il rapporto anche a prescindere dalla qualificazione contenuta nel contratto d'ingaggio*¹³⁶: ad esempio, nel 2007 il giudice del lavoro ha riconosciuto natura subordinata al rapporto tra la società A.D Decimun Lazio e le giocatrici di calcio poichè, nonostante il loro contratto non fosse qualificato formalmente come di lavoro subordinato, esse erano assoggettate al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, erano inserite nell'organizzazione, dovevano rispettare orari di lavoro e dare continuità alle prestazioni.¹³⁷

In questo modo, una volta che le atlete abbiano dimostrato gli elementi costitutivi del contratto, la loro prestazione sportiva si presumerà onerosa, spettando invece alle società l'onore di dimostrare la gratuità dell'attività. Anche in caso di rapporto di lavoro autonomo, le atlete avranno diritto a ricevere il compenso ma dovranno fornire la duplice prova del rapporto esistente con la società e della pattuizione del compenso, in quanto non opera la presunzione di onerosità del rapporto.¹³⁸

La normativa applicabile alle atlete, pertanto, coincide con quella destinata ai cosiddetti « professionisti di fatto »; tuttavia, la loro formale classificazione come dilettanti comporta un trattamento diverso rispetto agli uomini, che invece, in certi sport sono reconsiderati come professionisti e quindi tutelati giuridicamente e questo crea una vera e propria disparità di trattamento.

Un esempio concreto si riscontra nella disparità retributiva: secondo la lista pubblicata da *Forbes* nel maggio del 2025, tra i 50 atleti più pagati al mondo non figura alcuna donna. La tennista Coco Gauff è risultata la sportiva con il reddito più elevato, avendo guadagnando circa 34,4 milioni di dollari nel 2024; tuttavia, questa cifra non è stata sufficiente per accedere alla top 50 degli atleti più pagati al mondo, nella quale l'ultimo in classifica ha percepito oltre 50 milioni di dollari. L'ultima donna a figurare nella top 50 è stata Serena Williams con 41,1 milioni di dollari. Dal 2021 ad oggi solo atre 3 atlete vi sono riuscite: le star del tennis Li Na e Maria Sharapova, entrambe in pensione, e Osaka, che ha recentemente vinto il suo primo torneo da quando è diventata madre nel 2023 sta attualmente rafforzando il suo portfolio di sponsor.¹³⁹

Negli ultimi anni ad accendere i riflettori su questa disparità è stato il Mondiale di Calcio femminile del 2019, che ha attirato l'attenzione mediatica senza precedenti e

¹³⁶ Trib. Roma, 12 aprile 2007 n. 13406.

¹³⁷ A cura di G. Virgilio e S. Lolli, *Donne e Sport. Riflessioni in un ottica di genere*, p.174.

¹³⁸ Cass. civ.- sez. Lav., 20 febbraio 1990 n1236, in *Giust. Civ. Mass.*, 1990, 1

¹³⁹ J. Birnbaum, *Perchè nessuna donna sarà tra i 50 atleti più pagati al mondo nel 2025*, Forbes, 15 maggio2025, in www.forbes.com

ha contribuito a rendere evidenti le profonde disuguaglianze economiche e contrattuali tra uomini e donne nello sport. Grazie a questa fortissima visibilità conquistata sul campo, alcune atlete sono diventate portavoce della necessità di una riforma giuridica del settore.

Il fatto che la L. N 91/81 non trovi applicazione nello sport femminile determina inoltre l'assenza di una tutela sanitaria da parte della società nei confronti delle proprie tesserate. In proposito, la cestista della nazionale Lavina Santucci ha dichiarato « *Noi siamo una vita sportiva identica a quella degli atleti maschi, ma i nostri contratti sono solo degli accordi privati, che non ci tutelano da nessun punto di vista. Io per, esempio, mi sono infortunata al ginocchio e mi sono dovuta operare e riabilitare: ho dovuto fare tutto da sola, perchè il mio contratto non mi dà un'assicurazione sanitaria.* »¹⁴⁰.

Tra le maggiori criticità si evidenzia anche l'assenza di qualsiasi forma di tutela previdenziale: le atlete non versano i contributi all'IMPS, e non essendo formalmente riconosciute come lavoratrici dipendenti, non accedano a trattamenti pensionistici. Nella maggior parte dei casi, gli accordi stipulati con le società prevedono esclusivamente indennità di trasferta, rimborsi forfettari e compensi che, ai sensi dell'art. 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)¹⁴¹, sono qualificati come redditi diversi e quindi, come tali, esclusi dalla contribuzione sia dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (IMPS) che dall'Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro (INAIL), competenti rispettivamente alla tutela previdenziale e assicurativa. Di conseguenza, non solo manca la copertura per eventuali malattie professionali, ma anche in caso di infortunio le atlete non godono della tutela garantita agli sportivi professionisti dall'art. 6 del d.lgs n. 38/2000. Tutto questo manca per le atlete e per i dilettanti per i quali è stato sì introdotto un obbligo assicurativo a carico delle federazioni ma limitatamente a quelli infortuni che si verificano nel corso dell'attività sportiva e solo nei casi più gravi quali morte o invalidità permanente¹⁴², lasciando completamente scoperte tutte le altre eventualità. Particolarmente lesiva della dignità delle sportive è anche la prassi, tutt'altro che superata, di inserire nei contratti clausole anti-gravidanza, che prevedono la possibilità di risoluzione automatica dell'accordo in caso di maternità. Si tratta di una condotta contrattuale discriminatoria, che considera la gravidanza alla stregua di un inadempimento grave, come ha denunciato ancora una volta Santucci, evidenziando

¹⁴⁰ Acura di G. Virgilio e S. Lolli, *Donne e Sport. Riflessioni in un ottica di genere*, p.174.

¹⁴¹ Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67, co. 1 lett. m) : « *le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi [...] erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo - gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche* ».

¹⁴² L'assicurazione non copre le conseguenze derivanti da malattie professionali, ma solo « *gli infortuni accaduti a soggetti assicurati durante ed a causa dello svolgimento delle attività sportive, degli allenamenti e durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara o allenamento ufficiale* ». Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2010, art.3.

come la gravidanza venga equiparata a un reato penale: « *é chiaramente specificato in questi accordi che sono due motivi per cui possono cacciarti: se ti arrestano o se rimani incinta. Proprio la stessa cosa, vero ?* ». ¹⁴³

A ciò si aggiunge che, in quanto formalmente dilettanti, le atlete sono sottoposte al vincolo sportivo, istituto che è stato abolito solo per i professionisti. Ne deriva una grave limitazione della loro libertà contrattuale, poiché non possono scegliere liberamente la società per cui giocare, in quanto i trasferimenti avvengono senza il loro consenso, generando una condizione di subordinazione e dipendenza del tutto inaccettabile per chi svolge un'attività lavorativa a pieno titolo.

In un simile contesto, molte sportive hanno cercato un'alternativa nella « militarizzazione » dello sport, accedendo ai corpi dello Stato - esercito, carabinieri, polizia, guardia di finanza - che offrono stabilità economica, copertura previdenziale, tutela della maternità e garanzie post - carriera.

Alle olimpiadi di Londra 2012, su 290 atleti italiani, ben 194 appartenevano ai gruppi sportivi militari sebbene questa soluzione garantisca almeno una parziale sicurezza, essa non può essere considerata un rimedio strutturale, né giustificare il permanere di una normativa discriminatoria nel settore sportivo femminile. Dal punto di vista sanitario, infine, la normativa prevista per gli sportivi dilettanti si limita all'obbligo del certificato medico annuale di idoneità sportiva.¹⁴⁴ Come già evidenziato, nessuna ulteriore tutela viene riconosciuta : le atlete, pertanto, sono spesso costrette a stipulare a proprie spese assicurazioni integrative private per garantirsi una copertura minima.

È evidente che tale assetto normativo, fondato sullo status di dilettante, non solo perpetua una disuguaglianza strutturale, ma continua a penalizzare fortemente le donne nel mondo dello sport.

Alla luce di quanto esposto, appare evidente come la situazione giuridica delle atlete dilettanti - e, più in generale, delle sportive formalmente non riconosciute come professioniste - contrasta con diversi principi costituzionali, a cominciare da quelli in materia di lavoro e di parità di genere.

In primo luogo, si configura una violazione dell'articolo 32 della Costituzione, che riconosce la salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività. La mancata copertura assicurativa in caso di infortuni o malattie connesse all'attività sportiva, infatti, priva le atlete della tutela sanitaria minima spettante a ogni lavoratore, nonostante la natura altamente usurante della prestazione sportiva. Ulteriore violazione si ravvisa rispetto all'articolo 37 della costituzione, il quale tutela la donna lavoratrice garantendole gli stessi diritti spettanti ai lavoratori uomini, imponendo che *le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione*. Tale principio risulta chiaramente contrastante con le clausole anti-gravidanza.

Infine, non può non rilevarsi la violazione dell'articolo 3 della costituzione che, sancisce il principio uguaglianza formale e sostanziale. L'esclusione delle sportive dalle tutele previste dalla legge n. 91\1981 - applicata esclusivamente agli atleti

¹⁴³ G.Virgilio , *Donne e Sport. Riflessioni in un ottica di genere* , p.174.

¹⁴⁴ Decreto Ministeriale 24 aprile 2013 , in Gazz. Uff. n. 169 del 20 luglio 2013.

uomini professionisti - si fonda su un criterio discriminatorio, in quanto non giustificato né dalla natura dell'attività né dalla sua intensità, bensì per il solo fatto di essere donne ¹⁴⁵. Si configura, dunque una vera e propria forma di discriminazione sportiva di genere, radicata in un sistema normativo e contrattuale che continua a negare alle atlete i diritti, le tutele e le garanzie riconosciute ai colleghi uomini, in aperta violazione dei principi fondamentali della nostra Costituzione.

¹⁴⁵ M. Pittalis, *Sport e diritto , l'attività sportiva tra performance e vita quotidiana* , Milano, 2019, p.202

4. Verso il professionismo sportivo femminile. Dall'acquisizione dei diritti televisivi alla tutela della stabilità contrattuale nella regolamentazione della FIGC.

Dopo decenni di silenzio e di generale indifferenza, interrotti solo da sporadici e timidi tentativi di riforma, si è finalmente giunti a un cambiamento di portata storica: il riconoscimento del professionismo sportivo femminile, almeno nel calcio, è oggi una realtà. Si tratta di un traguardo atteso da tempo, che rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di uguaglianza e dignità per le atlete.

Il calcio ha svolto un ruolo da apripista, fungendo da modello per le altre discipline e dimostrando che la strada verso la parità è possibile, se accompagnata da volontà politica, sostegno mediatico e investimenti concreti. La vera svolta è arrivata con i Mondiali di calcio femminile del 2019, organizzato in Francia, che hanno acceso i riflettori su una realtà sino ad allora relegata ai margini. Il torneo ha rappresentato un punto di svolta culturale e comunicativo per il movimento calcistico femminile. Come evidenziato in un documento della FIGC, circa 21 milioni di persone hanno seguito la Nazionale Italiana durante il torneo, con quasi 90.000 spettatori presenti dal vivo alle partite delle Azzurre. Dopo quel mondiale, il 34, 1% degli italiani ha dichiarato di essere interessato al calcio femminile, una percentuale che sale al 45,3% tra coloro che seguono regolarmente il calcio. Determinante in questo successo è stato il ruolo dei media. Le reti televisive, in particolare Rai e SKY, hanno trasmesso le partite del Mondiale contribuendo a portare il calcio femminile nelle case degli italiani. Il record assoluto è stato raggiunto con la partita Italia - Brasile, trasmessa su Rai 1: con 7,32 milioni di spettatori, è diventata la gara di calcio femminile più vista nella storia della televisione italiana, superando per audience molti degli incontri maschili trasmessi nello stesso periodo (giugno -luglio 2019). A ciò si è aggiunto il successo sui social network, alimentato dalla campagna #RagazzeMondiali lanciata dalla FIGC, che ha raggiunto oltre 15.000 menzioni, diventando un trend topic nazionale.¹⁴⁶ A consolidare ulteriormente questa crescita è stata l'acquisizione da parte di Sky dei diritti televisivi del campionato di Serie A femminile, a partire dalla stagione 2019\2020. Il grande successo del Mondiale femminile del 2019 non ha avuto solo un impatto mediatico e culturale ma ha anche contribuito a stimolare un cambiamento sul piano normativo. Sull'onda dell'entusiasmo e della crescente attenzione nei confronti dello sport femminile, l'11 Dicembre 2019 la politica al fine di promuovere il professionismo sportivo femminile e a voler estendere alle atlete le condizioni di tutela previste dalla legge sulla prestazione di lavoro ha approvato un emendamento al Disegno legge di Bilancio, poi confluito nell'art. 20 della L. 160\2019 (Legge di

¹⁴⁶ Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), *Tutti i successi delle « Ragazze Mondiali: il boom del calcio femminile dopo Francia 2019*, www.figc.it, pubblicato il 12 settembre 2019.

bilancio del 2020)¹⁴⁷; il quale prevede un esonero contributivo a favore delle società sportive che decidono di stipulare contratti di lavoro con atlete professioniste. L'intervento, ispirato al principio delle pari opportunità, era volto a incentivare l'assunzione di donne nel settore professionistico, prevedendo che gli oneri previdenziali e assistenziali - esclusi i premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni - fossero a carico dello Stato, fino a un massimo di 8.000 euro annui per atleta e un triennio e per un triennio (2020-2022).

Va precisato che la norma non imponeva alcun obbligo alle società sportive: si trattava infatti di un incentivo di natura fiscale e non di un vincolo giuridico. Spettava poi alle singole federazioni, d'intesa con i club, a valutare l'eventuale attribuzione dello status di atlete professioniste alle tesserate, sulla base del potere di qualificazione riconosciuto dall'art. 2 della legge n. 91/81.

Questa disposizione rappresentava un primo passo concreto verso il riconoscimento del professionismo nello sport femminile. Il senatore Tommaso Nannicini, primo firmatario dell'emendamento, ha dichiarato: « Sono molto soddisfatto perché, è un primo passo concreto per fare in modo che le atlete che dedicano la propria vita e il proprio lavoro allo sport abbiano le stesse tutele degli loro colleghi maschi »¹⁴⁸.

Tuttavia non tutte le parti interessate accolsero con entusiasmo questa novità, soprattutto nel mondo della pallavolo. All'epoca, il presidente della FIVAP, Bruno Cattaneo, espresse pubblicamente la sua perplessità, dichiarando : « Non credo proprio che porteremo il volley femminile al professionismo perché vorrebbe dire adire alla legge 91, che mi pare abbia mostrato molti problemi non solo al calcio, in quanto poche sono le società che riescono a resistere dal punto di vista economico. Ovviamente dovremmo confrontarci, ma non penso che questo sia il passaggio che la pallavolo si aspetta. È chiaro che il governo ha fornito una opportunità per lo sport, ma non può esser un'imposizione, ma appunto solo una scelta che viene concessa. Sulla quale ripeto sono molto dubbioso. »¹⁴⁹

Queste dichiarazioni riflettevano una preoccupazione diffusa tra le società meno strutturate, che temevano le ricadute economiche di un'improvvisa transizione al regime professionistico, specie considerando che lo sgravio fiscale introdotto era previsto solo per i primi tre anni. In mancanza di ulteriori interventi legislativi, il costo dei contratti sarebbe infatti ricaduto interamente sulle società sportive, mettendone a rischio la sostenibilità. Tuttavia, a distanza di alcuni anni, il quadro si è evoluto in modo significativo. Nel 2025 la pallavolo femminile italiana ha raggiunto risultati straordinari, con la Nazionale che ha conquistato la medaglia d'oro alle

¹⁴⁷ Emendamento 4 bis dell'art. 20 della L. Di Bilancio 2020. *Al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile ed estendere alle atlete le condizioni di tutela previste dalla legge sulle prestazioni di lavoro sportivo, le società sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 23 marzo 1981, n.91, possono richiedere per gli anni 2020, 2021 e 2022, l'esonero del versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali, con l'esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua.*

¹⁴⁸ Admin, « Le atlete diventano professioniste: è svolta nello sport femminile », in : Ultima Voce, 12 dicembre 2019, disponibile su : www.ultimavoce.it/atlete-diventano-professioniste-e-svolta-nello-sport-femminile/

¹⁴⁹ G. L. Pasini, *No al professionismo : « non ci sono garanzie »*, in gazzetta dello sport, 2019.

Olimpiadi di Parigi 2024 e le squadre di club che dominano in Europa e nel mondo. Questi successi hanno riaperto il dibattito sul passaggio al professionismo nel volley femminile. Il presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile, Mauro Fabris, ha dichiarato « *I tempi sono ormai maturi per pensare alla pallavolo come disciplina professionistica* ». ¹⁵⁰

Alla luce dell'evoluzione normativa e del crescente dibattito pubblico, si può affermare che l'emendamento introdotto nel 2020 ha rappresentato un momento di svolta decisivo verso l'affermazione del professionismo femminile nello sport. Nonostante le difficoltà imposte dalla pandemia da Covid -19, proprio quell'anno si rilevò fondamentale per la definizione di nuove prospettive e per la riaffermazione dei principi di pari opportunità e dignità tra atleti e atlete.

Il governo, in sinergia con la Federazione Italiana Giuoco Calcio, accelerò il percorso di riforma con l'obiettivo di rendere finalmente concreto quello che per decenni era stato solo un auspicio: il riconoscimento di pieno status professionale anche per le donne che dedicano la propria carriera allo sport.

Nel corso degli anni, infatti, la FIGC ha dimostrato un impegno costante e determinato nella promozione del calcio femminile, sostenendo la crescita del movimento sia dal punto di vista sportivo che strutturale. Il crescente interesse suscitato dal calcio femminile, alimentato anche dall'ingresso dei club professionistici e dai buoni risultati conseguiti dalla Nazionale maggiore, ha creato le condizioni favorevoli per un passaggio storico.

Il 25 giugno 2020, infatti, il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, propose al Consiglio federale - che accolse la proposta all'unanimità - l'avvio di un progetto graduale volto a riconoscere il calcio femminile come disciplina professionistica a partire dalla stagione sportiva 2022\2023. In quell'occasione Gravina dichiarò: « *La decisione presa dal Consiglio Federale è ispirata da un forte senso di responsabilità accompagnato da una lungimiranza. Scriveremo tutti insieme il progetto per rendere sostenibile il percorso tracciato oggi, per aumentare la competitività del calcio femminile di vertice ma anche facendo crescere inevitabilmente la base* » ¹⁵¹. Questo passaggio fu uno degli obiettivi cardine della strategia di sviluppo del calcio femminile per il quadriennio 2021-2025. La Federazione pubblicò anche un documento programmatico che fissava traguardi ambiziosi da raggiungere entro il 2025, tra cui:

1. L'aumento del 50% delle giovani calciatrici tesserate;
2. Il conseguimento di risultati significativi a livello internazionale;
3. Il miglioramento della competitività e la spettacolarità delle competizioni;
4. L'introduzione e la sostenibilità del professionismo nella serie A femminile.

¹⁵⁰ G. Berardi, « La pallavolo apre al professionismo » : in: L Football, 2 aprile 2025, disponibile su : www.lfootball.it/2025/04/la-pallavolo-apre-al-professionismo

¹⁵¹ in : www.figc.it

Anche a livello internazionale, il calcio femminile ha conosciuto negli ultimi anni una crescente significativa in termini di partecipazione, visibilità mediatica e impatto sociale. Un passaggio importante in questo processo è stato rappresentato dalla decisione della FIFA di rafforzare il quadro normativo relativo alla tutela delle calciatrici, con particolare attenzione alla maternità e alla stabilità contrattuale. Nel 2020, il presidente della FIFA, Gianni Infantino aveva sottolineato l'urgenza di riconoscere garanzie concrete alle atlete, dichiarando: « *Se vogliamo davvero incentivare e incoraggiare il calcio fra le donne, dobbiamo tener conto di tutti questi aspetti. Le calciatrici non devono temere di perdere il posto o di non giocare più se scelgono di avere un figlio. Hanno bisogno di una stabilità e di una sicurezza che finora nelle loro carriere non era garantita. Non devono preoccuparsi di nulla per quando saranno di nuovo pronte a scendere in campo* ».¹⁵²

Nel solco di questa visione la FIFA ha introdotto nel dicembre del 2020 una serie di importanti emendamenti al *Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP)*¹⁵³, approvati all'unanimità dal Comitato Calcistico e dal consiglio FIFA. L'obiettivo era quello di fissare standard minimi globali per tutelare la maternità delle calciatrici e promuovere la parità di genere, soprattutto nei contesti nazionali in cui i diritti delle donne nello sport risultano ancora carenti. Le nuove disposizioni, in vigore dal 1° gennaio 2021, si articolano nei seguenti punti principali:

1. RENUMERAZIONE OBBLIGATORIA (art. 18, par 7 RSTP). In assenza di una legislazione più favorevole nazionale o di un contratto collettivo, ogni calciatrice ha diritto ad almeno 14 settimane di congedo di maternità retribuito, di cui almeno 8 da fruire dopo il parto. Il congedo deve essere retribuito con un importo pari a 2/3 dello stipendio
2. RITORNO AL LAVORO DOPO LA GRAVIDANZA (art. 18 *quater* RSTP). Al termine del congedo, la calciatrice ha diritto di essere reintegrata nel club, che deve garantirle il necessario supporto medico. Inoltre, durante gli allenamenti devono essere previsti momenti dedicati all'allattamento.
3. PROTEZIONE DURANTE LA GRAVIDANZA (art. 18 RSTP). Qualora la giocatrice incinta prosegua l'attività sportiva, il club è tenuto a garantirle le massima tutele, anche attraverso consulenze mediche specialistiche e la possibilità di elaborare un piano di allenamento differenziato.
4. PROTEZIONE CONTRO IL LICENZIAMENTO DELLE CALCIATRICI (art.18 RSTP). Qualsiasi risoluzione unilaterale del contratto motivata dalla gravidanza è considerata priva di giusta causa e comporta il riconoscimento del risarcimento del danno, oltre a sanzioni sportive per i club inadempiente.

¹⁵² L. NICOLAO, *Calcio donne , congedo di maternità per le atlete : il passo decisivo della Fifa , Corriere della Sera , 2020.*

¹⁵³ *Regulations in the Status and Transfer of Players*

A distanza di cinque anni dall'approvazione del piano strategico 2021 - 2025 per lo sviluppo del calcio femminile, è possibile tracciare un bilancio complessivo dell'azione intrapresa dalla FIGC. Tra gli obiettivi principali vi era l'incremento del 50% del numero di calciatrici tesserate: un traguardo che può dirsi sostanzialmente raggiunto. Alla fine della stagione 2023\2024, le tesserate FIGC risultavano essere 45.785, con un ulteriore aumento quest'anno che ha portato il totale a sfiorare le 50.000.¹⁵⁴ Anche sotto il profilo economico e mediatico, la serie A femminile ha registrato una crescita significativa, con un incremento dei ricavi pari al 48% rispetto al periodo precedente. In linea con questi sviluppi, la FIGC ha approvato una riforma strutturale dei campionati che entrerà in vigore dalla stagione 2025\2026. In tale occasione, la Serie A sarà ampliata a 12 squadre e verrà introdotta una nuova competizione, con l'obiettivo di aumentare la competitività del torneo.¹⁵⁵

Tuttavia, il risultato più rilevante resta senza dubbio l'introduzione del professionismo nel calcio femminile: dal 1° Luglio 2022, infatti, la Serie A è riconosciuta come disciplina professionistica a tutti gli effetti. Si tratta di una conquista storica nel panorama sportivo nazionale, che ha posto fine a un'ingiustificabile asimmetria giuridica tra atlete e atleti professionisti.

Nonostante ciò, occorre rilevare come in Italia il riconoscimento giuridico del professionismo sportivo resti ancora un'eccezione e non la regola. Attualmente, infatti, soltanto alcune discipline maschili - calcio, basket, ciclismo e golf - godono dello status giuridico professionistico ai sensi della legge n.91\1981.

Al di fuori del calcio, nessun altro sport femminile ha ancora ottenuto tale riconoscimento. Limitare il concetto di sport professionistico al calcio rischia di offrire una visione parziale e discriminatoria dell'intero panorama sportivo italiano. Questa situazione evidenzia uno squilibrio sistematico, che limita non solo i diritti degli atleti e delle atlete impegnate in discipline diverse, ma anche il pieno sviluppo del settore sportivo in una prospettiva moderna e inclusiva. Sebbene la Riforma dell'ordinamento sportivo (D.Lgs.n. 36\2021) abbia introdotto importanti novità, tra cui il riconoscimento del lavoratore sportivo e l'obbligo di contratti regolari anche nei settori dilettantistici, l'assenza di un piano strutturale per l'estensione del professionismo rischia di vanificare gli sforzi compiuti in termini normativi e politici. È pertanto auspicabile che le istituzioni, tanto politiche quanto sportive, assumano un impegno concreto e duraturo per superare la centralità esclusiva del calcio e garantire dignità giuridica, economica e contrattuale anche agli sport meno mediatamente visibili, ma non per questo meno meritevoli di tutele.

¹⁵⁴ D. Ricci, *Calcio: la crescita della serie A spinge le azzurre verso gli Europei 2025*, in: Alley Oop-Il Sole 24 Ore, 15 maggio 2025, disponibile su: alleyoop.ilsole24ore.com/2025/05/15/calcio-azzurre/

¹⁵⁵ FIGC- Federazione Italiana Giuoco Calcio, *Il consiglio Federale approva la riforma dei campionati femminili: dal 2025-26 Serie A a 12 squadre e Serie B a 14. Tutte le novità*, 27 giugno 2024, disponibile su: figc.it/it/femminile/news/il-consiglio-federale-approva-la-riforma-dei-campionati-femminili-dal-2025-26

5. Il superamento delle disparità di trattamento: la Riforma dello Sport (d.lgs. 36/2021) e le lavoratrici sportive. L'uguaglianza tra professionismo maschile e femminile tra tutele emergenti e finanziamenti nello sport.

L'applicazione rigida delle norme sportive, in particolare della legge n.91/81 ha impedito, a lungo tempo, alle donne di essere riconosciute come lavoratrici sportive, entrando in contrasto con il principio di uguaglianza sancito all' art. 3 della nostra costituzione. Questa mancanza di tutele ha dato origine a un lungo e complesso dibattito, che ha spinto il legislatore a intervenire attraverso una legge delega, con l'obiettivo di riformare il sistema sportivo.

La riforma dello sport ha preso avvio con la L. delega n. 86 del 2019, approvata dal Parlamento per riorganizzare l'intero sistema sportivo italiano. Un passaggio fondamentale in tale processo è rappresentato dall'art 5 della legge delega rubricato « *Delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo.* » La norma, richiama espressamente il principio di parità di trattamento e di non discriminazione, con l'obiettivo di garantire una maggiore tutela sia ai lavoratori sia alle lavoratrici sportive. Il 26 febbraio 2021 è stato così approvato dal Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'art. 5 della L. n. 86/2019¹⁵⁶, il d.lgs. n. 36/2021¹⁵⁷, recante *il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi, professionistici e dilettantistici nonché del lavoro sportivo.*

La riforma dello sport doveva entrare in vigore il 1° gennaio ma è stata rinviata al 1° luglio 2023. Fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2021, il rapporto di lavoro sportivo è stato disciplinato dall'art.2 della L. n. 81/91, che - come già evidenziato - escludeva espressamente sia gli sportivi dilettanti sia i cosiddetti professionisti di fatto ma soprattutto le donne.

Il nuovo decreto ha introdotto una definizione più ampia di « lavoratore sportivo », rispetto a quella contenuta nella L. n. 91/81, la quale è stata abrogata. È infatti qualificato come tale « *l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo*».¹⁵⁸ La nuova disposizione

¹⁵⁶ Legge 8 agosto 2019 , n.86 in Gazz Uff. n. 191 del 16 agosto 2019 , entrata in vigore il 31 agosto del 2019.

¹⁵⁷ Decreto legislativo 28 febbraio 2021 , n. 36 , in Gazz. Uff. n. 67 del 18 marzo 2021. Il 26 febbraio 2021, il Consiglio dei Ministri ha approvato anche gli altri decreti legislativi di riforma dell'ordinamento sportivo in virtù della delega n. 86/2019 e dunque : d.lgs. n. 37/2021 , attuazione dell'art. 6 della L. n. 86/2019, recante *misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo*; d. lgs. n. 38/2021, attuazione dell'art. 7 della L. n. 86/2019, recante *misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi*; d.lgs. n. 39/2021, attuazione dell'art. 8 della L. n. 86/2019 recante *semplificazione burocratica e contrasto alla violenza di genere*; d.lgs. n. 40/2021 , attuazione dell'art. 9 della L. n. 86/2019, recante *misura in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.*

¹⁵⁸ Art. 25 d.lgs. n. 36/2021

rappresenta di fatto un cambiamento radicale rispetto all'impostazione tradizionale, superando quel *discrimen* che per anni ha contraddistinto l'art.2 della L. 91/81 tra attività professionistica e dilettantistica.

Un ulteriore passo avanti nell'attuazione della riforma è rappresentato dal D.P.C.M.¹⁵⁹ del 21 febbraio 2024, con cui è stato introdotto un primo elenco ufficiale delle mansioni riconducibili alla figura del lavoratore sportivo, oltre a quelle già tipizzate. Questo intervento si propone di superare le disomogeneità interpretative tra le varie Federazioni sportive, introducendo un criterio uniforme per l'inquadramento delle figure professionali del settore.

La rilevanza del decreto si coglie anche nella prospettiva della parità di genere, poiché consente di estendere le tutele previste dalla riforma a numerose mansioni spesso coperte da donne. Il criterio distintivo non è più, dunque, la natura professionistica o dilettantistica della disciplina, ma l'onerosità della prestazione che, se presente fa scattare l'attività come lavorativa e subordinata. Di conseguenza il lavoratore potrà vedersi riconosciuti i diritti e le tutele lavoristiche, previdenziali, fiscali e assicurative, da tempo oggetto di rivendicazioni da parte degli operatori del settore, in particolare delle atlete. La riforma del sistema sportivo italiano segna senza dubbio, una svolta significativa per il mondo del dilettantismo tradizionale, finora relegato a una definizione negativa, inteso semplicemente come « ciò che non è professionismo ». Per la prima volta in assoluto, quindi, viene riconosciuto nell'ordinamento italiano, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico il lavoratore sportivo, cioè colui che esegue un'attività sportiva dietro un corrispettivo. Si delinea così una nuova disciplina del rapporto di lavoro sportivo, non più rimessa alla sola discrezionalità delle singole Federazioni, colmando il vuoto normativo della L.n. 91/81 che non aveva minimamente affrontato la questione del lavoro sportivo dilettantistico, abbandonandoli in un *mare magnum*¹⁶⁰ difficile da districare.

Questa riforma traccia una netta linea di demarcazione rispetto al passato, in quanto non si limita a prevedere disposizioni frammentarie riferite esclusivamente al movimento dilettantistico, ma introduce regole generali che disciplinano i rapporti di lavoro in ambito sportivo. In particolare, l'articolo 28 del d.lgs. n. 36/2021, come modificato dal decreto correttivo del 2023¹⁶¹, stabilisce che, di regola, il lavoro sportivo dilettantistico si presume essere lavoro autonomo, configurato nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.)¹⁶², qualora ricorrano

¹⁵⁹ Il D.P.C.M. emanato il 21 febbraio 2024, dal dipartimento per lo sport, individua l'elenco delle mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva.

¹⁶⁰ C. Di Cintio- S. Angileri, *professionisti, amatori e dilettanti*, in *La Riforma dello Sport-ItaliaOggi*, 2021.

¹⁶¹ Decreto legislativo 5 ottobre 2022, n.163, in *Gazz. Uff. N.* 256 del 2 novembre 2022

¹⁶² La collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) è una forma di lavoro autonomo che si colloca in una posizione intermedia tra lavoro subordinato e lavoro autonomo puro. Si caratterizza per tre elementi essenziali: la continuità della prestazione, il coordinamento con l'attività organizzativa del committente e l'assenza di subordinazione gerarchica. Nel contesto dello sport dilettantistico questa forma contrattuale assume rilevanza poiché consente di inquadrare giuridicamente rapporti di lavoro che, pur non essendo subordinati in senso stretto, si sviluppano comunque all'interno di un'organizzazione stabile, come le associazioni e società sportive dilettantistiche.

determinate condizioni, quali la continuità della prestazione e il coordinamento con l'attività organizzativa della società sportiva.

Tuttavia, il decreto chiarisce altresì che, qualora l'attività sia svolta in modo prevalentemente personale, continuativo e dietro corrispettivo, si applica la disciplina del lavoro subordinato, anche nel settore dilettantistico, salvo che venga dimostrata l'autonomia della prestazione. Questo assetto normativo appare particolarmente importante per le atlete dilettanti, spesso coinvolte in rapporti di collaborazione precaria e prive di tutele minime. La co.co.co., pur restando un contratto autonomo, consente loro di accedere a forme di copertura previdenziale e assicurativa previste dalla riforma, rappresentando un passo avanti nella direzione di una maggiore equità e protezione nel lavoro sportivo femminile.

Inoltre, il d.lgs. 36/21 prevede che, in presenza di specifiche condizioni, anche nel settore professionistico il lavoro sportivo possa essere svolto mediante contratto di lavoro autonomo. In particolare, ciò è possibile qualora si verifichi almeno una delle seguenti circostanze:

- A. L'attività sia limitata a una singola manifestazione sportiva o a più manifestazioni collegate tra loro, da svolgersi in un arco di tempo ridotto;
- B. L'atleta non sia vincolato contrattualmente alla frequenza di sedute di allenamento o preparazione;
- C. Pur essendo continuativa, la prestazione non superi le otto ore settimanali cinque giorni al mese oppure trenta giorni all'anno.

Per quanto riguarda invece il rapporto di lavoro subordinato sportivo, valido sia nel settore professionistico sia in quello dilettantistico, gli articoli 26 e 27 del medesimo decreto introducono una disciplina « speciale », che si discosta dalle regole ordinarie del diritto del lavoro. Considerata la specificità della prestazione sportiva, al contratto di lavoro sportivo non si applicano le norme in materia di licenziamento collettivo, né quelle sul licenziamento individuale per giustificato motivo o per giusta causa. Un'ulteriore novità di rilievo è rappresentata dall'introduzione, anche nel settore dilettantistico, del contratto di lavoro a tempo determinato, che prima della riforma era previsto esclusivamente per il settore professionistico. Tale contratto è sottratto all'applicazione delle disposizioni generali sul contratto a termine contenute negli articoli da 19 a 29 del d.lgs. n. 81/2015, in quanto inadeguate a disciplinare le peculiarità dell'attività sportiva.

La ratio della disciplina speciale risiede nella volontà del legislatore di adeguare il quadro regolatorio alla specificità della prestazione sportiva, spesso legata a stagioni agoniste, periodi di preparazione o eventi a scadenza fissa. Il contratto di lavoro sportivo può quindi prevedere un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. È inoltre ammessa la successione di contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti e la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un'altra, previo consenso dell'altra parte e nel rispetto delle norme di tesseramento previste dalla Federazioni sportive, dalle

Discipline sportive associate e dagli Enti di promozione sportiva (anche paralimpici).¹⁶³

Allo stesso tempo, è vietata l'apposizione di clausole di non concorrenza o di disposizioni che limitano la libertà professionale dell'atleta per il periodo successivo alla cessazione del rapporto contrattuale. Inoltre, secondo la disciplina introdotta dal decreto correttivo del 2023, nei settori professionistici il lavoro sportivo prestato in via principale, ovvero in modo prevalente e continuativo, si presume subordinato. Il rapporto di lavoro sportivo si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto ogni tre anni dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Discipline Sportiva Associata, anche paralimpici, e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in conformità all'accordo collettivo stipulato per la categoria.¹⁶⁴

È inoltre previsto che il contratto debba essere depositato, a cura della società sportiva, presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata, (anche paralimpici) entro sette giorni dalla stipulazione, al fine di ottenere l'approvazione. In tale sede, devono essere depositati anche tutti gli ulteriori contratti eventualmente stipulati tra il lavoratore sportivo e la società, quali quelli aventi a oggetto diritti di immagine, attività promozionali o pubblicitari o comunque connessi al lavoratore sportivo.¹⁶⁵ Non possono essere inserite nel contratto clausole derogatorie in *pejus* rispetto al contratto tipo, e in caso contrario tali clausole saranno sostituite *ope legis*.¹⁶⁶ Ogni contratto deve inoltre contenere una clausola che obbliga lo sportivo a osservare le istruzioni tecniche e le prescrizioni impartite, funzionali al raggiungimento degli obiettivi agonistici prefissati.¹⁶⁷

Maggiori tutele, dunque, per gli sportivi, ma anche un aumento dei costi che dovranno affrontare le società, variabili in base all'entità annua dei compensi riconosciuti ai lavoratori sportivi. Infatti il decreto correttivo, intervenuto su aspetti finanziari e fiscali delle tutele assistenziali e previdenziali introdotte per i lavoratori sportivi, mira a ridurre l'impatto economico della riforma sul sistema sportivo. In particolare, per attenuare le critiche relative all'aggravio dei costi in capo ad associazioni dilettantistiche, il decreto correttivo individua tre fasce di compensi:

- Per compensi fino a 5.000 euro annui non si applicano né ritenute fiscali né contributi previdenziali;
- per compensi tra 5.001 e 15.000 euro annui sono dovuti solo i contributi previdenziali

¹⁶³ F. Gragnoli, *Donne e sport : evoluzione e prospettive*, in : Riv. dir. ec. sport , 2022 , fasc. unico, p.231.

¹⁶⁴ art. 27 comma 4 del d.lgs n.36/2021

¹⁶⁵ Ivi, comma 5

¹⁶⁶ Ivi , comma 6

¹⁶⁷ Ivi , comma 7

- per compensi superiori a 15.000 euro annui si applica il regime fiscale ordinario, ma solo sulla parte eccedente la soglia di esenzione fiscale ed esclusivamente per determinare il reddito del percipente

Un ulteriore aspetto di rilievo riguarda la disciplina dei rapporti di lavoro già instaurati prima dell'entrata in vigore della nuova normativa. L'art. 35, comma 8-quater del decreto correttivo al d.lgs 36/21 stabilisce che, per i rapporti iniziati prima del 1° gennaio 2023, le società sportive con lavoratori che percepiscono compensi non superiori a 5.000 euro, non sono previsti nuovi obblighi contributivi o adempimenti. Tale previsione, fondata sull'inquadramento fiscale di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m) del TUIR, mira a ridurre l'impatto economico della riforma sulle associazioni e società dilettantistiche, tenendo conto che, secondo i dati forniti da Sport e Salute, circa il 20% degli sportivi coinvolti percepisce compensi entro questa soglia.

Con l'entrata in vigore del decreto è stata inoltre abrogata la figura del lavoratore sportivo amatoriale, sostituita da un sistema che distingue nettamente tra lavoro sportivo e prestazioni sportive di volontariato.

Il volontariato è colui che presta gratuitamente la propria opera nel settore sportivo, senza alcuna forma di remunerazione. Tuttavia, anche il volontario deve essere assicurato per la responsabilità civile verso terzi e può ricevere rimborsi spese documentati relativi a vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sostenuti al di fuori del territorio comunale e di residenza. Il volontario è definito come colui che mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti e con esclusiva finalità amatoriale.

Le prestazioni svolte dal volontario comprendono non solo l'attività sportiva diretta, ma anche la formazione, la didattica e la preparazione degli atleti. Possono avvalersi di volontari le associazioni sportive dilettantistiche (ASD), le società sportive dilettantistiche (SSD), le Federazione Sportive Nazionali (FSN), le Discipline Sportive Associate (DSA), gli Enti di Promozione Sportiva (EPS), anche paralimpici, il CONI, il Comitato italiano Paralitico (CIP) e Sport e Salute S.P.A.¹⁶⁸

Uno degli aspetti maggiormente innovati della riforma del 2021 è rappresentato dall'introduzione del professionismo femminile. Prima dell'entrata in vigore del nuovo impianto normativo, anche le atlete tesserate presso le Federazioni che riconoscevano il professionismo sportivo venivano considerate dilettanti, a prescindere dal livello e dall'intensità della loro attività sportiva. Con la riforma, invece, la qualificazione di una disciplina sportiva come professionistica produce effetti indipendentemente dal genere dell'atleta, garantendo finalmente una piena equiparazione giuridica tra uomini e donne nel lavoro sportivo.

Il decreto, infatti, si propone di garantire il rispetto dei principi di parità, di trattamento e di non discriminazione, applicandosi tanto al settore dilettantistico quanto a quello professionistico. In particolare, l'art.38 del d.lgs 36/21, così come

¹⁶⁸ Nidi L CGIL, *Riforma dello Sport: cosa cambia dal 1° gennaio 2023?*, in NidiL CGIL, 28 Marzo 2024, disponibile su : www.nidil.cgil.it/riforma-sport-cosa-cambia-dal-1-gennaio-

modificato dal decreto correttivo n. 163/2022, rappresenta una tappa fondamentale per lo sport femminile. Esso, infatti stabilisce che « *L'area del professionismo è composta dalle società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate (..)* ».

Si tratta di un importante riconoscimento giuridico, che supera una storica disparità e sancisce formalmente l'eguaglianza tra professionismo maschile e femminile.

Un ulteriore e significativo intervento normativo sul tema della promozione dello sport femminile è contenuto negli articoli 39 e 40 dello stesso decreto. Le disposizioni ivi contenute integrano e rafforzano quanto già previsto dall'art. 12-bis del D.L.104/2020, convertito nella L. 126/2020, che aveva istituito il « *Fondo per il professionismo negli sport femminili* » (art. 39). Inoltre, l'art. 40 prevede l'adozione di azioni da parte delle Regioni, delle Province autonome del CONI e delle altre istituzioni sportive volte a promuovere la « *parità di genere a tutti i livelli e in ogni struttura, favorendo l'inserimento delle donne nei ruoli di gestione e di responsabilità delle organizzazioni sportive e anche al proprio interno* » . La dotazione iniziale a sostegno delle donne nello sport ammontava a 2,9 milioni di euro per il 2020 e a 3,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il decreto ha inoltre stabilito che le Federazioni interessate a beneficiare del Fondo per il professionismo negli sport femminili devono deliberare il passaggio al professionismo sportivo dei campionati femminile entro il 31 dicembre 2022¹⁶⁹. Il legislatore, in tal modo, non ha fissato un termine di decorrenza obbligatoria del professionismo femminile, bensì uterine ultimo entro il quale completare tale transizione.

Ad oggi, l'unica federazione che ha rispettato questo termine è la FIGC, che ha deliberato il passaggio al professionismo per la Serie A femminile. Dal 1° Luglio 2022 infatti tutte le calciatrici della serie A sono professioniste e beneficiano di tutte

¹⁶⁹ Le federazioni che hanno deliberato il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili possono presentare la domanda di accesso al Fondo qualora l'utilizzo dei finanziamenti richiesti sia finalizzato: a) per l'anno 2020 per far fronte alle ricadute dell'emergenza sanitaria da Covid-19: 1. al sostegno al reddito e alla tutela medico - sanitaria delle atlete; 2. allo svolgimento di attività di pianificazione delle strutture sportive e di ristrutturazione degli impianti sportivi ; b) per gli anni 2021 e 2022: 1. alla riorganizzazione e al miglioramento delle infrastrutture sportive ; 2) al reclutamento e alla formazione delle atlete ; 3. alla qualifica e alla formazione dei tecnici ; 4. alla promozione dello sport femminile ; 5. alla sostenibilità economica della transizione al professionismo sportivo ; 6. all'allargamento delle tutele assicurative e assistenziali delle atlete. Al fine di controllare l'utilizzo dei fondi concessi alle Federazioni, queste ultime dovranno presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri o all' Autorità politica delegata in materia di sport , un resoconto semestrale sull'utilizzo delle risorse.

le tutele già riconosciute ai loro colleghi uomini, sostenendo ancor più il programma di sviluppo del settore femminile iniziata dalla federazione nel 2015.¹⁷⁰

Di recente è stato approvato il cosiddetto Decreto Milleproroghe 2024, convertito in legge nei primi mesi del 2025¹⁷¹, contenente disposizioni importanti anche in ambito sportivo, in particolare a sostegno del professionismo femminile. Il provvedimento ha previsto il rifinanziamento del Fondo per il professionismo negli sport femminili con uno stanziamento di 4 milioni di euro per l'anno 2025, confermando la volontà del legislatore di consolidare e ampliare il percorso già avviato con l'introduzione del professionismo nel calcio femminile. Come ha dichiarato il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi : « *Abbiamo messo a disposizione le nostre risorse e riformulato la proposta emendativa, primo firmatario il senatore Marcheschi che ringrazio, per garantire l'accesso al Fondo non solo alla FIGC, che ha già optato per il passaggio al professionismo della Serie A femminile, ma anche a quelle Federazioni che lo deliberano entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della norma. Una misura che il Governo mette a disposizione nell'ottica di garantire sempre più pari opportunità, anche nello sport.* »¹⁷².

Il provvedimento, dunque, consente non solo la continuità del finanziamento, ma amplia la platea dei soggetti beneficiari, aprendo a tutte quelle Federazioni che, pur non avendo ancora deliberato il passaggio al professionismo, si impegnino a farlo entro un termine stabilito. A confermare l'importanza di questa misura è anche Federica Cappelletti, presidente della Divisione serie A femminile professionistica della FIGC, che ha dichiarato: « *è un segnale importante e positivo. Siamo contenti della proroga e, come condiviso con il ministro Andrea Abodi, siamo fiduciosi che questo beneficio possa essere ulteriormente esteso per favorire una progettualità pluriennale. Si tratta di uno step fondamentale, che rafforza il percorso già avviato*

¹⁷⁰ Con l'obiettivo di portare investimenti, professionalità e qualifiche per la crescita del movimento calcistico femminile, nel 2015 la FIGC ha avviato un programma di sviluppo del calcio femminile. Tra le linee programmatiche si ricorda l'obbligo di sviluppare gradualmente un settore femminile per le società professionistiche maschili di Serie A, Serie B e Lega Pro e la possibilità di acquisto del titolo sportivo di una società di calcio femminile affiliata alla FIGC partecipante ai Campionati di Serie A o di Serie B, al fine di incentivare i club professionistici ad investire e progettare per il calcio femminile. Nel 2018, con l'obiettivo di dare maggiore impulso allo sviluppo del movimento, con il comunicato n. 81 del 27 giugno 2018, la FIGC ha assegnato formalmente la Serie A e la Serie B femminile alla Divisione Calcio Femminile, sottraendoli al Dipartimento Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti (di seguito LND) e lasciando a quest'ultima esclusivamente l'organizzazione delle competizioni femminili relative ai Club di Serie C e regionali. A seguito di ciò la LND ha mostrato non poche riserve ed ha aperto una vera e propria battaglia legale che si è conclusa con la decisione n. 77/2018 del Collegio di Garanzia dello Sport CONI (Collegio di garanzia - Sezioni Unite, 7 settembre 2018 n. 77, in www.coni.it), il quale ha confermato il passaggio della gestione dei Campionati di Serie A e B femminili alla FIGC. In questo modo si è permesso di avviare le politiche di sviluppo aventi come obiettivo l'equiparazione con il calcio maschile. Il 25 giugno 2020 il Consiglio Federale della FIGC, all'unanimità ha deliberato il passaggio al professionismo per la stagione 2022/2023.

¹⁷¹ Decreto Milleproroghe 2024, approvato dal Senato il 13 febbraio 2025 e dalla camera dei deputati il 20 febbraio 2025, diventando legge il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

¹⁷² Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport, *Sport Ministro Abodi: nel Milleproroghe garantito accesso al fondo per professionismo femminile*, 14 febbraio 2025, disponibile su: www.sport.governo.it

con la FIGC e che, attraverso la definizione di misure strutturali, ci dovrà portare a raggiungere l'obiettivo della sostenibilità del movimento di vertice »¹⁷³.

In conformità al principio di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa, anche il decreto Milleproroghe ha ribadito l'obbligo per le Federazioni sportive Nazionali beneficiarie del Fondo di presentare un resoconto semestrale sull'impiego delle risorse ricevute. Tale relazione deve essere trasmessa alla Presidenza del consiglio dei Ministri o all'Autorità politica delegata in materia di sport, al fine di consentire un costante monitoraggio circa l'effettiva destinazione dei fondi pubblici e l'impatto delle misure adottate nel processo di transizione verso il professionismo sportivo.

Si tratta, senza dubbio, di un passo fondamentale compiuto dal legislatore italiano: si dà finalmente la possibilità alle atlete di accedere a tutele lavorative finora precluse, di sottoscrivere contratti equi e di beneficiare di garanzie sanitarie indispensabili in merito a infortuni, malattie o maternità.

L'istituzione del Fondo per il professionismo negli sport femminili mira proprio a sostenere l'inevitabile aumento dei costi di gestione che le società sportive dilettantistiche dovranno affrontare nel momento in cui decideranno di deliberare il passaggio al professionismo. Questo cambiamento assume una rilevanza significativa non solo per il sistema sportivo, ma anche per il progresso sostanziale nella battaglia per la parità di genere.

Tuttavia, la portata innovativa di tale intervento potrà dirsi pienamente realizzata solo laddove venga accompagnata da ulteriori misure normative e culturali capaci di rafforzare e rendere effettiva l'emancipazione delle donne nello sport. Il limite strutturale della riforma risiede nel fatto che non viene conferito ex legge il riconoscimento dello status professionistico alle atlete. La normativa, infatti, continua a demandare alle singole Federazioni sportive la facoltà di decidere se e quando attribuire il regime professionistico, come già previsto dall'art. 2 della L. n.91/81. Se da un lato il principale ostacolo a tale estensione è rappresentato dalla sostenibilità economica - in quanto il passaggio al professionismo implica un notevole incremento dei costi per le società sportive - dall'altro il nodo più profondo è di natura culturale.

La vera scommessa è rappresentata dal risorgimento di una visione moderna, capace di riconoscere pienamente la parità di genere anche nel contesto sportivo. Per le Federazioni, infatti, il riconoscimento del professionismo comporta una differenza sostanziale in termini economici: un conto è una sportiva in busta paga, un altro è un atleta retribuita. In questo senso, il Fondo istituito a sostegno della transizione rappresenta una misura essenziale per incentivare e supportare tale cambiamento.

Il passaggio verso il professionismo è di rilevanza centrale per le atlete, che potranno finalmente accedere a maggiori tutele legali e sanitarie, sostenute quasi interamente a carico della società sportive. Ciò consentirà loro di beneficiare dei diritti previsti dall'ordinamento in materia previdenziale e assicurativa. Le società sportive, dal canto loro, dovranno stipulare polizze assicurative e versare i relativi contributi,

¹⁷³ FIGC - Federazione Italiana Giuoco Calcio, *Approvata per il 2025 la proroga del fondo per il professionismo. Cappelletti: « Segnale importante e positivo »*, 14 febbraio 2025, disponibile su : ww.figc.it

permettendo così alle atlete di maturare il diritto alla pensione statale. Si tratta, senza dubbio, di un processo in cui la dimensione economica risulta ancora predominante rispetto all'istanza della parità, ma è da questi primi e concreti passi che può partire un cambiamento autentico e strutturale.

Tante sono state le battaglie vinte nel lungo e tortuoso percorso di riconoscimento dei diritti delle donne nello sport, ma resta ancora molto la strada da percorrere affinché gli sforzi compiuti non risultano vani e le conquiste ottenute non siano effimere. Il riconoscimento della dignità del lavoro sportivo femminile rappresenta un traguardo importante, ma al tempo stesso non può e non deve essere considerato un punto di arrivo. Esso costituisce, piuttosto un punto di partenza per la costruzione di un futuro più equo e dignitoso per tutte le atlete. La riforma in atto ha finalmente introdotto tutele fondamentali e segnato un cambio di passo necessario, ponendo rimedi a una disciplina rimasta per oltre quarant'anni inadeguata, discriminatoria e incapace di rispondere alle reali esigenze delle sportive. Tuttavia, affinché i principi sanciti possano trovare concreta attuazione sarà indispensabile un ulteriore sforzo, tanto sul piano legislativo quanto su quello applicativo e interpretativo. La strada è stata tracciata, ma solo un impegno costante e consapevole potrà garantire la piena affermazione dei diritti delle donne nello sport e, più in generale, nella società.

6. Questioni aperte: clausole limitative della maternità e discrezionalità delle Federazioni.

Nonostante il d.lgs. 36/21 - come già evidenziato nel paragrafo precedente- abbia introdotto un quadro organico di tutele giuslavoristiche per i lavoratori e le lavoratrici dello sport, estendendo loro alcune garanzie proprie del diritto del lavoro comprese quelle per la maternità obbligatoria e facoltativa, permangono profonde disuguaglianze, dovute principalmente al fatto che il riconoscimento del professionismo femminile resta una facoltà lasciata alle singole Federazioni Sportive nazionali, le quali devono deliberare in tal senso e definire le categorie professionistiche nei propri regolamenti. Di conseguenza, nelle discipline in cui tale scelta non è stata compiuta, le atlete rimangono formalmente dilettanti, prive di un vero e proprio contratto di lavoro e dunque escluse dalle tutele giuslavoristiche e previdenziali previste dalla riforma. Questo sistema produce una discriminazione di fatto. Le atlete che ogni giorno, con regolarità e continuità, svolgono la propria attività sportiva rispettando orari prestabiliti, seguendo direttive tecniche e offrendo prestazioni finalizzate al raggiungimento di obiettivi agonistici, dovrebbero - se si applicassero correttamente i principi dello Statuto dei Lavoratori ¹⁷⁴- essere inquadrate come lavoratrici subordinate. Tuttavia, nella realtà dei fatti, quando scendono in campo sono ancora qualificate come dilettanti, ai sensi della legge n.91/81, con la conseguente esclusione di molte tutele, specie con riferimento alla maternità.

La questione assume particolare significatività nell'ambito sportivo giacché la maternità rappresenta ancora oggi un ostacolo significativo per molte donne atlete. Nonostante i progressi normativi, le tutele concrete e la cultura sportiva faticano a garantire una reale parità di diritti e opportunità.

Ed invero, nella prassi negli accordi economici firmate dalle atlete, è ancora frequente trovare clausole anti- gravidanza, le quali si comportano alla stregua di clausole risolutive espresse le quali risolvono automaticamente il contratto al verificarsi dell'evento, inteso quale inadempimento contrattuale.

Alcuni casi sono particolarmente noti. Nel 2021, il Pordenone Volley interruppe il contratto di Lara Lugli, appena scoperta la gravidanza, ritenuta colpevole dalla società sportiva di non aver mai comunicato le sue intenzioni di maternità e di aver danneggiato la stagione della squadra. Ad oggi, le è stata negata anche l'ultima retribuzione spettante per il lavoro svolto nel club.

Si intuisce come siffatta clausola nega in radice il diritto della donna di essere madre. Fino al 2018 non era prevista alcuna tutela in tal senso, nonostante la codificazione da parte del CONI del principio di tutela sportiva delle atlete in materia ex art. 14¹⁷⁵, secondo il quale deve essere garantito negli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate la tutela della posizione sportiva delle

¹⁷⁴ Legge 20 maggio 1970 , n. 300, in Gazz. Uff. n. 131 del 27 maggio 1970.

¹⁷⁵ Deliberazione del Consiglio Nazionale 4 settembre 2018 n. 1613 - DPCM UPS 14 settembre del 2018.

madri in attività per tutto il periodo della maternità, fino al loro rientro all'attività agonistica.

Un altro caso particolarmente significativo, utile a evidenziare i limiti della riforma sul lavoro sportivo, è quello di Alice Pignagnoli, portiere di calcio Femminile. Dopo aver militato in diverse squadre tra Serie B e Serie C, nell'ottobre del 2022 - durante la militanza nella Lucchese, società dilettantistica di Serie C - annuncia la seconda gravidanza. Da quel momento la società interrompe il pagamento delle mensilità pattuite, la esclude dalla rosa e dai gruppi social, intimandole addirittura la restituzione del materiale sportivo e lo sgombero dell'alloggio. La giustificazione adottata dal club fu che i diritti legati alle maternità spettavano solo alle atlete professioniste.

Nei contesti dilettantistici dove spesso mancano contratti scritti e i rapporti sono regolati in modo informale, le atlete finiscono per essere escluse dalle tutele previste, anche se svolgono attività continuativa e strutturata. Si tratta di una grave lacuna dell'ordinamento, che incide direttamente sulla libertà fondamentale della donna di scegliere se e quando diventare madre. La maternità è, e deve essere, un diritto e ogni atleta deve poter decidere liberamente il momento in cui diventarlo, senza che ciò comprometta il proprio percorso professionale o economico.

La prassi nel mondo dello sport è che l'atleta donna, normalmente decide di diventare madre a fine carriera ma ciò integra un atto discriminatorio, in particolare sotto il profilo costituzionale. In quanto:

- Viola l'art. 3 Cost., che sancisce il principio di uguaglianza formale e sostanziale, escludendo l'applicazione delle tutele previste dalla legge n.91/ 81 per il solo fatto di essere donne.¹⁷⁶
- lede l'art. 32 Cost., che tutela la salute come diritto fondamentale, dal momento che molte atlete non dispongono di adeguate coperture in caso di infortuni o malattie legali alla pratica sportiva;
- contrasta con l'art. 37 Cost., il quale prevede che la donna lavoratrice abbia gli stessi diritti dell'uomo e aggiungendo che « *le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione* », ponendosi quindi in netto contrasto con le clausole anti-gravidanza, ancora oggi presenti in alcuni contratti sportivi.
- infine, viola l'art. 38 Cost., che riconosce il diritto del lavoratore, in caso di infortunio, malattia o invalidità, a mezzi adeguati, che nel caso delle atlete dilettanti sono del tutto assenti.

¹⁷⁶ M. Pittalis, *Sport e diritto. L'attività sportiva tra performance e vita quotidiana*, 2019,202.

In definitiva, l'irragionevolezza di escludere le atlete che svolgono quotidianamente attività sportiva con continuità, rispettando orari e direttive al pari di altri lavoratori, dalla categoria degli sport professionisti, si accompagna dunque alla incostituzionalità di simili prassi alla luce, non soltanto della gerarchia di valori dell'ordinamento ma altresì del riconoscimento del professionismo nello sport femminile il quale dovrebbe rappresentare, prima di tutto, un atto di dignità nei confronti della persona, una priorità su cui investire strutturalmente, promuovendo la partecipazione delle ragazze sin dalla giovane età.

Capitolo III

Divieto di discriminazione e strumenti di tutela. Casi e questioni

1. Premessa metodologica nell'individuazione dei rimedi.

Nell'indagine deputata alla individuazione di strumenti di tutela delle situazioni compromesse dai rischi di discriminazione l'autonomia dell'ordinamento sportivo, teorizzata fin dal pluralismo giuridico di Santi Romano¹⁷⁷, costituisce un significativo punto di partenza.

Ed invero, l'autonomia dell'ordinamento sportivo si fonda sulla capacità di darsi regole proprie, di istituire organi di governo e di risoluzione delle controversie, nonché su una normativa interna, come previsto e dalla Legge del 17 ottobre 2003, n. 280, la quale disciplina i rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale.

L'articolo 1¹⁷⁸ di tale legge sancisce chiaramente il principio dell'autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto a quello statale, fatta salva la possibilità per quest'ultimo di intervenire nei casi in cui le situazioni giuridiche soggettive assumano rilevanza nell'ambito dell'ordinamento generale.

Dunque, nonostante l'autonomia riconosciuta, l'ordinamento è comunque sottoposto ai limiti imposti dall'ordinamento giuridico statale, in quanto garante dell'interesse pubblico generale e legislatore esclusivo nelle materie di rilievo costituzionale come previsto dall'art.117, comma 2, lett. g), della costituzione¹⁷⁹. Inoltre, la Legge 280/2003 stabilisce che le questioni tecniche e disciplinari sono sottratte alla giurisdizione statale, ma solo nei limiti in cui siano lesi diritti soggettivi o interessi legittimi rilevanti per l'ordinamento statale. In tal caso, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 11 febbraio 2011 n.49¹⁸⁰, il ricorso alla giustizia amministrativa è ammesso, previo esaurimento dei rimedi interni della giustizia

¹⁷⁷ S. Romano, *L'ordinamento giuridico*, Firenze, 1918.

¹⁷⁸ L. 280/2003, Art 1 : *La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale.*

I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.

¹⁷⁹ Un ulteriore riconoscimento formale dell'ordinamento sportivo si rinviene nel novellato articolo 117 della Costituzione, il quale ha introdotto per la prima volta un riferimento esplicito allo sport nell'ambito della ripartizione delle competenze legislative tra stato e regione. In particolare, l'articolo 117, secondo comma, lettera g), attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, tra cui il CONI, in quanto Ente pubblico nazionale.

Parallelamente, il terzo comma dello stesso articolo stabilisce che « *La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.*

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato ».

¹⁸⁰ Corte Costituzionale, sentenza n. 49/11. In P. Sandulli, *Principi e problematiche di giustizia sportiva*, Roma 2018 .

sportiva (c.d pregiudiziale sportiva) esclusivamente per finalità risarcitorie e non per l'annullamento dell'atto.

Quindi l'ordinamento sportivo, pur essendo autonomo, non può considerarsi avulso dal più ampio contesto costituzionale e sovranazionale, il quale impone il rispetto dei diritti fondamentali inalienabili, tra cui spiccano il principio di parità di trattamento e il conseguente divieto di non discriminazione. Quest'ultimo, pilastro imprescindibile per ogni ordinamento democratico, è strettamente connesso alla tutela della dignità umana, e si riflette trasversalmente su tutti gli ambiti della vita sociale, compreso quello sportivo.

La produzione in materia è vasta e articolata. A livello nazionale, spicca l'art. 3 della Costituzione, che sancisce l'uguaglianza formale e sostanziale tra i cittadini e impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Sul piano internazionale, diversi fonti normative - dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948 alla Convenzione Europea dei Diritti Dell'uomo del 1950, fino alle Direttive UE 2000/43/CE e 2000/78CE- hanno consolidato un sistema multilivello di garanzie volto a prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione, diretta o indiretta.

In questo contesto, lo sport rappresenta uno dei campi d'azione più significativi per l'attuazione concreta del principio di non discriminazione.

Organismi come il CONI, il CIO e le federazioni sportive, sia internazionali che nazionali, hanno recepito e integrato tali principi nei propri statuti e regolamenti.

Tuttavia, l'affermazione formale di un principio rischia di rimanere una pura dichiarazione teorica se non è accompagnata da strumenti sanzionatori efficaci e da meccanismi di controllo adeguati.

È proprio nell'attuazione concreta dei principi di uguaglianza e inclusione che l'ordinamento sportivo si trova ad affrontare le maggiori criticità.

In questo capitolo, ci si soffermerà sull'analisi delle principali forme di discriminazioni ancora presenti nel mondo dello sport, con particolare attenzione a tre dimensioni emblematiche: la responsabilità oggettiva nel settore calcistico, spesso applicata in risposta a episodi di razzismo e sessismo dentro e fuori dagli stadi; le disuguaglianze di genere, alla luce anche del noto caso Semenya; e infine la condizione delle persone con disabilità, per le quali lo sport può rappresentare tanto uno strumento di esclusione quanto un potente mezzo di partecipazione sociale.

Nell'immaginario collettivo, sport e benessere sono concetti trattamenti legati: si attribuisce all'attività sportiva la capacità di migliorare la salute fisica e l'aspetto estetico. Tuttavia, ridurre lo sport a una funzione puramente corporea rischia di oscurarne il più profondo valore sociale: lo sport, infatti può essere veicolo di emancipazione, inclusione e riconoscimento della dignità umana, soprattutto per le persone appartenenti gruppi vulnerabili o storicamente marginalizzati.

2. Principio di non discriminazione e sue applicazioni nella Carta Olimpica.

Sulla scorta di queste premesse, il fenomeno sportivo, pur dovendosi uniformare alla normativa statale e sovranazionale posta a tutela dei diritti soggettivi¹⁸¹ inalienabili e indisponibili della persona, viene regolamentato e disciplinato mediante una copiosa normativa endogena, proveniente dalle stesse istituzioni sportive.

Viene, in primo luogo, in rilievo la Carta Olimpica, documento ufficiale del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito CIO). Prima di analizzare il principio di non discriminazione contenuto nella Carta Olimpica, è opportuno chiarire cosa siano il Comitato Olimpico Internazionale e il Movimento Olimpico.

Il CIO è una organizzazione internazionale non governativa creata da Pierre de Coubertin nel 1894 per far rinascere i Giochi Olimpici dell'antica Grecia. Fu fondato il 23 giugno 1894 a Parigi con l'incarico di organizzare i Giochi Olimpici Moderni. Le regole che ne disciplinano l'attività sono enunciate nella Carta Olimpica¹⁸², che rappresenta lo statuto fondamentale del Movimento Olimpico.

Con riferimento al movimento Olimpico, invece, fin dalla sua origine, lo scopo fondamentale è stato quello di diffondere una filosofia di vita ispirata ai principi dell'olimpismo moderno, volta a contribuire, attraverso la pratica sportiva, alla costruzione di una società pacifica, fondata sul rispetto reciproco e orienta alla promozione e alla tutela della dignità dell'essere umano. L'assunto di base è il riconoscimento, in capo a ogni individuo, del diritto, inteso come diritto naturale e primario dell'uomo, di praticare lo sport secondo i propri bisogni e le proprie aspirazioni, anche in forma agonistica e, dunque, organizzata. Si tratta di un'intuizione straordinariamente importante e in grande anticipo sui tempi.¹⁸³

Nel contesto del Movimento Olimpico, il diritto di praticare un'attività sportiva è inteso come un diritto assoluto e universale, che non trae origine dagli ordinamenti giuridici moderni, ma affonda le sue radici in un passato remoto. Esso si ricollegata idealmente agli antichi valori delle competizioni olimpiche di Olimpia, risalenti al

¹⁸¹ I diritti soggettivi, tradizionalmente concepiti come posizioni giuridica « forti » e assolute, si sono progressivamente evoluti in senso di situazioni giuridiche funzionalizzate al contesto costituzionale. Come osserva il professor P. Perlingeri, non possono essere più considerati come una protezione dell'interesse individuale, ma devono essere letti alla luce del principio personalista e dei doveri inderogabili di solidarietà sanciti all'art. 2 della Cost.

Nel contesto sportivo, questa evoluzione si traduce nella necessità di riconoscere i diritti delle persone non solo come libertà formali, ma come strumenti di inclusione e partecipazione attiva alla vita sociale, specie per i soggetti appartenenti a categorie storicamente discriminate.

¹⁸² A. Stelitano, *Olimpiadi e Politica. Il CIO nel sistema delle relazioni internazionali*. Forum:Udine, 2008, p.32.

¹⁸³ M. Vellano, *CIO e il governo transnazionale dello sport*, in Riv. Dir. Sportivo ISSN 2784-9856, Giappichelli.

776 a.C.¹⁸⁴, ponendosi così cronologicamente e concettualmente, in una posizione anteriore rispetto alle strutture normative contemporanee.

La manifestazione più alta e solenne dello spirito olimpico è, dunque, la celebrazione dei Giochi Olimpici, che riuniscono atleti provenienti da tutti e cinque i continenti, simbolicamente rappresentati dai cinque anelli intrecciati. Questi, insieme alla fiamma olimpica e al motto « Citius, Altius, Fortius » (« Più veloce, più alto, più forte »), costituiscono i simboli ufficiali del Movimento Olimpico.

A partire dal 1896, i Giochi si tengono con cadenza quadriennale, incarnando i valori di unità, pace e lealtà sportiva propri dell'Olimpismo moderno.¹⁸⁵ La volontà originaria del Movimento Olimpico di mantenere una netta distanza dagli ordinamenti statali, unita alla rivendicazione del diritto naturale dell'essere umano a praticare lo sport e a organizzare la dimensione agonistica, ha costituito il fondamento dell'autonomia del Movimento Olimpico rispetto ai singoli Stati e alle organizzazioni da essi istituite.

Questo principio spiega, tra l'altro, come, pur in un contesto internazionale estremamente ricco e articolato, non sia mai sorta un'organizzazione internazionale univocamente deputata alla regolazione esclusiva dello sport nella sua dimensione competitiva e organizzata.¹⁸⁶

Come già evidenziato in precedenza, al vertice del Movimento Olimpico si colloca, in una posizione centrale e predominante, il Comitato Internazionale Olimpico (CIO).

Esso esercita un ruolo di governo effettivo dello sport a livello globale.

La fonte normativa primaria del movimento è rappresentata dalla Carta Olimpica¹⁸⁷, la quale regola l'organizzazione, le azioni e il funzionamento del Movimento olimpico e fissa le condizioni per la celebrazione dei Giochi Olimpici. In sintesi, la Carta Olimpica persegue tre obiettivi fondamentali:

¹⁸⁴ I giochi dell'epoca ebbero termine - come già evidenziato nel primo capitolo- nel 392 d.C per volere dell'imperatore Teodosio I. Successivamente vi furono alcuni tentativi di organizzare eventi sportivi di ampia portata ma con scarso seguito. Il più celebre fu quello del mecenate greco Evangelista Zappas che organizzò in Grecia, tra il 1859 e il 1888, i concorsi olimpici.

¹⁸⁵ A partire dal 1924 vennero celebrati anche i giochi olimpici d'inverno. Fino all'edizione del 1992 i giochi olimpici estivi e invernali vennero celebrati nello stesso anno, dopo furono sfalsati di due anni (regola 32 della Carta olimpica: « The Games of the Olympiad are celebrated during the first year of an Olympiad, and the Olympic Winter Games during its third year »). In realtà, stando alla Carta olimpica, i giochi estivi sono denominati semplicemente giochi dell'olimpiade, mentre quelli invernali sono chiamati giochi olimpici invernali.

¹⁸⁶ Ciò non significa, naturalmente, che lo sport e la sua pratica siano del tutto ignorate nell'ambito delle organizzazioni internazionali. Nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite, talune istituzioni internazionali, essenzialmente a partire dalla seconda metà del secolo scorso, hanno cominciato a occuparsene e hanno via via compreso le straordinarie potenzialità dello sport come strumento del benessere dell'individuo sotto diversi profili : principalmente quello della salute, quello delle sue relazioni sociali e quello della sua educazione. In particolare l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) ha tra le sue competenze anche lo sport.

¹⁸⁷ Redatta in lingua inglese e francese. Il CIO ha a lungo vietato le traduzioni del testo in altre lingue, tanto che l'unica versione italiana, realizzata dopo lunghe trattative diplomatiche, è del 1999. Il testo esaminato è quello disponibile sul sito:

www.figc-tutelaminori.it

1. Stabilire e promuovere i principi fondamentali e i valori essenziali dell'Olimpismo,
2. costituire lo statuto del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), delineando la struttura e le funzioni,
3. definire i diritti e gli obblighi reciproci delle 3 componenti essenziali del Movimento Olimpico: le Federazioni Internazionali, i Comitati Olimpici nazionali e i Comitati Organizzatori dei Giochi Olimpici, tutti tenuti a conformarsi alle disposizioni della Carta.

La carta fu pubblicata per la prima volta nel 1908, e successivamente più volte modificata.¹⁸⁸

A integrazione della Carta Olimpica, esiste un ampio insieme di regolamenti secondari, spesso di natura tecnica dettagliata, che disciplinano in maniera uniforme l'organizzazione e lo svolgimento delle attività sportive, indipendentemente dal contesto territoriale in cui si svolgono. Questo complesso normativo dà origine a un vero e proprio diritto sportivo transnazionale, comunemente denominato *lex sportiva*, che presenta tratti assimilabili - seppur con le dovute cautele - alla *lex mercatoria*¹⁸⁹. Si configura, infatti, come un *corpus iuris* autonomo, dotato di una propria specificità e distinto rispetto a qualsiasi altro ordinamento giuridico statale, costituendo la base normativa della governance dello sport a livello globale.

La natura di tali regole, pur se non riconducibile al diritto pubblico in senso stretto, non ne compromette la rilevanza, in quanto il Movimento Olimpico è formato da soggetti privati, organizzati sia in forma individuale che associativa, ma operanti su scala internazionale.

La Carta Olimpica si compone di 61 articoli, suddivisi in sei sezioni, ed è preceduta da una parte introduttiva denominata « Principi Fondamentali dell'olimpismo ». Fu emanata per la prima volta nel 1908 con il titolo di « Annuario del Comitato Internazionale Olimpico ». Come indicato nel preambolo, la sua redazione fu fortemente voluta da Pierre de Coubertin, fondatore del Movimento Olimpico.¹⁹⁰

¹⁸⁸ Da ultimo nella versione in vigore dal 15 settembre 2017, consultabile sul sito www.olympic.org.

¹⁸⁹ M. Vellano, *il CIO e il governo transnazionale dello sport*, in Riv. di dir. Sportivo, ISSN 0048-8372/EISSN 2784-9856, Giappichelli.

Tra i sostenitori di questa tesi, v., anche F. Latty, *Le comete international olympique et le droit international*, p. 159 e M.R. Will, *Les structures du sport international*, in P.Cendon (a cura di), *Scritti in onore di R. Sacco*, Milano, 1994, p.1229 il quale precisa « *mais comme les règles de la lex mercatoria qui n'ont force légale devant nos juges que dans la mesure où les lois de l'Etat admettent l'autonomie de la volonté, cette lex sportiva ne peut s'élever au dessus et aller à l'encontre de normes impératives établies par l'Etat, par la Communauté Européenne ou par le droit international* ». Per un confronto con i principi della *lex mercatoria* v. S.M. Carbone, R. Luzzatto, *I contratti del commercio internazionale*, Torino, 2000. V. Anche F. Marella, *La nuova lex mercatoria*, Padova, 2003 e la bibliografia ivi citata.

¹⁹⁰ Principi fondamentali, punto 1. della Carta Olimpica: « *L'Olimpismo moderno fu concepito da Pierre de Coubertin, su iniziativa del quale si riunì nel Giugno del 1894 il Congresso Atletico Internazionale di Parigi. Il 23 Giugno 1894 fu costituito il Comitato Internazionale Olimpico (CIO). Nell'Agosto del 1994 fu celebrato a Parigi il Congresso Olimpico. Congresso Olimpico del Centenario, denominato Congresso dell'Unità*».

Secondo quanto previsto dalla Carta Olimpica, l'Olimpismo si ispira ai principi etici fondamentali e universalmente riconosciuti¹⁹¹ e si pone come obiettivo quello di porre lo sport al servizio armonioso dell'essere umano, con l'obiettivo di promuovere una società pacifica, fondata sul rispetto della dignità umana.¹⁹²

Uno dei pilastri fondamentali della Carta Olimpica- e, più in generale dell'intero Movimento Olimpico- è rappresentato dal principio di non discriminazione. Esso trova espressione diretta nei Principi Fondamentali dell'Olimpismo, i quali stabiliscono che lo sport debba essere praticato «senza discriminazioni di alcun genere»¹⁹³, nello spirito di mutua comprensione, amicizia, solidarietà e fair-play. Tale affermazione non costituisce un semplice enunciato valoriale, ma un precetto normativo vincolante, che determina le condizioni essenziali per l'appartenenza al movimento Olimpico. La violazione del principio di non discriminazione, da parte di una persona, un'organizzazione o persino uno Stato, può comportare l'espulsione dal Movimento olimpico, poiché verrebbe meno uno dei requisiti essenziali per farne parte.¹⁹⁴ La carta olimpica, infatti, afferma esplicitamente che « *Any form of discrimination with regard to a country or a person on grounds of race, religion, politics, gender or otherwise is incompatible with belonging to the Olympic Movement* », ¹⁹⁵ ovvero che « *Qualsiasi forma di discriminazione, sia essa fondata sulla razza, la religione, le opinioni politiche, il genere o su qualsiasi altro motivo, è incompatibile con l'appartenenza al Movimento olimpico. L'uso dell'espressione «or otherwise » amplia in modo significativo la portata applicativa del principio, includendo ogni possibile fattore discriminatorio, anche se non espressamente menzionato, riconoscendo così un'apertura inclusiva e progressiva verso tutte le forme di tutela della persona.*

Le sanzioni previste per la violazione dei principi sopra richiamati sono :

- Nel caso delle persone fisiche vanno dall'ammonizione fino all'espulsione del Movimento olimpico.
- Per quanto riguarda le Federazioni internazionali, le sanzioni possono includere l'esclusione dello sport o della disciplina dal programma olimpico, oppure, nei casi più gravi, la revoca del riconoscimento da parte del CIO.

¹⁹¹ Ivi, punto 2.: « *L'Olimpismo è una filosofia di vita, che esalta in un insieme armonico, le qualità del corpo, la volontà e lo spirito. Nell'associare lo sport alla cultura ed all'educazione. L'Olimpismo si propone di creare uno stile di vita basato sulla gioia dello sforzo, sul volere educativo del buon esempio e sul rispetto dei principi etici fondamentali universali.*

¹⁹² Ivi, punto 3.: « *Lo scopo dell'Olimpismo è di mettere lo sport al servizio dello sviluppo armonico dell'uomo, per favorire l'avvento di una società pacifica, impegnata a difendere la dignità umana. Con tale proposito, il Movimento Olimpico svolge, solo e in collaborazione con altri organismi e nell'ambito delle proprie possibilità, azioni volte a favorire la pace.*

¹⁹³ Ivi, punto 6.: « *Il movimento Olimpico ha come scopo di contribuire alla costruzione di un mondo migliore e più pacifico educando la gioventù per mezzo dello sport, praticato senza discriminazioni di alcun genere e nello spirito olimpico, che esige mutua comprensione, spirito di amicizia, solidarietà e fair-play* »:

¹⁹⁴ Carta Olimpica, Cap. 1, Il movimento Olimpico, par. 3, num. 2: « *Ogni forma di discriminazione verso un Paese o una persona, sia essa di natura razziale, religiosa, politica, di sesso o altro è incompatibile con l'appartenza al movimento Olimpico* ».

¹⁹⁵ Principi fondamentali, punto 5. della Carta Olimpica.

- Nel caso dei Comitati Olimpici Nazionali, il CIO può sospendere o revocare il riconoscimento ufficiale, impedendo così la partecipazione del Paese ai Giochi Olimpici e la possibilità di organizzarli in futuro.

3. Il sistema normativo antidiscriminatorio nel CONI e nelle singole Federazioni sportive.

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) rappresenta l'ente di vertice dell'ordinamento sportivo nazionale. Fin dalla sua istituzione ha avuto il compito di coordinare, regolamentare e promuovere l'attività sportiva su tutto il territorio nazionale. Come già evidenziato, l'ordinamento sportivo si fonda su una struttura fortemente gerarchica. Al vertice della piramide istituzionale si colloca il Comitato Olimpico Internazionale (CIO), cui spetta il compito di dettare gli indirizzi fondamentali a livello globale. A questi si affiancano i principi della carta, aventi carattere vincolante anche per gli ordinamenti nazionali. Tali premesse trovano riscontro nello Statuto del CONI, che recepisce e attua tali principi nell'ordinamento nazionale. In particolare, l'articolo 4¹⁹⁶ dello Statuto stabilisce che « *Il CONI svolge le proprie funzioni e i propri compiti in autonomia e indipendenza di giudizio e valutazione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (CIO).* »

La sua struttura e le sue funzioni sono state progressivamente definite e aggiornate dal legislatore, fino ad arrivare all'attuale assetto delineato dallo Statuto approvato con DPCM 20 dicembre 2023.

Negli anni novanta il legislatore è intervenuto per disciplinare in modo più organico il fenomeno sportivo, in particolare con d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, nota come *legge Melandri*, attuativo della L. 15 marzo 1997, n. 59, che aveva delegato il Governo al riordino degli enti pubblici nazionali afferenti ad ambiti differenti rispetto alla previdenza e all'assistenza. Se già dalla legge istitutiva del CONI del 1942 era possibile dedurre la natura pubblica, è proprio con il decreto del 1999 che tale qualifica viene espressamente riconosciuta, attribuendo al Ministero per i beni e le attività culturali la relativa vigilanza (art. 1), nonché il potere di scioglimento della Giunta Nazionale e di revoca del Presidente del CONI in caso di grave e persistente inosservanza delle disposizioni di legge o regolamento, gravi irregolarità amministrative, omissione nell'esercizio delle funzioni, gravi deficienze amministrative tali da compromettere il normale funzionamento, ovvero per la stessa impossibilità di funzionamento dei suoi organi, con la conseguente nomina di un commissario straordinario per un periodo massimo di quattro mesi (art.13)¹⁹⁷. Lo stesso decreto ha chiarito e rafforzato il legame tra il CONI e il Comitato Olimpico

¹⁹⁶ art 4 dello statuto del CONI, modificato dal Consiglio Nazionale il 21 novembre 2023 con deliberazione n.1745, approvato con DCPM del 20 dicembre 2023.

¹⁹⁷ D.lgs 23 luglio 1999 n.42, art.1:« *Il comitato Olimpico Nazionale, di seguito denominato CONI, ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede a Roma ed è posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali* ».

Ibidem, art. 13, commi 1-2: « *Il ministero per i beni e le attività culturali può disporre lo scioglimento della giunta nazionale e la revoca del presidente del CONI per grave e persistente inosservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, per gravi irregolarità amministrative, per omissione nell'esercizio delle funzioni, per gravi deficienze amministrative tali da compromettere il normale funzionamento dell'ente, ovvero per impossibilità di funzionamento degli organi dell'ente* ».

« *Nei casi di cui al comma 1 è nominato un commissario straordinario fino alla ricostruzione degli organi dell'ente, da effettuarsi entro il termine di quattro mesi* ».

Internazionale (CIO), stabilendo che il primo si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale e agli indirizzi provenienti dal CIO. Può dirsi dunque, che tale intervento abbia confermato la natura bifronte del CONI, appartenente senz'altro all'ordinamento sportivo mondiale e allo stesso tempo ente pubblico posto all'apice dell'organizzazione sportiva italiana.¹⁹⁸ L'art. 15 dello stesso decreto contiene disposizioni rilevanti in merito alle Federazioni sportive Nazionali disponendo che esse « *svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi* » del CIO e del CONI « *anche in considerazione di specifici aspetti di tale attività* », e soprattutto che esse « *hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Esse non perseguono fini di lucro e sono disciplinate, per quanto non previsto nel presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo* ». Nell'ottica di inquadrare le Federazioni Sportive Nazionali nella cornice della libertà di associazione riconosciuta dall'art. 18 della Costituzione, è stata giustamente sottolineata la genesi di questo tipo di organizzazione, definita come « *un'aggregazione spontanea e volontaria di soggetti legati dal comune intento di svolgere un determinata pratica sportiva intesa, come attività ludica, disinteressata ed inutilitaristica cui l'uomo è spinto per un impulso originario connaturato al suo indole*».¹⁹⁹ Solo con la successiva diffusione dello sport si è avvertita l'esigenza di strutturare il fenomeno sportivo in forme organizzative più complesse. In questo contesto si inserisce il riconoscimento ufficiale delle Federazioni da parte del CONI, che ha premesso una maggiore efficienza a livello gestionale, aprendo la strada all'agonismo organizzato e progressivamente, anche al professionismo sportivo.

Un ulteriore e significativo intervento normativo si è avuto con il d.lgs. 8 gennaio 2004, n. 15 (c.d legge Pescante), che ha modificato il precedente d.lgs. 23 luglio 1999, n. 241 (c.d legge Melandri), ridefinendo in maniera ancora più netta la posizione del CONI. Il comitato è stato infatti qualificato come la Confederazione delle Federazioni Sportive nazionali e delle Discipline Sportive Associate, con l'obbligo di conformarsi ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale e agli indirizzi del CIO.²⁰⁰

A questo punto, è lecito chiedersi quale sia stata l'esigenza che ha portato alla nascita di un organismo statale come il CONI, con funzioni specifiche in ambito sportivo. Esso assolve a numerose funzioni e compiti in materia sportiva tra le quali spicca l'adozione di una serie di disposizioni che sanciscono il principio di non discriminazione e promuovono l'inclusione, l'uguaglianza e le pari opportunità nello sport.

Innanzitutto, il CONI ha il compito di organizzare e promuovere lo sport a livello nazionale, occupandosi in particolare della preparazione degli atleti e della predisposizione dei mezzi per la partecipazione ai Giochi Olimpici e ad altre manifestazioni sportive, sia in ambito nazionale che in ambito internazionale. Oltre a questi compiti, l'ente svolge una funzione rilevante nella tutela della salute degli sportivi, in collaborazione con la Commissione per la vigilanza e il controllo sul

¹⁹⁸ In D. Martire (a cura di), *Ordinamento e fonti del diritto sportivo*, Giappichelli.

¹⁹⁹ C. Pellegrini, in D. Martire (a cura di), *Ordinamento e fonti del diritto sportivo*, Giappichelli, p. 7

²⁰⁰ D.lgs. 8 gennaio 2004, n. 15, art. 2.

doping, istituita ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376²⁰¹. Sempre nel quadro delle sue competenze, il CONI promuove la pratica sportiva sia per i normodotati sia, in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico, per le persone con disabilità, nel rispetto dei limiti fissati dal d.P.R. 24 luglio 1977, n.616²⁰². Tra le funzioni assegnate all'ente, vi è anche quella di promuovere azioni concrete di contrasto a ogni forma di violenza e discriminazione nello sport, nel rispetto dei principi di uguaglianza, pari opportunità e inclusione. A conferma di questo orientamento, lo Statuto del CONI- modificato con delibera del Consiglio Nazionale n. 1745 e approvato con DPCM del 20 gennaio 2023 - dedica molte norme alla promozione delle iniziative volte a contrastare ogni forma di discriminazione e violenza nello sport.²⁰³

L'art. 2 dello statuto del CONI, rubricato «Funzioni di disciplina e regolazione», al comma 4 prevede che il «*CONI, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, detta principi contro l'esclusione, le disuguaglianze, il razzismo e la xenofobia e assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di violenza e discriminazione nello sport*».

Nonostante queste premesse, l'applicazione del principio di non discriminazione può incontrare alcune difficoltà, lo stesso articolo 2, comma 4 - bis, stabilisce «*che il CONI detta principi ed emana regolamenti in tema di tesseramento e utilizzazione degli atleti di provenienza estera al fine di promuovere la competitività delle squadre nazionali, di salvaguardare il patrimonio sportivo nazionale e di tutelare i vivai giovanili*». Questa norma, pur avendo finalità tecniche e organizzative, potrebbe creare tensioni con il principio di uguaglianza, soprattutto se utilizzata per limitare l'accesso degli atleti stranieri. È qui che emerge un possibile conflitto tra la volontà di proteggere lo sport italiano e l'esigenza di garantire pari opportunità a prescindere dalla cittadinanza. Un ulteriore ostacolo alla piena realizzazione del principio di non discriminazione nello sport può derivare dalla forte rilevanza che il fenomeno sportivo ha assunto sotto il profilo economico. In diversi contesti, e in particolare nel diritto del lavoro, la dottrina ha messo in evidenza il possibile contrasto tra le esigenze dell'economia e l'effettiva applicazione delle tutele antidiscriminatorie, soprattutto quando queste comportano costi aggiuntivi o vincoli organizzativi per i soggetti coinvolti. Nonostante ciò, viene ribadito con forza che «*nessun economista potrebbe mai indurci a mettere da parte il fondamentale principio di uguaglianza espresso dall'art 3 della costituzione*» poiché «*il rispetto del principio di uguaglianza è la porta d'accesso al rispetto di tutti i diritti fondamentali della persona.*²⁰⁴

²⁰¹ L. 14 dicembre 2000, n.376, «*Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping, art.3*».

²⁰² D.P.R. 24 luglio 1977, n.616

²⁰³ Il testo al quale si è fatto riferimento è quello modificato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n.1745, ed approvato con DPCM del 20 dicembre 2023

²⁰⁴ R. Del Punta, *L'economia e le ragioni del diritto del lavoro*, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, 2001, p. 3 ss.

Da questa affermazione deriva una concezione della normativa antidiscriminatoria come di un « *lusso doveroso ed irrinunciabile quale vincolo di civiltà* »²⁰⁵, indipendentemente dal fatto che essa possa comportare costi o difficoltà per il sistema economico. In quest'ottica, la tutela contro le discriminazioni non è vista come un optional o un lusso, ma come un dovere imprescindibile di uno Stato Democratico. Anzi, si afferma spesso che proprio il rispetto dell'uguaglianza costituisce la condizione imprescindibile per il riconoscimento di tutti gli altri diritti fondamentali della persona. È per questo motivo che la normativa antidiscriminatoria viene considerata un « vincolo di civiltà » anche se può generare difficoltà pratiche o richiedere investimenti aggiuntivi, non può essere sacrificata in nome dell'efficienza o della competitività. Anche nel settore sportivo, quindi, la tutela dei diritti fondamentali deve restare prioritaria rispetto a considerazioni di tipo economico o organizzativo. La promozione di un ambiente sportivo realmente inclusivo non può essere subordinata alle esigenze di mercato, ma deve costituire un obiettivo essenziale per ogni ordinamento democratico.

Lo sport - come più volte ribadito - non ha solo una funzione agonistica, ma anche educativa e sociale. Lo stesso CONI, nel suo Statuto, riconosce questo ruolo e lo valorizza, in particolare all'articolo 3, dedicato al tema dell'integrazione. Secondo quanto previsto dalla norma, infatti, il CONI si impegna a promuovere la pratica sportiva « *al fine di garantire l'integrazione sociale e culturale degli individui e delle comunità residenti sul territorio* »²⁰⁶. Questa attenzione alla dimensione inclusiva dello sport la si rintraccia negli articoli successivi rivolti ai soggetti affiliati al CONI, come le Federazioni sportive nazionali, che sono chiamate a rispettare e applicare concretamente tali valori. In particolare, l'art. 20, trattando dell'ordinamento delle Federazioni Sportive Nazionali, statuisce che le Federazioni sono rette da statuti e regolamenti « *in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale* » e « *ispirati al principio democratico e al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità* », svolgendo l'attività sportiva « *in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della rispettiva Federazione Internazionale, purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI* ».

L'art 21, rubricato « *Requisiti per il riconoscimento delle Federazioni Sportive Nazionali* » richiede tra i vari requisiti che « *l'ordinamento statutario e regolamentare sia ispirato al principio di democrazia interna e di partecipazione dell'attività sportiva da parte di donne e uomini in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, nonché in conformità alle deliberazioni e agli indirizzi del CIO e del CONI* ». Tra questi principi, rientrano, in modo chiaro, il rispetto del principio di uguaglianza, la promozione delle pari opportunità e il contrasto a ogni forma di discriminazione. Viene così ribadito che l'attività sportiva, per essere davvero

²⁰⁵ P. Ichino, *Spunti critici sui costi della tutela antidiscriminatoria*, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 1994, p.358

²⁰⁶ Art.3, Statuto CONI, approvato con delibera n. 1745 del 21 novembre del 2023 « *Il CONI promuove la massima diffusione della pratica sportiva, anche al fine di garantire l'integrazione sociale e culturale degli individui e delle comunità residenti sul territorio, tenendo conto delle competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli Enti locali.* »

coerente con il suo ruolo educativo e sociale, deve fondarsi su regole comuni che garantiscono l'accesso e la partecipazione a tutti e tutte, senza esclusioni, quindi, di porre un argine contro le discriminazioni, comprese quelle di genere. Le federazioni Sportive Nazionali sono tenute a recepire e attuare i principi fondamentali fissati dallo Statuto del CONI. In particolare, tali soggetti devono uniformarsi ai valori di uguaglianza, pari opportunità, non discriminazione e inclusione, garantendo che le proprie attività, regolamenti e processi organizzativi siano coerenti con quanto previsto dall'ordinamento sportivo nazionale e internazionale.

Sul tema della discriminazione, le declinazioni presenti negli statuti delle singole federazioni sono molteplici e testimoniano una crescente sensibilità verso la tutela dei diritti e delle pari opportunità.

Lo statuto della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) ad esempio, accanto al riferimento ai principi di «democrazia interna, eguaglianza e pari opportunità», include un chiaro richiamo al rifiuto di ogni forma di discriminazione razziale, religiosa e politica, con un'attenzione specifica alla tutela della posizione sportiva delle tesserate madri in attività.²⁰⁷

Anche lo Statuto della Federazione Italiana Scherma (FIS) si muove nella stessa direzione, prevedendo espressamente, tra i fini istituzionali, l'attuazione dei principi stabiliti dal CONI per il contrasto alle disuguaglianze, al razzismo, alla xenofobia e a ogni forma di violenza. Questo riferimento diretto rafforza il legame tra la normativa federale e l'art. 2 dello Statuto del CONI, confermando che le Federazioni, pur essendo giuridicamente autonome, sono tenute a recepire e attuare i principi fondamentali dell'ordinamento sportivo nazionale. Analoghi principi ispirati al principio di uguaglianza e al divieto di discriminazione sono riferiti anche agli altri soggetti sportivi: alle discipline associate, agli enti di promozione sportiva ed alle associazioni benemerite.

Tali disposizioni dimostrano come il principio di non discriminazione non sia soltanto una dichiarazione di principio posta in capo al CONI, ma si traduca anche in obblighi concreti e vincolanti per gli enti sportivi affiliati, chiamati a conformarsi a un sistema valoriale orientato all'inclusione, alla parità e al rispetto della persona, in ogni fase dell'attività sportiva.

²⁰⁷ Il comma 2 dell'art. 1 dello Statuto della Federazione Italiana di Pallacanestro approvato dalla Giunta Nazionale del CONI, con delibera n.45 del 9 marzo 2009, statuisce « *Le finalità istituzionali sono attuate nel rispetto dei principi di democrazia interna e di uguaglianza e pari opportunità, con esclusione di ogni forma di discriminazione razziale, religiosa e politica e nella salvaguardia della tutela sanitaria delle attività sportive* »; mentre il comma 5 bis dichiara : « *La Federazione Italiana Pallacanestro garantisce la tutela della posizione sportiva delle tesserate madri in attività* ».

4. Dalla discriminazione di genere alla discriminazione c.d. sociale: le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva della FIGC.

Il calcio rappresenta senza dubbio lo sport più seguito e praticato in Italia. Proprio in virtù delle sue centralità, appare opportuno soffermarsi sull'analisi dello statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), considerati anche i numerosi episodi di discriminazione che si verificano con frequenza, all'interno e all'esterno degli stadi.

Emblematico, in tal senso, è il recente episodio durante una partita giovanile in Provincia di Arezzo, dove un giocatore ha rivolto insulti sessisti a una giovane arbitra di soli 16 anni, urlandone « Non capisce un c... è donna ». Questo fatto riportato, anche dagli organi di stampa, evidenzia in modo inequivocabile quanto certi pregiudizi culturali siano ancora radicati, anche nei contesti sportivi giovanili, e quanto sia necessario un impegno serio da parte delle istituzioni sportive, a partire proprio dalla FIGC, per promuovere una cultura del rispetto.

Tali elementi rendono indispensabile un approfondimento sul ruolo della FIGC nel contrasto a ogni forma di esclusione e discriminazione.

Ai sensi del proprio statuto, la FIGC è un'associazione riconosciuta di diritto privato, federata al CONI, avente lo scopo di promuovere e disciplinare l'attività del giuoco del calcio e gli aspetti ad essa connessi²⁰⁸. È altresì riconosciuta dallo stesso CONI, nonché dalla UEFA e dalla FIFA, come l'unica federazione sportiva italiana competente per ogni aspetto riguardante il calcio. In virtù della propria affiliazione alla UEFA e alla FIFA, la FIGC- unitamente a leghe, società, atleti e ogni altro soggetto appartenente all'ordinamento federale- è tenuta a rispettare gli statuti, i regolamenti, le direttive e le decisioni adottate dai suddetti organismi internazionali, nonché a conformarsi alle regole del giuoco del calcio stabilite dall'*International Football Association Board*²⁰⁹. Proprio tale vincolo di appartenenza comporta l'applicabilità anche in ambito federale, del principio di neutralità politica e religiosa, espressamente previsto dall'art.1, primo comma, dello statuto UEFA, ma non formalmente recepito nello statuto della Federazione Italiana ».

Nello statuto la previsione circa il divieto di non discriminazione è collocata all'art. 2 tra i « Principi fondamentali », ove si precisa che²¹⁰ «*La FIGC promuove l'esclusione dal giuoco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza* ». Si tratta di una previsione generica, nella quale non risultano immediatamente riconducibili le discriminazioni religiose, se non indirettamente attraverso quelle razziali. Allo stesso modo, l'uso dell'espressione « discriminazione sociale » appare concettualmente poco preciso. Al contrario,

²⁰⁸ Statuto FIGC, art.1 «Definizione e natura », comma primo, statuto, visionabile all'indirizzo www.figc.it.

²⁰⁹ Statuto FIGC, art. 1 cit, comma quinto, spec. Lett. b) e c).

²¹⁰ Statuto FIGC, art.2, comma quinto.

risultano più dettagliate le disposizioni contenute nel Codice di Giustizia Sportiva²¹¹, adottato in conformità con le norme dell'ordinamento statale, allo statuto, ai principi di giustizia sportiva e al Codice della giustizia sportiva del CONI, nonché alle norme della FIFA e dell'UEFA, da considerarsi fonti normative superiori.

In particolare, al Titolo I-bis, rubricato «Norme di comportamento», l'art.11 (Responsabilità per comportamenti discriminatori), al primo comma²¹², sanziona ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi, tra gli altri di religione o configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque, inneggiante a comportamenti discriminatori. La norma in esame, inoltre introduce una serie di responsabilità oggettive a carico delle società calcistiche.

Ai fini della presente analisi - in particolare con riferimento alla possibile connessione con il fattore religioso- merita menzione la responsabilità derivante dall'introduzione o dall'esibizione, da parte dei sostenitori, all'interno degli impianti sportivi, di disegni, scritte, simboli o analoghi contenuti recanti espressione di discriminazione. Analogamente, rilevano i cori, le grida e qualsiasi altra manifestazione che, per dimensioni e percezioni concreta, possano configurarsi come espressioni di discriminazioni. Tali condotte sono sanzionate con l'ammenda e, nei casi particolarmente gravi e rilevanti, anche con la perdita della gara, oltre ad altre sanzioni previste dall'articolo 18 del medesimo codice di giustizia Sportiva (art.11, comma 3, primo paragrafo). ²¹³

A completamento della tutela offerta dalla normativa sportiva della FIGC, si deve ricordare che è sempre possibile ricorrere agli strumenti predisposti dall'ordinamento giuridico nazionale. In particolare, la punibilità delle condotte discriminatorie in Italia è stata introdotta dall'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654. Tale norma, successivamente modificata dall'art. 1 del decreto- legge 26 aprile 1993, n.122 (convertito con modificazione nella legge 25 giugno 1993, n.205, recante *Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa*), punisce:

- Chi incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art.3, comma 1, lett. a);

²¹¹ Per il testo si rinvia all'indirizzo www.figc.it/it/99/3815/Norme.shtml. A proposito del sistema di giustizia sportiva in ambito FIGC, vedi *amplius L. Colantuoni, Giustizia sportiva nazionale e internazionale. Arbitrato e conciliazione nello sport*, in G. Nicoletta (a cura di), *Diritto dello sport. Ordinamento giustizia e previdenza*, 2° ed., Altalex, Editor, Montecatini Terme, 2014, p.153 ss.

²¹² Codice di Giustizia sportiva FIGC, art. 11. «*Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori* ».

²¹³ Il secondo paragrafo dell'art. 11, comma terzo, detta a completamento le misure sanzionatori in caso di recidiva. Le società sono altresì responsabili per le dichiarazioni e i comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci ed in concorso con questi (art. 11, comma quarto).

L'articolo si conclude con la previsione dell'obbligo per le società di avvertire, prima dell'inizio della gara il pubblico delle sanzioni previste per la società stessa in caso di comportamenti discriminatori tenuti dai propri sostenitori (art. 11, comma quarto).

L'inottemperanza è punita, ai sensi dell'art. 18, con la pena dell'ammenda (comma primo, lett. b).

- Chi incita alla violenza o commette atti di violenza o provocazione alla violenza per le stesse motivazioni (art. 3, comma 1, lett.b).

Al successivo comma, la norma vieta ogni forma di organizzazione, associazione, movimento o gruppo che abbia tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza, sanzionandone l'attività in varie forme.

Viceversa, dal punto di vista degli strumenti di protezione, i calciatori -e più in generale i soggetti coinvolti nel settore sportivo- possono avvalersi delle tutele previste dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, « Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»,²¹⁴ soprattutto dell'azione civile contro la discriminazione di cui all'art. 44.²¹⁵ Questa contempla la possibilità per il cittadino extracomunitario di proporre un'azione civile per il risarcimento dei danni- anche morali- derivanti da atti o comportamento discriminatori, sia da parte di soggetti privati (incluse quindi le società calcistiche), sia da parte della pubblica amministrazione, anche qualora tali atti siano motivati da ragione religiose. Tale azione è inoltre ammissibile anche in presenza di comportamenti xenofobi, razzisti o discriminatori nei confronti di cittadini italiani, apolidi o cittadini dell' Unione Europea presenti sul territorio nazionale.

²¹⁴ Decreto legislativo emanato ai sensi della delega di cui all'art. 4, comma primo, della legge 6 marzo 1998, n. 40, recante delega al governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri, nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro le norme della citata legge 6 marzo 1998, n. 40.

²¹⁵ Azione civile già tratteggiata dall'art. 42 della predetta legge n.40 del 1998.

5. La responsabilità oggettiva delle società per condotte discriminatorie.

L'atto sleale o antisportivo di significata gravità è un atto che si pone fuori dall'ambito sportivo e che rientra nelle comuni attività umani.²¹⁶

Se da un lato, la giurisprudenza statale ha talora espressamente affermato che la responsabilità nello sport si configura allorquando vengono superati i limiti della lealtà;²¹⁷ dall'altro, la giurisprudenza federale, facendo sostanzialmente leva proprio sul criterio della gravità, suole da tempo ordinare per gradi le azioni sleali e conseguentemente, applicare le corrispondenti sanzioni.²¹⁸

Con riferimento, più in generale, agli eventi sportivi va evidenziato che anche l'organizzatore può essere chiamato a rispondere dei danni prodotti o delle condotte antisportive riguardo a soggetti che, direttamente o indirettamente, sono coinvolti nell'evento sportivo, quali, ad esempio, gli atleti o gli spettatori. Nell'ambito dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento al settore calcistico, è piuttosto ricorrente l'introduzione di disposizioni che prevedono l'irrogazione di sanzioni, sia sportive che economiche, a titolo di responsabilità oggettiva. Tali sanzioni possono colpire le società anche per comportamenti illeciti posti in essere da soggetto terzi, spesso completamente estranei alla struttura societaria e privi di qualsiasi rapporto di subordinazione, su cui le società non hanno possibilità di esercitare poteri di controllo o vigilanza.²¹⁹ Emblematici, in tal senso, sono i numerosi episodi di violenza verificatesi negli stadi, fenomeno che ha conosciuto una preoccupante intensificazione negli ultimi anni. Tale regime ha trovato concreta applicazione soprattutto in relazione a episodi di violenza, razzismo, discriminazione o turbamento dell'ordine pubblico verificatesi negli stadi, per i quali le società risultano sanzionabili anche in assenza di un proprio diretto coinvolgimento. In questo contesto, è evidente come le manifestazioni discriminatorie - spesso legate a stereotipi, sessisti, razziali o omotransfobici- rappresentano atti antisportivi gravi e contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento sportivo. In risposta a queste derive, il legislatore nazionale è intervenuto adottando misure preventive, nel tentativo- peraltro con esiti non sempre efficaci- di arginare le manifestazioni più violente e radicali del tifo ultras.

La prima normativa significativa in tal senso è rappresentata dalla l. 13 dicembre 1989, n. 401 recante « *Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento delle manifestazioni sportive* ²²⁰». Tale legge ha costituito la base per una serie di interventi normativi successivi, volti a rafforzare la prevenzione e il contrasto dei fenomeni violenti in occasione delle competizioni sportive. Merita particolare attenzione il d.l. 8 febbraio 2007, n. 8,

²¹⁶ G. Liotta- L. Santoro, *Lezioni di diritto sportivo*, p. 292.

²¹⁷ Cass. Civ., 10 ottobre 2012, n. 17899, in CED Cass.

²¹⁸ Cfr., ad esempio, C.A.F. - FIGC, 30 maggio 2005, n.9, in *Com. uff.*, n. 47-C; C.A.F. - FIGC 27 giugno 2005, n.2, in *Com. uff.*, n. 52-C; C.A.F.-FIGC, 26 luglio 2005, n.2, in *Com. uff.* N. 4-c.

²¹⁹ E. Jacovitti, *La responsabilità oggettiva delle società di calcio nel nuovo codice di giustizia FIGC*, in Riv. Dir. Sport., II, 2019, p. 354 ss.

²²⁰ L. 13 dicembre 1989, n. 401.

convertito nella l. 4 aprile 2007, n. 41, emanato nei giorni immediatamente successivi all'omicidio dell'agente Filippo Raciti, avvenuto al termine della partita di Serie A tra Catania e Palermo.²²¹ Tale decreto ha introdotto all'articolo 9 un'importante misura: il divieto per le società sportive organizzatrici di manifestazioni sportive di rilasciare biglietti d'ingresso a soggetti destinatari di provvedimenti DASPO, ovvero a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati commessi in occasioni o a causa di eventi sportivi. La violazione di tale divieto comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 20.000 a 100.000 euro.

Negli anni successivi, il quadro normativo si è ulteriormente irrigidito attraverso l'introduzione di nuovi strumenti di controllo. In particolare, due provvedimenti contestuali a firma del Ministero dell'interno - la Direttiva del 14 agosto 2009 e il D.M del 15 agosto 200- hanno rafforzato l'efficacia del sistema preventivo.

La direttiva prevede l'introduzione della tessera del tifoso come *condicio sine qua non* per ottenere l'abbonamento allo stadio e per acquisire i biglietti d'accesso ai settori riservati alla tifoseria ospite.²²² Mentre il Decreto Ministeriale stabiliva che l'emissione del biglietto, o la sostituzione del nominativo del beneficiario del titolo d'accesso, fosse subordinata alla trasmissione telematica dei dati anagrafici del richiedente alla Questura, al fine di verificare in tempo reale l'eventuale esistenza di provvedimenti ostativi, come un DASPO pendente o una condanna per reati da stadio, anche non definitiva, per un periodo di fino a cinque anni successivo alla condanna stessa. Questo impianto ha trovato una sua evoluzione nel Protocollo d'intesa del 4 agosto 2017, sottoscritto dai Ministri dell'Interno e dello Sport, dal CONI, dalla FIGC, dalle LEGHE (Serie A, B, Pro, Dilettanti), nonché dalle associazioni rappresentative dei calciatori, allenatori e arbitri.²²³ L'obiettivo era quello di avviare una riforma generale delle modalità di fruizione degli stadi. Per quanto riguarda l'attività di *ticketing*, è stata prevista la progressiva trasformazione della tessera del tifoso in uno strumento a mera finalità di fidelizzazione commerciale, disponendo al contempo la liberalizzazione dell'acquisto dei biglietti, fatta eccezione per le partite individuate come « ad alto rischio » dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. A partire dalla stagione 2018/2019, il possesso della *fidelity card* non è più richiesto né per sottoscrivere un abbonamento allo stadio, né accedere ai settori riservati alle tifoserie ospiti, con le predette eccezioni.

Nel sistema sportivo, la responsabilità oggettiva delle società calcistiche si fonda su criteri particolarmente severi, tanto da prescindere dall'effettiva colpevolezza delle società in relazione al comportamento illecito. A tal proposito, il Collegio di Garanzia dello Sport ha richiamato il « principio di precauzione », evidenziando come l'esigenza di prevenire pericoli derivanti da eventi pericolosi (violenza,

²²¹ D.l. 8 febbraio 2007, n. 8, convertito nella l. 4 aprile 2007, n. 41.

²²² Direttiva del Ministero dell'Interno DEL 14 agosto 2009.

²²³ Protocollo d'intesa del 4 agosto 2007, consultabile sul sito del Ministero dell'interno.

discriminazioni, condotte antisportive) sia talmente rilevante da giustificare l'applicazione di sanzioni «oltre e al di là di ogni individuazione di colpevolezza».²²⁴ È comprensibile che le società calcistiche tentino di sottrarsi all'applicazione del rigido regime sanzionatorio previsto a tutela del principio di non discriminazione, considerati i rilevanti effetti sanzionatori- non solo sportivi ma anche economici- che da esso derivano. Le sanzioni per atti discriminatori, spesso commessi da soggetti terzi e del tutto estranei all'ordinamento sportivo (come i tifosi), possono tradursi in gravi pregiudizi finanziari, specie nei casi di recidiva. Emblematico, in tal senso, il caso dell' Hellas Verona, sanzionata dal Giudice Sportivo con l'obbligo di disputare una gara a porte chiuse a seguito dei comportamenti discriminatori tenuti dalla propria tifoseria durante l'incontro contro la Pro Sesto del 12 Dicembre 2008. La Società ha proposto ricorso, contestando l'applicazione dell'art. 11 del Codice di giustizia Sportiva e invocando il proscioglimento ovvero una sanzione attenuata. Tuttavia, la Corte ha rigettato il reclamo, sottolineando l'aggravante rappresentata dalla reiterazione di simile condotte: erano già stati adottati ben sette provvedimenti sanzionatori per violazioni del principio di non discriminazione.²²⁵ In casi come questi, le società non solo subiscono l'onere delle ammende pecuniarie, ma devono anche fronteggiare le perdite economiche connesse all'impossibilità di incassare i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti nelle gare disputate a porte chiuse. Tra le principali motivazioni che hanno condotto all'adozione del modello della responsabilità nell'ambito dell'ordinamento sportivo vi è l'esigenza di garantire rapidità ed efficacia alla giustizia sportiva.

Infatti, tale regime opera in un contesto caratterizzato da tempi estremamente ristretti, che non permettono lo svolgimento di complesse istruttorie volte ad accertare l'elemento soggettivo della colpa. In quest'ottica, il ricorso alla responsabilità oggettiva costituisce uno strumento di semplificazione procedurale, in quanto consente di irrogare sanzioni senza dover accertare la colpevolezza o la volontà dell'autore dell'illecito risolvendo controversie in tempi compatibili con le tempistiche proprie dell'attività sportiva, situazioni che altrimenti richiederebbero lunghe procedure e complessi, oltre che costosi, accertamenti.²²⁶ Come evidenziato in dottrina, tale modello si presenta come una necessità sistematica: l'ordinamento sportivo, infatti, non dispone delle stesse risorse, strutture e garanzie procedurali della

²²⁴ Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 8 settembre 201, n.42 e, in termini di principio simili, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, 24 novembre 2015, n. 58, entrambe in coni.it. Si rammenti che il collegio di Garanzia è una sorta di « Corte Suprema » dello sport italiano. Si occupa di decidere le controversie che riguardano discipline sportive, tesseramenti, sanzioni.

Non entra quasi mai nel merito tecnico, ma valuta se siano stati rispettati i principi del diritto sportivo, come correttezza, imparzialità e legalità delle decisioni prese dai tribunali di grado inferiori come la Corte Federale o il Tribunale Federale Nazionale.

²²⁵ La decisione è reperibile sul sito www.figc.it alla voce « Corte di Giustizia Federale- Comunicato Ufficiale n. 207/ CGF (2007/2008) - Testi delle decisioni relative al Comunicato Ufficiale n. 78/CGF- Riunione del 18 gennaio 2008- Ricorso con procedimento d'urgenza della Hellas Verona F.C s.p.a. avverso la sanzione dell'obbligo di disputare una gara effettiva a porte chiuse con decorrenza immediata inflitta seguito gara Pro Sesto/ Hellas Verona del 12.1. 2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C- Com- Uff. N. 111/C del 15.1.2008) ».

²²⁶ Corte d'Appello Federale, C.U. n. 7/C 2004/2005 e Corte di Giustizia Federale, C.U. n. 061 del 12 ottobre 2011, entrambe in coni.it

giustizia ordinaria, né prevede veri e propri strumenti cautelari. Tuttavia, non può tollerare che determinati comportamenti di lealtà sportiva rimangano privi di sanzioni certe e immediate.²²⁷ A sostegno della legittimità dell'istituto si richiama anche il principio *ubi commoda ibi et incommoda*, secondo cui il soggetto che trae benefici da una determinata situazione - come nel caso delle società sportive che godono del sostegno organizzato e spesso economicamente rilevante dei tifosi - deve anche assumersi le responsabilità e i rischi connessi a tale posizione. Pertanto, la società è chiamata a rispondere disciplinarmente anche dei comportamenti illeciti posti in essere dai propri sostenitori, pur in assenza di un rapporto di subordinazione diretto.²²⁸

Passando ora ad analizzare più puntualmente la responsabilità oggettiva delle società di calcio, la normativa federale prevede che ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva FIGC (di seguito anche CGS)²²⁹, le società rispondono delle condotte poste in essere dai dirigenti e dai tesserati. Inoltre, l'art.2, comma 2, CGS estende tale responsabilità anche ai soci e non soci cui sia riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo della società, nonché a tutti coloro che svolgono qualsiasi attività nell'interesse della società o che comunque siano rilevanti per l'ordinamento federale.²³⁰ Il perimetro soggettivo si amplia ulteriormente con l'art.6, comma 3, CGS, che individua in capo alla società anche la responsabilità per i comportamenti del personale addetto ai servizi e dei propri sostenitori, tanto in occasione delle gare casalinghe (incluso l'eventuale campo neutro) quanto di quelle disputate in trasferta.²³¹

Si delinea, in tal modo, un vero e proprio trasferimento di responsabilità in capo alla società sportiva, che si estende a tutte le persone che - a vario titolo- agiscono all'interno o per conto della società, ovvero che abbiano un ruolo significativo ai fini dell'attività sportiva federale. Il modello, tipicamente oggettivo, prescinde da qualunque giudizio sulla colpevolezza individuale e si fonda sull'esigenza di garantire certezza e tempestività nell'azione disciplinare.

Tale meccanismo, pur avendo assolto storicamente la funzione di interrompere legami ambigui tra club e frange violente del tifo, è stato oggetto di molte critiche con l'accusa di essersi trasformato in uno strumento eccessivamente rigido e non più

²²⁷ M. Sanino, *Diritto sportivo*, 2002, Padova, p. 446 ss.

²²⁸ Tra i vari, B. Manzella, La responsabilità oggettiva, in Riv. Dir. Sport., 1980, p. 153 ss. *Contra* F. Pagliara, *Ordinamento giuridico sportivo e responsabilità oggettiva*, in Riv. Dir. Sport., 1989, p. 158 ss., secondo il quale il principio non è applicabile alle società sportive, il cui fine si concretizzerebbe nel miglioramento atletico dei partecipanti e nel conseguimento del primato sportivo.

²²⁹ Il nuovo Codice di Giustizia Sportiva è entrato in vigore a seguito del parere favorevole della Giunta Nazionale del CONI espresso con delibera n. 258 del' 11 giugno 201, ed è stato pubblicato dalla FIGC con il con il C.U. n. 139/A del 17 giugno 2019.

²³⁰ M. Angelone - M.S. Cozza, *Codice di giustizia sportiva F.I.G.C. annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, p.153.

²³¹ Si rammenta che nell'ordinamento del calcio sono contemplate altre due tipologie di responsabilità in capo alla società: una responsabilità « diretta », per l'operato di chi rappresenta la società ai sensi delle norme federali (art. 6, comma 1); una responsabilità « presunta », quando l'illecito sportivo sia compiuto da una persona estranea alla società, ma sia comunque rivolto a vantaggio della medesima, ritenuta responsabile, a meno che non risulti o vi sia un fondato dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito (art. 6, comma 5).

idoneo a raggiungere gli obiettivi per cui era stato concepito. In questo contesto si colloca il noto caso Catania, che ha assunto rilievo mediatico e giuridico per l'intervento del T.A.R della Sicilia²³², chiamato a pronunciarsi sulla legittimità della squalifica del campo di gioco per sei mesi, disposta a seguito di gravi disordini provocati dai tifosi. In quella sede, il giudice amministrativo ha addirittura dichiarato illegittimo il regime della responsabilità oggettiva previsto dagli artt. 9, commi 1 e 2, e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, ritenendolo contrario ai principi generali dell'ordinamento giuridico.²³³ La sentenza è stata successivamente annullata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, ma ha sollevato numerosi questioni, tra cui la legittimazione ad agire di soggetti estranei all'ordinamento sportivo²³⁴, il rapporto tra giustizia sportiva e ordinaria, conflitti di competenza fra organismi appartenenti al medesimo ordine giudiziario, tutela aquiliana del credito in ambito sportivo e risarcimento del danno.

Ma, nonostante, le frequenti critiche anche da parte delle società sportive e il desiderio, da parte di queste ultime, di un'attenuazione del rigido regime sanzionatorio, il modello della responsabilità oggettiva continua a rappresentare l'architrave della giustizia sportiva e un caposaldo del calcio e del dritto sportivo.²³⁵

²³² Tar Sicilia, Catania sez. IV, 19 aprile 2007, con nota di N. Paolantonio, *Ordinamento statale e ordinamento sportivo: spunti problematici*, in Foro amm. Tar, 200, II, p. 1137 ss.

²³³ Il giudice amministrativo giunge alla conclusione che gli stessi articoli del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC siano illegittimi per contrasto con l'art. 27 della Costituzione.

²³⁴ CGA, 8 novembre 2007, n. 1048 Guida al diritto, 8 dicembre 2008, n. 48, p. 95 ss.

²³⁵ Numerosi i contributi sul tema, tra i quali, R. Scognamiglio, *In tema di responsabilità delle società sportiva ex art. 2049 c.c. per illecito del calciatore*, in Dir. giur., 1963, p. 81 ss.; M. Buoncristiano, *La responsabilità oggettiva delle Società sportive: problemi, limiti, prospettive*, in Giur. it., 1989, IV, p. 160 ss.

6. La legittimità dei criteri di selezione e il bilanciamento tra equità sportiva e non discriminazione di genere. Il caso Semenya

Nonostante i significativi progressi compiuti sul piano legislativo e culturale nella promozione dell'uguaglianza tra i sessi, le discriminazioni di genere continuano a manifestarsi in molteplici ambiti della società, inclusi contesti in cui l'eguaglianza dovrebbe rappresentare un principio fondante, come lo sport. Le donne, e in particolare coloro che non rientrano nei canoni biologici tradizionali del sesso femminile, si trovano spesso esposte a trattamenti differenziati che, pur mascherati da esigenze regolamentari o tecniche, finiscono per incidere in modo sproporzionato e ingiustificato sui loro diritti fondamentali.

Nel mondo dello sport agonistico, l'adozione di criteri basati su caratteristiche biologiche, come i livelli di testosterone, ha dato origine a una nuova forma di esclusione sistemica, che colpisce soprattutto le atlete con differenza nello sviluppo sessuale o con tratti intersessuali. Queste regolamentazioni, pur sostenute dall'intento di tutelare la parità competitiva, sollevano gravi interrogativi sul piano della legittimità giuridica, dell'equità e del rispetto della dignità personale.

In questo contesto si inserisce il caso dell'atleta sudafricana Caster Semenya, divenuto simbolo delle complesse dinamiche tra regolamentazione sportiva, identità di genere e diritti umani. Il suo lungo percorso giudiziario, culminato nella pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo, ha rappresentato un punto di svolta nel dibattito sul bilanciamento tra equità sportiva e non discriminazione.

Caster Semenya è un'atleta sudafricana specializzata nelle corse di mezzofondo, affetta da una condizione di differenze dello sviluppo sessuale (DSD- Differences of Sex Development), in particolare una forma nota come 46, XY DSD. In questi casi, un individuo presenta un cariotipo maschile (46, XY), ma lo sviluppo dei genitali e delle caratteristiche sessuali secondarie risulta atipico rispetto a tale profilo cromosomico.

In conseguenza di questa condizione, l'organismo dell'atleta comporta una produzione naturale di testosterone endogeno significativamente superiore rispetto ai livelli fisici rilevabili nelle donne con cariotipo 46, XX e prive di DSD.

Secondo l'organo sportivo internazionale, livelli elevati di androgeni conferirebbero un vantaggio ingiusto in termini di forza, resistenza e performance. Per questa ragione, nel tentativo di garantire la parità delle competizioni femminili, l'Associazione di Atletica Leggera (IAAF), oggi nota come World Athletics (WA), ha introdotto nel 2018 un controverso provvedimento normativo noto come regolamento DSD volto a disciplinare la partecipazione di atlete affette da tale condizione nelle competizioni internazionali. In particolare, impone alle atlete 46, XY DSD, per poter competere nelle categorie femminili in specifiche discipline (400 m, 400 m ostacoli, 800 m, 1500 m e 1 miglio), l'obbligo di ridurre i propri livelli di testosterone tramite trattamento farmacologico.

Tale regolamento è stato oggetto di impugnazione da parte dell'atleta sudafricana dinanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS), di Losanna, che, con lodo del 30

aprile 2019, ha rigettato l'appello, pur riconoscendo il carattere discriminatorio delle disposizioni impugnate.

Il collegio arbitrale ha tuttavia ritenuto che la discriminazione fosse giustificata da esigenze di equità sportiva e proporzionalità, alla luce del legittimo interesse a tutelare l'equilibrio e la competitività delle gare femminili.

In data 28 maggio 2019, l'atleta sudafricana ha proposto ricorso al Tribunale federale svizzero, chiedendo l'annullamento del lodo, sostenendo che il regolamento DSD introducesse una forma di discriminazione fondata sul sesso e sulle caratteristiche sessuali, lesiva della dignità umana e dei diritti della personalità. Per tali motivi, secondo la ricorrente, il lodo avrebbe dovuto considerarsi contrario all'ordine pubblico, ai sensi dell'art. 190, par. 2, lett. e) della Legge federale sul diritto internazionale privato (PILA).

Il tribunale federale ha tuttavia rigettato²³⁶ il ricorso, precisando che : « *un lodo incompatibile con l'ordine pubblico se disconosce i valori essenziali e ampiamente riconosciuti che, secondo le concezioni prevalenti in Svizzera, dovrebbero costituire il fondamento di ogni ordinamento giuridico. Tale è il caso quando viola i principi fondamentali di diritto sostanziale al punto da non essere più conciliabile con l'ordinamento giuridico e il sistema di valori determinanti; anche quando il Tribunale federale è chiamato a statuire su un ricorso avverso un lodo reso da un tribunale arbitrale con sede in Svizzera e autorizzato a applicare in via integrativa il diritto svizzero, esso è tenuto a osservare quanto alle modalità di attuazione di tale diritto, la stessa distanza che essa imporrebbe all'applicazione fatta da qualsiasi altro diritto e che non deve cedere alla tentazione di esaminare con cognizione di causa se le pertinenti norme di diritto svizzero sono state interpretate e/o applicate correttamente, come farebbe se fosse investito di un ricorso in materia civile contro una sentenza statale; la violazione delle disposizioni della CEDU o della Costituzione svizzera non rientra tra le doglianze tassativamente elencate dall'art. 190 par. 2 della legge federale svizzera sul diritto internazionale privato (PILA). Non è quindi possibile invocare direttamente tale violazione. I principi sottesi alle disposizioni CEDU o della Costituzione svizzera possono, tuttavia, essere presi in considerazione nell'ambito dell'ordine pubblico per dare concreta espressione a tale nozione²³⁷».*

Sulla scorta di tali premesse il Tribunale federale svizzero ha confermato l'impostazione argomentativa adottata dal TAS, condividendone l'analisi sul piano sostanziale. In particolare, pur riconoscendo il carattere discriminatorio del Regolamento DSD ha ritenuto che tale misura costituisse uno strumento necessario, ragionevole e proporzionato rispetto all'obiettivo dichiarato di preservare l'equità nelle competizioni femminili. Alla luce di tale valutazione, il tribunale ha escluso che

²³⁶ In tale contesto, il tribunale federale, investito di un ricorso in materia civile avverso un lodo arbitrale internazionale, non esercita un pieno potere di esame, come farebbe una corte d'appello. Il suo compito si limita a verificare se, nei ristretti limiti dei motivi di impugnazione giuridicamente ammissibili, elencati all'art. 190, par. 2 della PILA, le censure sollevate contro il lodo siano fondate o meno. Di conseguenza, il Tribunale federale non può pronunciarsi sul merito del contenuto del lodo arbitrale, ma può unicamente valutare - sulla base dei fatti accertati nel lodo stesso - se la decisione impugnata risulti o meno contraria ai valori fondamentali che, secondo le concezioni prevalenti in Svizzera, costituiscono il fondamento giuridico di ogni ordinamento giuridico.

²³⁷ Tribunale federale Svizzero, Sentenza 4A_248/2019 del 25 agosto 2020, reperibile su www.bger.ch

il lodo arbitrale impugnato fosse in contrasto con i principi fondamentali dell'ordine pubblico svizzero, ritenendo che l'interesse sportivo tutelato potesse, in circostanze eccezionali, giustificare un trattamento differenziato, purché fondato su criteri oggettivi e proporzionati.

Nel febbraio 2021, l'atleta ha quindi proposto ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), denunciando la violazione degli artt. 3 (divieto di tortura e di dei trattamenti inumani), 6 (diritto a un equo processo), 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), 13 (diritto ad un ricorso effettivo) e 14 (divieto di discriminazione) della convezione europea dei diritti dell'uomo.²³⁸

Con sentenza dell'11 luglio 2023, la Corte ha accolto il ricorso, rilevando che le doglianze sollevate dalla ricorrente in merito alla violazione del divieto di discriminazione, fondate sul sesso e sulle caratteristiche sessuali fossero di tale gravità da non essere mai state messe in discussione dal TAS. Quest'ultimo, infatti, nel proprio lodo, aveva riconosciuto che « *gli effetti collaterali del trattamento ormonale erano significativi, che un'atleta, pur seguendo scrupolosamente il trattamento ormonale che le era stato prescritto, poteva trovarsi nell'impossibilità di soddisfare le prescrizioni del regolamento DSD; e che l'evidenza di un concreto vantaggio atletico a favore di atleti 66 XY DSD nelle discipline dei 1.5000 metri fosse debole* ». La corte ha evidenziato che, sebbene il TAS avesse ammesso l'effetto discriminatorio e i significativi effetti collaterali del trattamento ormonale, non aveva disposto la sospensione del Regolamento DSD, né aveva valutato adeguatamente la fondatezza scientifica del presunto vantaggio competitivo.

Inoltre, la Corte ha censurato il Tribunale federale svizzero per non aver tenuto conto di documenti internazionali rilevanti, tra cui i pareri dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e dell'Alto Commissariato ONU per i diritti umani, che mettevano in discussione la compatibilità del regolamento con gli standard internazionali in materia di diritti umani.

Secondo la Corte, gli stati sono tenuti a garantire protezione contro i trattamenti discriminatori anche qualora tali trattamenti provengono da soggetti privati. In altre parole, la giurisprudenza della Corte impone ai giudici nazionali l'obbligo di assicurare una tutela effettiva anche nei confronti delle discriminazione perpetrate dai singoli individui o entità private.

Nel caso in esame, la Svizzera non ha garantito un controllo giurisdizionale sufficiente, e si è limitata a valutare il lodo del TAS unicamente alla luce del concetto di ordine pubblico, senza valutarne la compatibilità del regolamento DSD rispetto alla Costituzione federale o alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come richiesto dall'atleta ricorrente.

La Corte ha quindi riconosciuto che la ricorrente non ha beneficiato di sufficienti garanzie procedurali, configurando una violazione dell'art. 13 della Convenzione relativo al diritto a un ricorso effettivo. Inoltre, ha ritenuto che il Regolamento DSD, nella sua concreta applicazione, abbia comportato una discriminazione basata sul

²³⁸ Ricorso Semenya c. Svizzera, n. 10934/21, sentenza dell'11 luglio 2023, reperibile sulla banca dati HUDOC.

S. Bastianon, Semenya c. Svizzera - Corte europea dei diritti dell'uomo, 11 luglio 2023, in « Rivista di Diritto Sportivo », 11 luglio 2023, disponibile su <https://rivistadirittosportivo.coni.it>

nesso sulle caratteristiche sessuali, in violazione dell'art.14, in combinato disposto con l'articolo 8 della convenzione.

In particolare, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha sottolineato come l'assenza di sufficienti garanzie istituzionali e procedurali nell'ordinamento svizzero abbia impedito alla ricorrente di esercitare efficientemente i propri diritti.

Sul punto, la Corte ha ricordato che, a causa di un arbitrato obbligatorio previsto dal regolamento sportivo di riferimento - il quale escludeva la possibilità di adire alla giurisdizione ordinaria - la ricorrente non aveva altre opzioni se non quella di rivolgersi al TAS per contestare la validità del Regolamento DSD..

Tuttavia pur riconoscendo che il regolamento presentasse carattere discriminatorio, il TAS lo ha comunque ritenuto uno strumento « necessario, ragionevole e proporzionato » rispetto agli scopi perseguiti dalla World Athletics, senza tuttavia esaminare la sua compatibilità con i requisiti della Convenzione. In particolare, il TAS non ha risposto alle accuse di discriminazione sollevate dalla ricorrente alla luce dell'articolo 14 della Convenzione, nonostante esse fossero ritenute credibili e fondate, e non ha applicato i criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte.

Quanto al Tribunale federale svizzero, la Corte²³⁹ ha rilevato che il suo potere di controllo in materia di arbitrato sportivo è estremamente limitato e che, nel caso di specie, si è ridotto alla sola verifica della conformità del lodo arbitrale all'ordine pubblico, ai sensi dell'art. 190, par.2, lett. e) della PILA. Tale limitazione ha impedito un controllo effettivo e sostanziale della compatibilità del Regolamento DSD con la Convenzione, contribuendo così alla riscontrata violazione dell'articolo 13 della CEDU.

La corte ha inoltre sottolineato che, trattandosi di un arbitrato obbligatorio, la ricorrente era priva della possibilità di adire i tribunali ordinari, sia nel proprio Stato sia altrove. In tale contesto, pur riconoscendo i vantaggi di un sistema arbitrale centralizzato- in particolare per garantire coerenza e uniformità nella giurisprudenza sportiva a livello internazionale- la Corte ha ritenuto che una propria dichiarazione di incompetenza a esaminare i ricorsi di questa natura rischierebbe di eludere un'intera categoria di soggetti, ossia gli atleti professionisti, dall'accesso alla giustizia convenzionale.

Una tale conseguenza sarebbe in contrasto con lo spirito, l'oggetto e lo scopo della Convenzione, la quale si configura come uno « strumento costituzionale di ordine pubblico europeo », i cui principi fondamentali gli stati parti devono garantire a tutte le persone sottoposte alla loro giurisdizione.²⁴⁰

²³⁹ Pur riconoscendo che la Svizzera non ha avuto alcun ruolo diretto nell'adozione del regolamento impugnato - elaborato dalla World Athletics, associazione di diritto privato, con sede nel Principato di Monaco- la Corte europea dei diritti dell'uomo ha richiamato l'art.1 della Convenzione, il quale impone agli stati Contraenti l'obbligo di garantire a tutte le persone soggette alla loro giurisdizione i diritti e le libertà sanciti nel titolo I della convenzione stessa. La corte ha inoltre ribadito che, dal momento in cui un individuo propone un'azione dinanzi ai giudici civili di uno Stato parte, si instaura un vincolo giurisdizionale tra tale soggetto e lo stato, indipendentemente dall'eventuale extraterritorialità dei fatti all'origine del ricorso. Nel caso dell'atleta, sudafricana, dunque, l'impugnazione del lodo arbitrale dinanzi al Tribunale federale svizzero ha attivato la giurisdizione svizzera ai sensi dell'art. 1 della convenzione.

7. La valutazione delle capacità individuali e il principio di pari opportunità nello sport paralimpico.

A completezza dell'indagine condotta in tema di divieto di discriminazione sportiva si rende, a questo punto, opportuno rendere qualche riflessione relativa allo sport paralimpico.

L'inclusione nello sport non si misura soltanto attraverso l'eliminazione delle barriere fisiche più evidenti, ma richiede anche il superamento di ostacoli culturali e normativi più sottili.

La persistenza di regolamenti che ancora oggi escludono atleti con disabilità dalle competizioni ufficiali evidenzia quanto il cammino verso una piena equità sia tutt'altro che concluso.

Un caso emblematico in materia di discriminazione sportiva è rappresentato dalla decisione della Corte Europea dei Diritti dell'uomo (CEDU) del 25 gennaio 2022²⁴¹, con cui la Serbia è stata condannata per aver discriminato due scacchisti non vedenti. I due atleti, entrambi plurimedagliati alle Olimpiadi di Scacchi per non vedenti, avevano denunciato la mancata attribuzione di premi, incentivi economici e riconoscimenti onorari, concessi invece senza riserve agli scacchisti normodotati. La Corte ha riconosciuto che, sebbene le autorità serbe potessero legittimamente riservare determinati benefici ai risultati sportivi di massimo livello, l'esclusione degli atleti non vedenti, a parità di meriti, risultava priva di una giustificazione ragionevole, configurando una violazione del principio di non discriminazione.

Di pari rilievo, anche per il suo valore pionieristico su una materia finora non approfondita dalla giurisprudenza, è la sentenza n. 507 del 7 maggio 2024 della Corte d'Appello di Torino²⁴².

Confermando l'ordinanza del Tribunale di Biella del 13 febbraio 2023, i giudici hanno riconosciuto il carattere discriminatorio della condotta della Federazione Ciclistica Italiana (FCI) nei confronti di un giovane atleta con disabilità intellettivo-relazionale. La Federazione non aveva infatti consentito a un giovane atleta, che in passato aveva partecipato a competizioni nella categoria *Intellectual Disability*, di gareggiare nella categoria *junior Sport*, nonostante fosse in possesso di un certificato di idoneità sportiva rilasciato dall'istituto di Medicina dello Sport. Il ragazzo, appassionato di ciclismo fuoristrada, aveva dimostrato di non necessitare di particolari adattamenti e aveva manifestato il desiderio di competere con i suoi coetanei. Nonostante la certificazione di idoneità, la Federazione gli aveva negato la possibilità di prendere parte alle competizioni, escludendolo di fatto dalla partecipazione a parità di condizioni con gli altri atleti. Tale diniego si fondava unicamente sulla condizione di disabilità dell'atleta, utilizzato come criterio discriminatorio per giustificare l'esclusione.

²⁴¹ Corte europea dei diritti dell'uomo sentenza 25 gennaio 2022, in CNEL, *Casi e materiali n.30-2025. Diritto e sport per le persone con disabilità*

²⁴² Corte d'appello di Torino, sentenza 7 maggio 2024, n.507

Nel respingere l'appello presentato dalla Federazione Ciclistica Italiana (FCI), la Corte ha ribadito con fermezza un principio fondamentale: la disabilità non può costituire un criterio legittimo per escludere una persona dall'attività agonistica, qualora questa soddisfi tutti i requisiti richiesti per la partecipazione.

La pronuncia ha posto l'accento sull'esigenza di garantire pari opportunità a tutti gli sportivi, indipendentemente dalla loro condizione fisica o cognitiva, affermando che la disabilità non può essere considerata un ostacolo insormontabile alla competizione di alto livello, laddove sussistono le medesime condizioni tecniche e di preparazione richieste agli altri partecipanti. Questa decisione si inserisce in un più ampio percorso verso l'inclusione sportiva, in cui la capacità atletica e la preparazione individuale devono rappresentare gli unici criteri di accesso alle competizioni. La sentenza contribuisce a scardinare pregiudizi e pratiche discriminatorie ancora radicati, che ostacolano la piena partecipazione delle persone con disabilità nel mondo dello sport.

Il comportamento della Federazione è stato ritenuto discriminatorio in quanto basato su una rigida distinzione tra atleti con e senza disabilità, senza alcuna valutazione delle reali capacità individuali dell'atleta coinvolto. I giudici hanno sottolineato, a riprova dell'arbitrarietà della condotta, come altre federazioni sportive italiane consentono la partecipazione degli atleti con disabilità alle competizioni senza indurre espulsioni generalizzate. Particolarmente rilevante è il fatto che, nel corso del procedimento, la Federazione abbia modificato il proprio regolamento, introducendo -seppur in casi limitati- la possibilità per atleti con disabilità intellettivo-relazionali di partecipare a gare agonistiche. Tuttavia, confermando la sentenza di primo grado, la Corte ha ordinato alla Federazione di rimuovere ogni ostacolo che impedisce la piena partecipazione agonistica del ragazzo, sancendo così un importante precedente nel riconoscimento del diritto allo sport inclusivo in Italia.

Il caso della Federazione Ciclistica Italiana richiama alla memoria una fattispecie analoga legata alla revisione del regolamento della *World Para Athletics* per il biennio 2018- 2019, in cui si era sollevata la questione del presunto vantaggio competitivo derivante dall'utilizzo di protesi. Nel gennaio 2018, infatti, l'*International Paralympic Committee* aveva introdotto nuove norme in materia di classificazione degli atleti, istituendo categorie distinte per le discipline di corsa e salto. Tra queste, la categoria T42-44, riservata ad atleti con disabilità agli arti inferiori che non utilizzano dispositivi protesici, e la categoria T61-64, destinata ad atleti con disabilità analoghe ma che fanno uso di protesi. In conseguenza di questa riorganizzazione, il Comitato ha aggiornato le *Competition Rules*, stabilendo che, nelle gare su pista, gli atleti delle categorie T61-64 possano competere esclusivamente con atleti che utilizzano dispositivi protesici, al fine di garantire una competizione equa.

Tale affermazione trovava fondamento nel principio secondo cui « *recenti scoperte indicano che l'uso di dispositivi protesici può fornire un vantaggio in termini di prestazioni* ». Se si fosse applicato coerentemente il presupposto tecnico del possibile vantaggio legato all'uso delle protesi, la conseguenza logica avrebbe dovuto essere la creazione di categorie rigidamente distinte tra atleti con disabilità agli arti inferiori che utilizzano dispositivi protesici e coloro che non ne fanno uso. Tuttavia, nonostante l'introduzione di nuove classificazioni, il regolamento non ha assicurato l'effettiva separazione delle competizioni, costringendo di fatto agli atleti privi di protesi a

competere con gli altri dotati di supporti tecnologici avanzati, con evidenti ripercussioni sul principio di equità e non discriminazione. Questa distorsione competitiva ha avuto come conseguenza l'impossibilità per numerosi atleti privi di protesi, di qualificarsi per i Giochi Paralitici di Tokyo 2020.

La questione è stata sollevata in sede europea, con la presentazione di un'interrogazione parlamentare al Parlamento Europeo²⁴³, in cui si evidenziava come l'applicazione rigida del regolamento della WPA, privo delle garanzie di una competizione separata per gli atleti sprovvisti di dispositivi protesici, potesse configurare una forma di discriminazione indiretta. In effetti, pur non escludendo formalmente tali atleti dalla partecipazione, il regolamento finiva per avallare condizioni di partenza diseguali, compromettendo il principio di parità. In risposta, la Commissione Europea ha chiarito che gli atleti che si ritengono lesi da tali regolamenti possono ricorrere agli strumenti di tutela giurisdizionale o amministrativa nazionale.²⁴⁴

Tali vicende evidenziano come una regolamentazione sportiva non attentamente calibrata, se applicata in modo rigido e privo di valutazioni funzionali individualizzate, possa dar luogo ad atti discriminatori, in violazione dei principi di pari opportunità e di non discriminazione nello sport.

Da un punto di vista che va oltre le considerazioni giuridiche, è possibile osservare come il tema della discriminazione legato all'uso della protesi nelle gare paralitiche risulta profondamente intrecciato a dinamiche di natura economica²⁴⁵. Infatti, se il supporto finanziario per l'acquisto e l'adeguamento delle tecnologie protesiche non è sufficiente, si rischia di generare un divario tra gli atleti che possono accedere a dispositivi avanzati e coloro che, per ragioni economiche, ne restano esclusi. Tale squilibrio compromette il principio di pari opportunità nella competizione sportiva, determinando una forma di discriminazione non solo fisica, ma anche socio-economica, legata alla disponibilità di risorse. Se l'accesso a tali strumenti è condizionato dalla capacità di sostenere i costi, si crea un'asimmetria che mina il principio di uguaglianza e pone alcuni atleti in condizioni oggettivamente svantaggiate rispetto ad altri. Questa situazione solleva la necessità urgente di politiche pubbliche mirate, in grado di garantire un adeguato sostegno economico e rimuovere le barriere di natura finanziaria, affinché la piena inclusione nello sport non sia preclusa da disuguaglianze di partenza.

²⁴³ Interrogazione parlamentare- E-002872/2018

²⁴⁴ IT E-002872/1018 Risposta di Tibor Navracsics a nome della Commissione Europea (31 luglio 2018).

La commissione considera lo sport un importante strumento di inclusione delle persone con disabilità e promuove la loro partecipazione agli eventi sportivi europei. Essa ha sostenuto i Giochi olimpici speciali europei in Polonia nel 2010, i Giochi olimpici speciali mondiali in Grecia nel 2011, i Giochi paralimpici giovanili della Repubblica Ceca nel 2012, i Giochi olimpici speciali estivi nel 2014 e l'edizione invernale dei Giochi olimpici speciali mondiali in Austria nel 2017. La commissione riconosce l'autonomia degli organi di governo dello sport quale principio fondamentale dell'organizzazione dello sport.

I cittadini che si ritengono lesi dalle regole sportive oggetto dell'interrogazione hanno diritto di presentare ricorso giurisdizionale o amministrativo a livello nazionale, al fine di ottenere riparazione.

²⁴⁵ Falabella V. e M.P. Monaco, *Diritto e sport per le persone con disabilità*, in *Casi e Materiali di discussione: Mercato del lavoro e contrattazione collettiva*, n.30 2025.

8. Segue. L'assenza di regolamenti inclusivi quale forma di discriminazione indiretta. Verso l'effettiva parità di trattamento per il riconoscimento dello sport nella sua dimensione sociale, inclusiva ed educativa.

Il tema dell'inclusione degli atleti con disabilità trova una specifica disciplina nel Titolo VI del D.lgs. 36/21, in particolare negli articoli 43-48, si tratta di disposizioni che regolano l'inserimento degli atleti con disabilità fisiche e sensoriali nei Gruppi civili dello Stato, nei Gruppi sportivi delle Forze Armate e in quelli della Guardia di Finanza. Di rilievo, è in particolare, l'articolo 44, il quale disciplina l'accesso degli atleti paralitici ai Gruppi Sportivi Militari e dei Corpi Civili, stabilendo l'equiparazione del loro status giuridico a quello degli atleti normodotati. Tuttavia, non può non rilevarsi come, sebbene l'articolo 2, lettera d), del D.lgs. 36/21- già esaminato nel capitolo precedente - rappresenti un passo avanti verso una definizione più inclusiva delle figure professionali operanti nello sport, non può non rilevarsi una significativa criticità. La disposizione, infatti, omette ogni riferimento esplicito alla condizione di disabilità, lasciando così aperto un margine interpretativo che, in assenza di un chiarimento normativo, rischia di compromettere l'uniforme applicazione delle tutele.

Non può essere trascurato, tuttavia, il contesto sistematico all'interno del quale si colloca l'art. 2, lett. d), che pur non menzionando esplicitamente le persone con disabilità nella definizione di « lavoro sportivo », non significa che esse siano escluse. Al contrario, altri articoli del decreto dimostrano chiaramente che anche gli atleti con disabilità rientrano a pieno titolo in questa categoria.

È infatti significativo l'art. 15, comma 3, dello stesso decreto, che prevede per gli atleti tesserati l'obbligo di rispettare le normative emanate non solo dal CONI e dal CIO, ma anche dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico) e dall'IPC (*International Paralympic Committee*), evidenziando così l'integrazione organica dello sport paralimpico nel sistema sportivo nazionale.

Ugualmente rilevante è l'art. 25, che estende l'applicabilità degli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate -incluse quelle paralimpiche- a tutti i lavoratori sportivi, riconoscendo a pieno titolo la soggettività giuridica e contrattuale.

Infine, l'art. 13 inserisce il lavoratore sportivo all'interno del contesto costituzionale, disciplinando l'affiliazione delle società sportive professionistiche senza operare distinzioni escludenti rispetto alla condizione di disabilità.

Alla luce di questi riferimenti normativi, risulta ancora più sorprendente - e, per certi versi contraddittoria - l'assenza di un richiamo esplicito alla disabilità nella norma contenuta all'art. 2.

In un'ottica costituzionalmente orientata, fondata sul principio di uguaglianza sostanziale sancito all'art.3, comma 2 della Costituzione, appare auspicabile un intervento normativo che colmi questa evidente lacuna.

Lo stesso art. 13 del decreto stabilisce che le società e associazioni sportive, ai fini dell'affiliazione, debbano garantire il rispetto del principio di pari opportunità nell'accesso alle attività sportive, rafforzando così la dimensione inclusiva

dell'ordinamento. Si tratta di una previsione importante, che però contrasta con l'omissione già evidenziata nella definizione generale di lavoratore sportivo.

Merita attenzione anche l'art. 50, il quale riconosce che l'attività svolta per almeno tre anni da atleti paralimpici tesserati presso i Gruppi Sportivi Militari e i Corpi Civili dello Stato costituisce titolo preferenziale nelle assunzioni obbligatorie previste dalla legge del 12 marzo del 1999, n.68 in favore delle persone con disabilità. Il secondo comma dello stesso articolo modifica l'art. 5 del d.P.R. 9 maggio 1994, n.487, introducendo un nuovo comma 20-bis che attribuisce valore preferenziale all'esperienza sportiva maturata in ambito militare ai fini dell'accesso ai concorsi pubblici.

Infine, l'art. 51 del decreto stabilisce un principio di grande rilievo in tema di parità di trattamento: il personale disabile impiegato in attività sportive di carattere professionistico ha diritto a un trattamento economico e previdenziale equivalente a quello previsto per gli altri lavoratori sportivi. Tutti questi elementi confermano che, sebbene la disabilità non sia menzionata espressamente nell'art. 2, il legislatore ha inteso riconoscere piena dignità giuridica e rilevanza sociale agli atleti con disabilità.

Proprio per questo motivo, l'espulsione testuale di tale condizione dalla definizione generale appare ingiustificabile, se non addirittura incoerente, rischiando di compromettere l'effettiva portata inclusiva della riforma.

Inoltre, aspetti fondamentali come l'equità salariale, le prospettive di carriera a lungo termine, la compatibilità delle prestazioni con le esigenze specifiche degli atleti disabili e l'adattamento delle strutture di supporto rimangono, in larga parte irrisolti o trattati in modo marginale. L'assenza di interventi normativi mirati su questi temi lascia aperti margini di adeguatezza, che rischiano di ostacolare lo sviluppo pieno delle potenzialità di questi atleti e di limitarne l'accesso a una carriera sportiva realmente paritaria, dignitosa e ben strutturata.

Lo sport, infatti, non è soltanto un'attività professionale, ma anche uno strumento attraverso il quale le persone possano esprimere la propria personalità e valorizzare le proprie capacità individuali.

Questo aspetto fondamentale della cultura sportiva è riconosciuto e valorizzato anche dal D.lgs. 36/21, che, oltre a disciplinare gli aspetti lavorativi del settore, include tra gli obiettivi espliciti della riforma quello di « *incentivare la pratica sportiva dei cittadini con disabilità, garantendone l'accesso alle infrastrutture sportive* ». Si tratta di un passo significativo verso il pieno inserimento delle persone con disabilità nella società.

Tale consapevolezza normativa riflette l'intenzione di superare una visione esclusivamente funzionale e professionale dello sport, ponendo invece l'accento sulla sua dimensione sociale, inclusiva ed educativa.

L'accesso delle persone con disabilità alle infrastrutture sportive, infatti, non si limita alla sola rimozione delle barriere architettoniche, ma si configura come un'opportunità concreta per promuovere il benessere psicologico, lo sviluppo delle competenze e una più ampia partecipazione alla vita collettiva

In questo senso, il decreto sottolinea l'importanza di abbattere non solo le barriere fisiche, ma anche quelle culturali e sociali, affinché lo sport diventi un vero strumento di inclusione per tutti. Questa attenzione risulta ancora più rilevante alla luce della

recente modifica dell'art. 33 della Costituzione²⁴⁶, che ha introdotto espressamente il diritto allo sport tra i principi fondamentali dell'ordinamento repubblicano.

Tale riconoscimento non può rimanere simbolico, ma deve tradursi in un impegno concreto- sia giuridico che politico- volto a garantire l'effettivo accesso allo sport per tutti, indipendentemente dalle condizioni fisiche o sensoriali dell'individuo. Il valore etico e universale del nuovo art.33 implica un dovere inderogabile per le istituzioni: assicurare pari dignità e opportunità nello sport a tutti i cittadini, promuovendo politiche inclusive e abbattendo ogni barriera che ostacoli la piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita sportiva e, con essa, alla vita sociale.

Un impulso fondamentale in direzione dell'inclusione sportiva delle persone con disabilità proviene dal riconoscimento giuridico delle protesi e degli ausili come strumenti essenziali per lo svolgimento dell'attività sportiva.

Si tratta di un'apertura normativa significativa, che merita un'analisi approfondita, anche alla luce delle recenti disposizioni contenute nel D.lgs 62/2024, le quali introducono importanti novità in materia di livelli essenziali delle prestazioni per le persone con disabilità.

Un primo segnale normativo in questo ambito era già emerso con l'introduzione del comma 3-bis all'art. 104 della legge 17 luglio 2020, n.77 (conversione del D.L. 19 maggio 2020, n.34 (c.d. « Decreto Rilancio »)), recante « *Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19* ». Tale disposizione stabiliva che, al fine di contribuire alla rimozione degli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità, il Servizio sanitario nazionale avrebbe provveduto - in via sperimentale per l'anno 2020 e nei limiti di una spesa pari a 5 milioni di euro - all'erogazione di ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività sportive amatoriali da parte di persone con disabilità fisica.

La norma prevedeva inoltre che, con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il MEF e previa intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni, fossero definiti i tetti di spesa regionale, i criteri per l'erogazione e le modalità per garantire il rispetto degli equilibri di bilancio.

²⁴⁶ Con la legge costituzionale 20 settembre 2023, n. 1, il Parlamento italiano ha modificato l'art. 33 della costituzione, introducendo per la prima volta un riferimento esplicito allo sport. Il nuova comma recita:

« *La repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.* »

L'inserimento dello sport in Costituzione rappresenta un passaggio storico, volto a rafforzare il ruolo dello sport come diritto sociale e strumento di inclusione, con particolare rilevanza anche per le persone con disabilità.

Il D.M. del 22 agosto 2022²⁴⁷ ha dato attuazione a tale previsione, stabilendo - seppur ancora in forma sperimentale- i criteri per l'erogazione di dispositivi di alta tecnologia destinati esclusivamente ad attività sportiva amatoriali, nonché i criteri di riparto tra le Regioni. In particolare, l'art. 3, comma 1, del decreto stabilisce che « *la sperimentazione prevede l'erogazione, a carico del fondo di cui all'art. 104, comma 3-bis, del decreto- legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n 77, di una protesi distinta da quella per uso quotidiano destinata esclusivamente all'attività sportiva, con la componente ad alta tecnologia inclusa, al fine di evitare il rischio di danneggiamento o di usura precoce della protesi ad uso quotidiano* ». Tuttavia, a distanza di anni, solo una parte delle Regioni ha dato attuazione concreta alla misura attraverso delibere regionali determinando così un'applicazione fortemente disomogenea sul territorio nazionale e compromettendo di fatto l'effettivo godimento del diritto allo sport da parte delle persone con disabilità.

Va inoltre ricordato che, l'art. 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n.205 (Legge di bilancio 2018) ha istituito il Fondo Unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, gestito dal Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con decreto dell'11 aprile 2024, una quota pari a 1.500.00 euro è stata destinata ad azioni di promozione dell'avviamento allo sport per persone con disabilità, con particolare riferimento alla fornitura di ausili sportivi.

A tal fine, un accordo stipulato il 30 luglio 2024, tra il Dipartimento per lo Sport, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e l'INAIL ha stabilito le modalità operative per l'erogazione delle risorse, da destinarsi a società e associazioni sportive che forniscono gratuitamente ausili sportivi e benefici.²⁴⁸

Sebbene, quindi, il D.lgs. 36/21 non enunci esplicitamente il principio delle pari opportunità nell'accesso alla pratica sportiva per le persone con disabilità, è evidente che il tema non è stato del tutto ignorato nel più ampio contesto normativo e istituzionale. Tuttavia, sarebbe stato auspicabile che tali misure e finalità fossero state recepite con maggiore chiarezza e sistematicità all'interno del decreto stesso.

Un linguaggio più esplicito e vincolante, avrebbe potuto prevenire dubbi interpretativi e, soprattutto evitare le attuali disomogeneità sia nella tutela giuridica sia, ancor più gravemente, nelle effettive opportunità di accesso allo sport per persone con disabilità²⁴⁹.

²⁴⁷ V. Decreto del Ministero della Salute del 27 agosto 1999, numero 332, in G.U. 20 dicembre 2022, n.296. Questo decreto ha stabilito norme chiare per le prestazioni di assistenza protesica all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, delineando le modalità di erogazione e le tariffe applicabili. Una delle disposizioni più significate di questo decreto è il comma 5 dell'articolo 1, che introduce una flessibilità cruciale per i pazienti. Infatti, permette agli assistiti di scegliere un dispositivo protesico non incluso nel nomenclatore standard, purché vi sia una equivalenza funzionale, riconosciuta dallo specialista prescritto. In questi casi l'ente sanitario autorizza la fornitura e assicura un rimborso equo, limitato alla tariffa del dispositivo standard equivalente. Questo rappresenta un passo avanti notevole per l'individualizzazione del trattamento sanitario, garantendo che le esigenze specifiche di ogni paziente possano essere meglio soddisfatte.

²⁴⁸ Falabella V. e M.P. Monaco, *Diritto e sport per le persone con disabilità*, in *Casi e Materiali di discussione: Mercato del lavoro e contrattazione collettiva*, n.30 2025.

²⁴⁹ In attuazione della Direttiva UE2018/1158, il D.lgs. 62/2024 valorizza l'accomodamento ragionevole come strumento essenziale per la piena inclusione delle persone con disabilità.

In particolare, l'art. 17 del decreto introduce all'interno della legge 104/1992 il nuovo articolo 5-bis, il quale stabilisce che « *Nei casi in cui l'applicazione delle disposizioni di legge non garantisca alla persona con disabilità il godimento e l'effettivo e tempestivo esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, l'accomodamento ragionevole, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006, individua le misure e gli adattamenti necessari, pertinenti, appropriati e adeguati, che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo al soggetto obbligato* ».

Tale principio ha un impatto diretto anche nel settore sportivo, sia livello agonistico che amatoriale.

È oggetto di riflessione critica la considerazione secondo cui l'assenza di regolamenti inclusivi possa configurare una forma di discriminazione indiretta, nella misura in cui ostacola la partecipazione degli atleti con disabilità alle competizioni in condizioni di parità.

In questa prospettiva, la disposizione introdotta dal D.lgs. 62/2024 può essere interpretata in senso estensivo, affermando l'esistenza di un obbligo, anche nel settore sportivo, di garantire condizioni di effettiva uguaglianza.

Tale lettura si armonizza con quanto previsto o dall'art. 2 della legge 67/2006²⁵⁰, che vieta ogni forma di discriminazione, diretta o indiretta, nei confronti delle persone con disabilità in tutti gli ambiti della vita sociale, incluso quello sportivo.

Uno degli aspetti cardine del concetto di accomodamento ragionevole consiste proprio nel bilanciamento tra le esigenze dell'atleta con disabilità e la sostenibilità organizzativa e finanziaria per le federazioni sportive.

A titolo esemplificativo, l'eventuale introduzione di una categoria separata per atleti privi di protesi potrebbe rilevarsi non sostenibile qualora comportasse costi sproporzionati o risultasse impraticabile per via del numero esiguo di partecipanti. In questi casi, sarebbe auspicabile considerare soluzioni alternative che garantiscono il rispetto del principio di equità senza compromettere la fattibilità delle competizioni²⁵¹.

L'esperienza giurisprudenziale, sia a livello nazionale che internazionale, dimostra come le discriminazioni nello sport non scaturiscano unicamente da esclusioni esplicite, ma emergono spesso dall'applicazione di regolamenti datati, inadatti o formulati in modo non inclusivo.

L'attuazione del principio di accomodamento ragionevole implica, pertanto, non solo una revisione delle norme, ma una trasformazione più profonda della cultura sportiva, affinché lo sport diventi realmente accessibili a tutte e a tutti.

C'è un altro ambito in cui il legame tra accomodamento ragionevole e sport risulti particolarmente significativo: quello delle protesi in relazione al diritto al lavoro dell'atleta con disabilità. Tale connessione si fonda sul principio di uguaglianza

²⁵⁰ Legge 1° Marzo 2006, n.67, « *Misure per la tutela Giudiziarica delle persone con disabilità vittime di discriminazioni* ».

²⁵¹Falabella V. e M.P. Monaco, *Diritto e sport per le persone con disabilità*, in *Casi e Materiali di discussione: Mercato del lavoro e contrattazione collettiva*, n.30 2025 .

sostanziale, che impone l'adozione di misure capaci di garantire alle persone con disabilità la possibilità di svolgere la propria attività, anche sportiva, su un piano di parità con gli altri.

In questo contesto, il riferimento normativo principale è l'art.3, comma 3-bis, del D.lgs. 216/2003, il quale stabilisce che: *« al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite, sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n.18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. I datori di lavori pubblici devono provvedere all'attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente ».*

Questa disposizione normativa, se applicata al caso di un atleta con disabilità, implica che gli strumenti e le condizioni di lavoro- inclusa la protesi sportiva- debbano essere adeguati, personalizzati e funzionali all'attività sportiva, affinché non ostacolino lo sviluppo della carriera dell'atleta. Le protesi, infatti, nel contesto sportivo non possono essere considerate soltanto dispositivi medici, ma veri e propri strumenti di lavoro, essenziali per garantire prestazioni in condizioni di parità con gli altri atleti.

È dunque difficile negare, quindi che, se un atleta con disabilità viene riconosciuto il diritto a esercitare la propria attività in qualità di lavoratore sportivo, allora l'utilizzo di protesi specifiche per la disciplina praticata debba essere considerato a pieno titolo una misura di accomodamento ragionevole, ai sensi della normativa vigente.

A questo diritto dovrebbe corrispondere un obbligo speculare da parte del datore di lavoro - che può essere una Federazione, un Gruppo Sportivo Militare o un Club professionistico - di fornire supporto per l'acquisto, la manutenzione e l'eventuale sostituzione della protesi necessaria allo svolgimento dell'attività agonistica. Tale obbligo è perfettamente analogo a quello previsto per qualsiasi altro datore di lavoro, chiamato a fornire strumenti ergonomici o tecnologie assistive ai propri dipendenti con disabilità, al fine di garantire pari condizioni lavorative e il pieno esercizio al diritto al lavoro.

Un'altra novità significativa è rappresentata dall'introduzione, nel D.lgs 62/2024, del Progetto di Vita Individuale, personalizzato e partecipato. Si tratta di un'evoluzione rispetto a quanto già previsto dall'art. 14 della legge 328/2000, il quale riconosceva alle persone con disabilità la possibilità di elaborare, su richiesta, un progetto di vita individualizzato. Tale disposizione, prevedeva che: *« per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, comuni, d'intesa con le aziende unità sanitari locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto di vita individuale »*

La stessa legge, all'art. 22, comma 2, lett. f), qualificava il progetto di vita come «livello essenziale delle prestazioni sociali».²⁵² Tuttavia, l'attuazione concreta di queste progettualità è stata nel tempo piuttosto limitata.²⁵³

A questo impianto si affianca un elemento di straordinaria rilevanza: l'art. 6 del decreto attribuisce alla persona con disabilità non solo il diritto alla partecipazione attiva al percorso di valutazione multidimensionale e alla fase di progettazione, ma anche la facoltà di presentare una propria proposta autonoma di Progetto individuale.

Si tratta di una previsione che determina un cambiamento sostanziale nel ruolo riconosciuto alla persona con disabilità: da destinatario passivo di prestazioni standardizzate, essa diventa soggetto attivo, titolare di un vero e proprio potere progettuale.

In questa prospettiva, lo sport può essere pienamente riconosciuto come una delle dimensioni strategiche all'interno dei futuri Progetti Individuali di vita, in quanto ambito privilegiato per la promozione dell'inclusione sociale, della salute psicofisica e dell'autonomia personale.

L'attività sportiva, dunque, non dovrebbe essere considerata un elemento accessorio o opzionale, ma un vero e proprio asse portante del percorso di autodeterminazione della persona con disabilità.

²⁵² TAR Valle d'Aosta, 14 gennaio 2019, n.2 dove i giudici ricordano che il diritto al progetto individuale non può essere limitato da questioni organizzative o finanziarie ma deve garantire una presa in carico globale delle persone con disabilità, al fine di assicurare la piena inclusione sociale. In precedenza v., TAR Catanzaro, 12 aprile 2013, n.440.

²⁵³ Sulla necessaria realizzazione del progetto di vita v., TAR Reggio Calabria, 5 ottobre 2023 n. 748 che ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per la mancata predisposizione del progetto individuale, sottolineando l'importanza di tale strumento per garantire i diritti delle persone con disabilità; TAR Campania, 26 agosto 2022, n. 5501 che ha stabilito che il Comune ha l'obbligo di adottare il piano individuale per la persona con disabilità, in collaborazione con la ASL competente, entro un termine definito. Nel caso specifico il Comune si era limitato a richiedere informazioni alla ASL senza procedere alla predisposizione del piano, violando così l'obbligo previsto dall'art. 14 della l. 328/2000; TAR Sicilia, 14 marzo.

Conclusioni

La strada verso la piena parità di genere nello sport, e in particolare nello sport italiano, si sta delineando con passi concreti e significativi, ma non è ancora completa. Per decenni, le donne sono state escluse dal mondo sportivo a causa di stereotipi culturali profondamente radicati, che è ormai tempo di superare.

Le atlete hanno dovuto lottare duramente non solo per ottenere spazi nelle competizioni, ma soprattutto per essere riconosciute come professioniste a tutti gli effetti.

Ancora oggi, il loro riconoscimento resta incompleto: mancano tutele giuridiche, visibilità mediatica paritaria e condizioni lavorative dignitose e sostenibili.

Questi diritti fondamentali, che dovrebbero essere la base per chiunque pratichi lo sport ad alto livello, non sono ancora universalmente garantiti alle atlete.

Per questo, i progressi finora raggiunti, per quanto importanti, rappresentano solo un primo passo verso un obiettivo ben più ambizioso.

La parità di genere nello sport non può essere un'eccezione o un elenco di eventi al « femminile; deve diventare una realtà strutturale, radicata nelle politiche, negli investimenti e nella cultura di tutte le istituzioni coinvolte. Solo attraverso un impegno costante e condiviso sarà possibile superare le barriere ancora esistenti e garantire alle donne nello sport non solo la possibilità di partecipare, ma anche di essere valorizzate, tutelate e rispettate nel loro ruolo di atlete professioniste.

Questo significa mettere in campo risorse economiche adeguate, promuovere campagne di sensibilizzazione e formazione, costruire modelli di rappresentanza che sappiano dare voce e potere alle atlete, e soprattutto agire con decisione per eliminare ogni forma di discriminazione e stereotipo.

La sfida è culturale, sociale e giuridica: coinvolge tutti, donne e uomini, istituzioni e società civile.

In questo contesto, i giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026 rappresentano un momento storico: un punto di arrivo ma anche un punto di partenza. Per la prima volta nelle Olimpiadi invernali, la partecipazione femminile raggiunge livelli mai visti prima, con un 47% di atlete e 50 eventi dedicati alle donne. Un risultato che segna un'edizione straordinariamente « gender balanced, e che deve essere letto non come un traguardo ma come stimolo per proseguire con decisione sulla via dell'uguaglianza.

Questa tesi si chiude con una ferma convinzione: la parità nello sport non è un miraggio, né un traguardo simbolico, ma un orizzonte concreto, un percorso da percorrere insieme, con determinazione e coraggio, perchè solo così uniti e senza indugi si potrà costruire uno sport migliore, più giusto e davvero per tutti.

Bibliografia

- Admin, « Le atlete diventano professioniste: è svolta nello sport femminile », in : Ultima Voce, 12 dicembre 2019 , disponibile su : www.ultimavoce.it/atlete-diventano-professioniste-e-svolta-nello-sport-femminile/
- Angelone M. - M.S. Cozza, *Codice di giustizia sportiva F.I.G.C. annotato con la dottrina e la giurisprudenza.*
- Andreoli P., *La donna e lo sport nella società industriale*, AVE, Roma, 1974, p.116.
- Barile P., *La corte della comunità Europee e i calciatori professionisti*, in Giust. It., 1977, I.
- Bastianon S., Semenya c. Svizzera - Corte europea dei diritti dell'uomo, 11 luglio 2023, in « Rivista di Diritto Sportivo », 11 luglio 2023, disponibile su <https://rivistadirittosportivo.coni.it>
- Bellavista A., *Il lavoro sportivo professionistico e l'attività dilettantistica*, in Riv. Giur. Lav., 1999.
- Berardi G., « La pallavolo apre al professionismo » : in: L Football, 2 aprile 2025, disponibile su : www.lfootball.it/2025/04/la-pallavolo-apre-al-professionismo
- Bianchi D'urso F., *Lavoro sportivo e ordinamento giuridico dello stato : calciatori professionisti e società sportive*, in Dir. Lav., 1972.
- Bianchi D'urso F.- G.Vidari, *La nuova disciplina del rapporto di lavoro sportivo.*, in Riv. Dir. Sport., 1982.
- Birnbaum J., *Perchè nessuna donna sarà tra i 50 atleti più pagati al mondo nel 2025*, Forbes, 15 maggio 2025, in www.forbes.com
- Buoncristiano M., *La responsabilità oggettiva delle Società sportive: problemi, limiti, prospettive*, in Giur. it., 1989, IV.
- Busacca A., *Gender gap in social media : internet is not a place for female athletes*, in Olympialex review, n. 01-02/2022 .
- Carmin R., *Attività sportiva professionistica e dilettantistica. Tutele dell'atleta e riflessi sulla disciplina degli enti sportivi*, in Riv. Dir. Sport., 2014.
- Colantuoni L., *Giustizia sportiva nazionale e internazionale. Arbitrato e conciliazione nello sport*, in G. NICOLELLA (a cura di), *Diritto dello sport. Ordinamento giustizia e previdenza*, 2° ed., Altalex, Editor, Montecatini Terme, 2014.
- Colucci M.- M. J. Vaccaro, *Vincolo sportivo e indennità di formazione. I regolamenti federali alla luce della Sentenza Bernard*, in Sport Law and Policy Centre, 2010.
- Crocetti Bernardi E. , « *Nascita del Vincolo e sue Conseguenze alla luce della sentenza Bernard* », in *L'indennità di formazione nel mondo dello sport*, (M. Colucci ed:).
- Dascenzo M., *Calcio, in Brasile le calciatrici guadagneranno quanto Neymar in Nazionale* , in Il Sole 245 ore , 2020.
- De Cristofaro M., Legge 23 marzo 1981, n. 91. *Norme in materia di rapporti tra società sportiva e sportivi professionisti*, in Nuove leggi civ. comm., 1982.
- De Cristofaro M., *Problemi attuali di diritto sportivo*, in Dir. Lav., 1989, I.

- De. Silvestri A., *Il lavoro nello sport dilettantistico*, in giustizia sportiva. It, 2006.
- Dell'Olio M. , *Lavoro sportivo e diritto del lavoro*, in Dir. lav., 1988, I.
- Dentici L.M., *Il lavoro sportivo tra dilettantismo e professionismo: profili di diritto interno e comunitario*, in Europa e Dir. Priv., 4, 2009.
- Diacci P., *Il dilettantismo quale paradosso delle campionesse italiane*, in Giustiziasportiva.it
- Di Cintio C.- S.Angilieri, *professionisti , amatori e dilettanti*, in La Riforma dello Sport- ItaliaOggi, 2021.
- Di Nella L. (a cura di), *Manuale di diritto dello sport*, ESI, 2021.
- Duranti D., *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in Riv. It. Dir. Lav., 183.
- Duranti M., *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in Riv. It. Dir. Lav., 1983.
- Falabella. V. e M.P. Monaco, *Diritto e sport per le persone con disabilità*, in Casi e Materiali di discussione: Mercato del lavoro e contrattazione collettiva, n.30 2025.
- Favella R., «*Gli effetti della Sentenza Bernard sulle normative della Federciclismo* », in *Vincolo Sportivo e Indennità di Formazione- I regolamenti Federali alla luce della Sentenza Bernard*, M. Colucci- M. J. Vaccaro (a cura di) , SLPC, 2010. Al riguardo, si consultino A.De Silvestri , *Ancora in tema di lavoro nello sport dilettantistico*, in L. Musumarra, E. Crocetti Bernardi (a cura di), *Il rapporto di lavoro dello sportivo*, Experta, Forlì, 2007, 56-64; L. Musumarra, *La qualificazione degli sportivi professionisti e dilettanti nella giurisprudenza comunitaria*, in Riv. Dir. Ec. Sport, vol. 1, n. 2, 2005.
- Frattatolo V., *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2004.
- Gallarini D, *Il Discobolo*, n. 16, marzo 1965.
- Giuntini S., G. Lanzetti, *Materiali di storia dello sport. Sport e movimenti in Italia e in Europa*, UISP, MILANO senza data (ma post 1990).
- Gragnoli F., *Donne e sport : evoluzione e prospettive*, in : Riv. dir. ec. sport , 2022 , fasc. unico.
- Graselli S. , *L'attività sportiva professionistica: disciplina giuridica delle prestazioni degli atleti e degli sportivi professionisti*, in Dir. Lav., 1982, I.
- Ichino P., *Spunti critici sui costi della tutela antidiscriminatoria*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 1994.
- Jacovitti E., *La responsabilità oggettiva delle società di calcio nel nuovo codice di giustizia FIGC*, in Riv. Dir. Sport., II, 2019.
- Liotta G. - L. Santoro, *Lezioni di diritto sportivo*, Giuffrè, Milano 2018, p. 92.
- Lubrano E. - L. Musumarra, *diritto dello sport*, Ed. Discendo Agitur, Roma, 2017.
- Manzella B., *La responsabilità oggettiva*, in Riv. Dir. Sport., 1980.
- Martone A., *Osservazioni in tema di lavoro sportivo*, in Riv. Dir. sport., 1964.
- Moro P.« *Vincolo Sportivo e principi fondamentali del diritto europeo* » , in *L'indennità di Formazione nel Mondo dello Sport* , M. Colucci (a cura di), SLPC, 2011.
- Musumarra L., *La qualificazione degli sportivi professionisti e dilettanti nella giurisprudenza comunitaria*, in Riv. Dir. Econ. Sport., 2017.
- Mussolini B., *Discorso dell'Ascensione*, Libreria del Littorio, Roma-Milano, 1927.

- NICOLAO L., *Calcio donne , congedo di maternità per le atlete : il passo decisivo della Fifa , Corriere della Sera , 2020.*
- Pagliara F., *Ordinamento giuridico sportivo e responsabilità oggettiva*, in Riv. Dir. Sport., 1989.
- Pasini G.L. , *No al professionismo : « non ci sono garanzie »*, in gazzetta dello sport, 2019.
- Perlingeri P., *Il diritto civile nella legalità costituzionale, secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, Quarta edizione, Napoli , ESI, 2020, Volume IV.
- Perlingeri P. e P. Femia, *Nozioni introduttive e principi fondamentali del diritto civile, II edizione*, Napoli , ESI, 2004.
- Pfister G., *Mappatura. Uguaglianza di genere negli sport europei*, allegato a *Olympia pari opportunità attraverso e dentro lo sport*, Progetto n. 2009 - 11940.
- Piccardo E., *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in Nuove leggi civili commentate, 1982.
- Piscini A., *Come abolire il vincolo sportivo e vivere felici: il singolare caso della federazione Italiana Sport Invernali nel panorama sportivo italiano*, in AA. VV., *Vincolo Sportivo ed Indennità di formazione. I regolamenti Federali alla luce della sentenza Bernand*, SLPC, Roma, 2010, p. 311.
- Pittalis M., *Sport e diritto , l'attività sportiva tra performance e vita quotidiana ,* Milano, 2019.
- Porro N., prefazione a *A passo d'uomo*, scritti di G. Missaglia, Roma, 2003.
- Ricci D., *Calcio: la crescita della serie A spinge le azzurre verso gli Europei 2025*, in: Alley Oop- Il Sole 24 Ore, 15 maggio 2025, disponibile su: alleyoop.ilsole24ore.com/2025/05/15/calcio-azzurre/
- Romano S., *L'ordinamento giuridico*, Firenze, 1918.
- Sandulli P., *Principi e problematiche di giustizia sportiva*, Roma 2018
- Sanino M., *Diritto sportivo*, 2002, Padova.
- Sanino M.- F. Verde, *Il diritto sportivo*, Padova, Cedam, 2011.
- Scognamiglio R., *In tema di responsabilità delle società sportiva ex art. 2049 c.c. per illecito del calciatore*, in Dir. giur., 1963.
- Senatori L., *Parità di genere nello sport : una corsa ad ostacoli.*
- Stelitano A., *Olimpiadi e Politica. Il CIO nel sistema delle relazioni internazionali.* Forum:Udine, 2008, p.32.
- Vellano M., *CIO e il governo transnazionale dello sport*, in Riv. Dir. Sportivo ISSN 2784-9856, Giappichelli.
- Venturini G., in ND (noi donne), copia di una pubblicazione senza data dedicata allo sport femminile.
- Vidiri G., *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in Giust. Civ., 1993, II.
- Vidiri G., *Il lavoro sportivo tra codice civile norma speciale*, in Riv. Dir. Lav., 2002.
- Virgilio G. e S. Lolli, *Donne e Sport. Riflessioni in un ottica di genere.*
- Zauli B, *Dilettantismo e professionismo nello sport*, in Dir. Sport., 1955.

*« Non esistono sport da femmina o sport da maschio, esiste solo lo sport,
fatto di passione, dedizione e amore .*

*Negli ultimi tempi sui social si tende a misurare il valore di uno sport dal costo delle
attrezzature o dalla sua esclusività, ma lo sport non si compra né si vende .*

*Lo sport è libertà, inclusione e crescita personale, ed è accessibile a chiunque abbia
il coraggio di mettersi in gioco, senza distinzioni di genere o di portafoglio.*

*Personalmente, il pattinaggio sul ghiaccio, che ho praticato per tanto tempo, è stato
la mia ancora di salvezza nel periodo più brutto della mia vita: uno spazio in cui ho
trovato forza.*

*Il calcio era la mia seconda scelta, ma da piccolina sentivo spesso dire che non è uno
sport da femmina. Sono convinzioni inutili, che non hanno nulla a che fare con il vero
spirito dello sport.*

Perchè lo sport è anche questo ... un rifugio e un compagno di vita »

-Sofia

